



**RELAZIONE dell'ORGANO di REVISIONE
sulla proposta di legge al
RENDICONTO di GENERALE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2022**

**Art. 40-quater comma III della L.R. n. 7/2001 in vigore dal 29 aprile 2022 e art. 68
punto 1 dello statuto della Regione Piemonte**

(allegato 1 al verb. 16/2023)

Premessa

Premesso che:

- la legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1 – modificata in varie occasioni - ha adottato lo “Statuto della Regione Piemonte” che all’art. 70 bis prevede: *“Il controllo sullagestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità;*
- l’art. 35 del *“Regolamento regionale di contabilità della giunta regionale; abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R”* che prevede che *,”Il Collegio esprime parere obbligatorio sui progetti di legge previsti all’articolo 20, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 Il parere del Collegio è allegato ai progetti di legge entro la data della loro approvazione da parte dell’Assemblea consiliare”* mentre era in linea con la L.R. la modifica della L.R. 7/2001 avvenuta con L.R. 25 - art. 125 del 19 ottobre 2021 non risulta più essere coerente con l’ultima modifica avvenuta con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 (rif. verb. 12/2022) come meglio oltre evidenziato;
- l’art. 14, comma 1, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, prevede che le Regioni istituiscano, ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera e) del D.L. 138/2011, un Collegio dei revisori dei conti quale organo che svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione;
- la Legge Regionale 7 maggio 2013, n. 8 ha istituito per la Regione Piemonte il Collegio dei Revisori dei Conti, aggiungendo alla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento Contabile della Regione), il capo III bis, unitamente agli articoli che lo compongono (articoli da 40-bis a 40-terdecies);
- l’art. 72 del D. Lgs. 118/2011 prevede che: *“Il Collegio dei Revisori dei Conti, istituito ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 14, comma 1, lettera e), del decreto-legge 3 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, svolge la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della regione, delle sue articolazioni organizzative dotate di autonomia contabile e di bilancio, compreso il Consiglio Regionale, ove non sia presente un proprio organo di revisione”* nonché *“il collegio svolge i compiti previsti dall’art. 20 del D.lgs 30 giugno 2011 n. 123”;*
- l’art. 1 comma 5 del D.L. 174/2012 - convertito dalla L. 213/2012 - prevede che il rendiconto della regione, a partire dal 2012, è parificato dalla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti ai sensi degli artt. 39, 40, 41 del testo unico di cui al regio decreto n. 1214 del 1934 che in quella sede esprime e formula osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione;

- il rendiconto riassume i risultati della gestione dell'anno e determina le disponibilità economico-patrimoniali effettive dell'ente anche in termini di futura programmazione;
- la parifica in termini cronologici si inserisce tra la presentazione del progetto di legge da parte della Giunta, il parere del collegio e la definitiva approvazione della legge da parte dell'Assemblea;

si evidenzia che in seguito al sorteggio avvenuto in data 17 giugno 2019 dall'elenco istituito a norma dell'art. 40 ter della L.R. n. 7/2001 con Decreto del Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte n. 1/2019 è stato nominato il Collegio dei revisori nelle persone dei Sigg.ri:

- Dott.ssa Elisa Venturini - Presidente
- Dott.ssa Olivia Cutone – membro effettivo
- Dott. Pietro Boraschi – membro effettivo

I sottoscritti dichiarano di aver ricevuto:

A) in data **2 maggio 2023**, a mezzo PEC prot. n.**00018575/2023** a firma della Dirigente del Settore Attività Legislativa e Consulenza Giuridica della Direzione Giunta regionale, dott.ssa Raffaella Porrato, nota avente ad oggetto “trasmissione del Disegno di legge Regionale - rendiconto genarle per l'esercizio finanziario 2022” per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 40 quater della L.R. n. 7/2001, unitamente ai seguenti documenti contabili approvati dalla Giunta in data 27 aprile 2023:

1. disegno di legge regionale denominato “**RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**” pervenuto al collegio non ancora numerato, approvato dalla Giunta in data 27 aprile 2023 come da verbale acquisito agli atti n. 355 ricevuto a mezzo pec in data 5 maggio 2023 e successivamente numerato ed individuato quale DDL n. 249;

2. allegati:

ALLEGATO 1) BILR048_Conto_gestione_entrates_titol

ALLEGATO 2) BILR062_Conto_gestione_entrates_titol

ALLEGATO 3) BILR114_Prosp_entrates_titol_categ

ALLEGATO 4) BILR049_Conto_gestione_uscite_miss_progr_titol

ALLEGATO 5) BILR050_riepilogo_spese_missione

ALLEGATO 6) BILR051_riepilogo_spese_titol

ALLEGATO 7) BILR121_riep_spese_macroaggregati

ALLEGATO 8) BILR109_Rendiconto_spese_per_macroaggregato

ALLEGATO 9) BILR052_quadro_generale

ALLEGATO 10) BILR141_equilibri_bilancio_rendiconto_regioni

ALLEGATO 11) BILR150_prosp_dimos_ris_amm

ALLEGATO 12) BILR148_Allegato_C_Fondo_Crediti_Dubbia_esigibilita_cons

ALLEGATO 13) BILR122_accertamenti_pluriennali

ALLEGATO 14) BILR123_impegni_pluriennali
ALLEGATO 15) BILR258_rend_gest_costi_missione_all_h_cont_gen
ALLEGATO 16) BILR124_gestione_spese
ALLEGATO 17) Elenco residui attivi esercizi anteriori.
ALLEGATO 18) Elenco residui passivi esercizi anteriori
ALLEGATO 19) Elenco residui attivi cancellati in sede di riaccertamento ordinario
21 ALLEGATO 20)
garanzia PLURIENNALE VINCOLATO
ALLEGATO 21) Stato patrimoniale attivo e passivo - conto economico e nota integrativa
ALLEGATO 22) RELAZIONE SULLA GESTIONE 2022
Allegato alla Relazione all 22) a1 accantonate
Allegato alla Relazione all 22) a2_ Elenco analitico risorse vincolate
Allegato alla Relazione all 22) a2 _bis_ Elenco Dettaglio vincolate
Allegato alla Relazione all 22 a3_ Elenco analitico risorse destinate
Allegato alla Relazione all 22) a4 informativa verifica dei crediti e debiti reciproci
Allegato alla Relazione all 22) a5 DETTAGLIO IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE
Allegato alla Relazione all 22) a6 IMMOBILI UTILIZZATI DIRETTAMENTE
ALLEGATO 23) TABELLA COPERTURA DISAVANZO
ALLEGATO 24) Prospetto relativo ai dati SIOPE
ALLEGATO 25) Prospetto relativo alla gestione del perimetro sanitario
ALLEGATO 26) Elenco dei crediti stralciati dal conto del bilancio

B) in data **9 e 10 maggio 2023** durante l'accesso presso l'ente il collegio ha iniziato le verifiche sul risultato di esercizio, tenendo conto dei controlli effettuati in sede di conto giudiziale degli agenti. Sono stati effettuati approfondimenti e richiesti documenti aggiuntivi inerenti il fondo contenzioso, l'FCDE, le poste di accantonamento inerenti il fondo perdite delle partecipate richiedendo delucidazioni sulla mancanza del prospetto aggiornato ai bilanci 2021 – tenuto conto che i bilanci ufficiali 2022 non erano ancora pervenuti. Sono stati inoltre verificati gli altri accantonamenti;

C) nella medesima data il collegio ha acquisito una serie di documenti richiesti nei giorni precedenti ed in particolare, a solo titolo esemplificativo, i seguenti: dichiarazioni sui debiti fuori bilancio, calcolo FCDE, calcolo fondo contenzioso, lista autovetture in dotazione, contratti di locazione risolti per passaggio alla nuova sede, reversali chiusura da comunicazione MEF e comunicazione stessa, incassi residui per anzianità nel 2022, DGR n. 6-6680, DGR piano razionalizzazione partecipate, assunzioni 2022, date contratti integrativi, reversali e mandati campionati, ecc..

D) inoltre nella medesima seduta (rif. verb. 11/2023) il collegio ha proceduto alla verifica delle cancellazioni dei residui attivi effettuate durante il 2022 non ricomprese dalla Regione nell'operazione di ROR, di cui si preciseranno gli esiti nella sezione dedicata;

E) ha chiesto ulteriori documenti per gli approfondimenti necessari e, tra i tanti, relativamente a quelli obbligatori a norma di D.Lgs. 118/2011, i seguenti:

- rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali comprensiva anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9);
- documentazione necessaria alle asseverazioni dei debiti e crediti di cui all'art. 11 punto 6 lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

F) in data 24 e 25 maggio 2023 si è recato nuovamente presso l'ente per una serie di verifiche anche propedeutiche al rilascio della presente relazione;

G) in data 7 giugno 2023 ha tenuto un incontro con il Dirigente del Bilancio ed un suo funzionario in merito al tema delle asseverazioni come meglio oltre evidenziato (rif. verb. 15/2023);

H) nei giorni fino ad oggi il collegio ha avuto molti contatti e formulato richieste di dati all'ufficio personale ed all'ufficio partecipate per le problematiche oltre meglio evidenziate, anticipando fin da ora che rispetto ai dati ritenuti di base dal collegio ha incontrato molte difficoltà nel ricevimento dei dati necessari ai controlli.

Si evidenzia, in merito al consolidato con i propri organismi strumentali comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale, che quest'ultimo ha notificato al collegio a mezzo PEC solo in data 12 maggio 2023 la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 maggio 2023 n. 130 avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2022*" con richiesta di parere; pertanto si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con Il Consiglio senza che dallo stesso sia ancora stato approvato; pertanto si chiede di attenzionare gli iter amministrativi.

Il Collegio, preso atto:

- del bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 approvato con Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 rispetto al quale è stato emesso il parere dal collegio (rif. verb. 6/2022 allegato 1 - del 20 marzo 2022);
- tale Legge Regionale, si ricorda, ha modificato il contenuto dell'art. 40 quinquies della L.R. 7/2001 relativa al collegio dei revisori e al loro compito;
- a proprio giudizio, infatti, era presente una applicazione non conforme della norma in quanto, nonostante il contenuto dell'art. 40 quater della L.R. 7/2001 e s.m.i., coerentemente al ruolo del collegio stesso, anche i progetti di legge – così come le variazioni di bilancio - devono obbligatoriamente essere muniti del parere del collegio dei revisori; l'ente, a proprio giudizio, in passato ha tenuto un comportamento non uniforme al disposto della norma. Il collegio ha sempre espresso la propria posizione in merito all'interpretazione della previsione normativa regionale, coerentemente con quanto previsto dall'art. 72 comma 2 del D.lgs 118/2011 il quale statuisce che "*il collegio svolge i compiti previsti dall'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*";

- relativamente a quanto sopra il collegio richiama tutto quanto verbalizzato in atti in merito, ricordando in particolare che è stata ripristinata la correttezza giuridica seppur il collegio abbia manifestato dubbi circa i tempi modificati per il rilascio dei propri pareri;
- dell'assestamento al bilancio 2022-2024 approvato con Legge regionale n. 13 del 02 agosto 2022 corredato dal proprio parere (rif. Verbale n.14/2022 del 14 giugno 2022) ove venivano evidenziate come comunicato dall'ente e agli atti del collegio, che *"l'assestamento si fonda sul mero recepimento degli esiti del DDL Rendiconto 2021, e sostanzialmente sono stati demandati a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese; che le altre entrate per il comportamento concludente dell'ente non hanno subito variazioni nei trend e pertanto l'ente, ad eccezione dell'applicazione dell'avanzo come sopra meglio dettagliato, non ha effettuato variazioni per il permanere degli equilibri ad eccezione di una diminuzione di euro 4.113.605,26 di entrate titolo II; nonostante ciò ci è stato evidenziato dagli uffici di aver operato nella stessa modalità dell'assestamento anno 2021 demandando quindi nella sostanza a successiva legge di variazione di bilancio i necessari interventi di variazione alle entrate e spese, sulla base di una analisi approfondita, così discostandosi dall'assunto dell'articolo del D.Lgs 118/2011 e dall'art. 23 del nuovo regolamento di contabilità"*;
- che tale parere all'assestamento 2022 terminava con un parere non positivo in quanto il collegio, per le ragioni ivi inserite non poteva attestare il permanere degli equilibri;
- che ad oggi come sopra riportato la norma di riferimento - art. 40 quater – è stata modificata riportando, seppur con le criticità oltre evidenziate e riportate anche nel verb. 12/2022 e nell'assestamento 2022-2024 (rif. verb. allegato 1 al verb. 14/2022) l'obbligatorietà del parere del collegio sulle variazioni di bilancio;
- che durante il 2022 il collegio, dopo l'entrata in vigore del nuovo art. 40 quinquies in vigore dal 2 agosto 2022 ha rilasciato il seguente parere alle variazioni di bilancio:
* richiesta di parere in merito al Disegno di legge n. 220 ricevuto in data 5 settembre 2022 a mezzo PEC la (rif. allegato 1 al verb. 20/2022) divenuta L.R. 18/2022;
- che in data 3 agosto 2022 con legge regionale n. 14 veniva approvato il Rendiconto Generale della Regione, per l'esercizio finanziario 2021 parificato in data 27 luglio 2022 con Deliberazione n. 101/2022/SRCPIE/PARI dalla Corte dei conti Sezione di controllo per il Piemonte;
- delle disposizioni del Titolo I, III, IV e V del D.Lgs 118/2011;
- dell'articolo 72 del D.Lgs. 118/2011 e gli artt. del capo III Bis della LR n. 7/2001 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- dell'art. 35 e seguenti della L.R. n. 7/2001;
- che la presentazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 da parte della Giunta è avvenuta con verbale 355 del 27 aprile 2023;
- dei principi contabili applicabili alla Regione per il 2022;

- con la DGR 43-3529 del 9 luglio 2021 la Giunta ha approvato il “Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R” emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021 n. 9/R conforme ai principi di cui al D.Lgs 118/2011;
- che sono state acquisite, le attestazioni dei Responsabili di Settore di inesistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o in corso di riconoscimento di cui oltre meglio si dirà;

e tenuto conto che il collegio:

- prende atto che a rendiconto risultavano emessi n. 33.733 reversali e n. 39.844 mandati al 31 dicembre 2022 come si evince anche dal proprio verbale di periodo n. 11/2023, del 9 maggio 2023, che qui si richiama, evidenziando che in seguito alla comunicazione da MEF pervenuta con prot. 27264/A110000 del 28 aprile 2023 sono avvenute regolarizzazioni per un totale di euro 960.143.243,96. Tali numerazioni comprendono diversi mandati e reversali di pari importo per regolarizzare, su comunicazione del MEF, le partite con la sanità relative alle somme anticipate, come verbalizzato anche nel proprio verbale di accesso – rif. verb. 11/2023 - in particolare le reversali dalla n. 33717 alla n. 33.733 e dei mandati dal n. 39.844 per un totale di euro 960.143.243,96 per regolarizzare le partite con la sanità relative alle somme anticipate;
- come meglio oltre evidenziato con pec del A11000-2023/007119/2023 del 31/01/2023, integrata con PEC del 06/04/2023, è pervenuto il conto annuale del tesoriere di cui di seguito viene riportato resoconto delle due gestioni - ordinaria e sanità:

SITUAZIONE al 31/12/2022						
	Conto Sanità 101	Conto Ordinario 100	Conto Aress 301 (Corrisponde all'ammontare vincolato conseguente alla chiusura Aress)	Conto 405 Pignoramento (Arcostanzo Maria Giuseppina manca il provvedimento del Tribunale di Bologna che sblocca l'importo)	Conto 302 Interventi Integrati Edilizia	Totale
ENTRATA						
Fondo cassa al 31/12/2021	52.656.875,54	171.425.448,18	5.414.716,48	1.222,31		229.498.262,51
Reversali incassate	13.425.933.033,37	3.061.605.067,55			6.298.461,98	16.493.836.562,90
TOTALE ENTRATE	13.478.589.908,91	3.233.030.515,73	5.414.716,48	1.222,31	6.298.461,98	16.723.334.825,41
USCITA						
Mandati pagati	13.449.422.715,44	3.173.626.498,12	4.813.004,75			16.627.862.218,31
TOTALE USCITE	13.449.422.715,44	3.173.626.498,12	4.813.004,75	-	-	16.627.862.218,31
FONDO A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	29.167.193,47	59.404.017,61	601.711,73	1.222,31	6.298.461,98	95.472.607,10

- il collegio dichiara di avere effettuato numerose videoconferenze tra i membri del collegio stesso ed anche alla presenza della Responsabile del settore Ragioneria per il 2022 che hanno permesso di effettuare le operazioni di controllo di periodo;

- che anche per il 2022 e primo periodo 2023 in alcuni casi sono state utilizzate anche le call a distanza;
 - ai fini del rendiconto il collegio dichiara di essersi recato presso l'ente nei giorni del 9 e 10 maggio 2023, come verbalizzato (rif. verb. 11/2023) per un confronto con gli uffici di riferimento e nei giorni del 24 e 25 maggio 2023 (rif. verb. 13/2023);
 - che durante tali giornate il collegio ha dovuto ottemperare alle verifiche relative a più pareri richiesti nello stesso periodo e questo ha reso impegnative le verifiche;
 - la problematica della simultaneità con cui vengono spesso inviate richieste di parere al collegio è stata più volte rilevata dal collegio (vedasi parere dello scorso anno) ma nonostante ciò, anche il 2022 e il primo periodo 2023 il collegio è obbligato a rinnovare la richiesta di attenzione ricordando che la L.R. 6/2022 con la modifica della L.R. 7/2001, ha abbreviato i termini senza alcun preventivo confronto con il collegio;
 - che l'ufficio Ragioneria, tramite la sua Dirigente e le sue risorse, sia nei giorni precedenti che in seguito all'accesso si è reso disponibile e molto collaborativo anche tramite l'invio dei documenti richiesti fino alla data odierna;
 - che il collegio ha svolto il lavoro basandosi anche sulle verifiche effettuate per tutto il 2022 di cui ai propri verbali numerali dal n. 1/2022 al n. 26/2022;
 - che ha verificato che pagamenti e riscossioni in c/competenza e in c/residui coincidessero con il conto del tesoriere depositato;
- riporta i risultati dell'analisi e le attestazioni necessarie obbligatorie sul rendiconto 2022.

Quadro normativo di riferimento
--

Di seguito appare opportuno, tenuto conto della particolarità rispetto agli enti locali di cui dell'art. 2 del TUEL, evidenziare i punti salienti della legge regionale di riferimento dell' 11 aprile 2001, n. 7 e s.m.i..

Art. 35: "Il rendiconto generale è predisposto dalla Giunta, ed è approvato dal Consiglio nei termini previsti dallo Statuto della Regione e comprende il conto del bilancio e il conto generale del patrimonio e dimostra i risultati della gestione. Le modalità per la predisposizione e la presentazione al Consiglio del rendiconto generale, i modelli del conto del bilancio e di quello del patrimonio, nonché le regole per la redazione degli stessi e dei prospetti indicati all'articolo 38 sono disciplinati dal regolamento."

Art. 36: "Il conto del bilancio dimostra le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Esso deve consentire, sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. n. 76/2000, la valutazione delle politiche pubbliche di settore della Regione, sulla base della classificazione per funzioni obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti ed agli indicatori di efficacia e di efficienza individuati."

Art. 37: "Il conto generale del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio regionale al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute, nel corso dello stesso esercizio, rispetto alla consistenza iniziale. Il patrimonio regionale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazioni e, attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale, è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale. Nell'impostazione del conto generale del patrimonio si tiene conto dei disposti stabiliti per il conto generale del

patrimonio dello Stato dal D. Lgs. n. 279/1997, in quanto applicabili. I beni della specie di quelli indicati all'articolo 824, comma 2, del codice civile, come richiamati dall'articolo 11, comma 1, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), fermi restando la natura giuridica e i vincoli cui sono sottoposti dalle leggi vigenti, sono valutati in base a criteri economici e inseriti nel conto generale del patrimonio della Regione. Il conto generale del patrimonio indica, altresì, tra le attività per immobilizzazioni finanziarie, i crediti che, per difficoltà di esazione, vengono stralciati dal conto del bilancio. Il regolamento indicale modalità per il trasferimento al conto generale del patrimonio dei crediti di difficile esazione.”

Art. 38: “Mediante prospetti allegati al rendiconto generale della Regione è data dimostrazione dei risultati economici della gestione. I risultati economici della gestione sono elaborati secondo criteri di competenza economica e comprendono gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati dal conto del bilancio. La dimostrazione dei risultati economici della gestione raccorda le risultanze della contabilità analitica, prevista dall'articolo 40, con quelle del rendiconto generale”.

Il nuovo Titolo III del D. Lgs 118/2011, introdotto ad opera del D. Lgs 126/2014, disciplina l'ordinamento contabile delle Regioni a statuto ordinario, rendendolo omogeneo per tutto il territorio nazionale.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli enti territoriali è resa ancora più evidente dal fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto del principio cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR).

Il DEFR è approvato dal Consiglio su proposta della Giunta e con la pubblicazione diviene atto pubblico. Per il 2022-2024 il DEFR è stato approvato con delibera di Consiglio regionale n. 180-22651 del 21 dicembre 2021 a cui è seguita – seppur nel medesimo giorno - la nota di aggiornamento approvata con delibera di Consiglio regionale n. 190-22652 del 21 dicembre 2021.

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio si avvale del bilancio di previsione finanziario che rappresenta il quadro delle risorse della Regione su base almeno triennale, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio, costituito dalla ripartizione delle unità di voto del bilancio in categorie e macroaggregati, e del bilancio finanziario gestionale in base al quale si provvede alla ripartizione in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

Il Titolo III del D. Lgs 118/2011 disciplina inoltre il risultato di amministrazione (in merito alla ripartizione in fondi e all'accertamento dello stesso), l'esercizio e la gestione provvisoria, la classificazione delle entrate in titoli e tipologie e la classificazione delle spese in missioni e programmi, il Fondo crediti di dubbia esigibilità, il Fondo di riserva, i Fondi speciali.

L'assestamento delle previsioni di bilancio deve essere approvato a norma dell'art. 50 comma 1 e 2 del D.Lgs 118/2011 dalla Regione con legge, entro il 31 luglio, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, dando atto della salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, si rende necessario assumere i necessari provvedimenti di riequilibrio.

Per l'anno 2022 l'assestamento di bilancio è stato approvato in data 2 agosto 2022 con Legge Regionale 13; è agli atti il parere del collegio rilasciato con verbale 14/2022 (allegato 1).

Gli art. 52 - 60 del D. Lgs. 118/2011 entrano nello specifico delle fasi di gestione delle entrate, delle spese e della gestione dei residui.

Il Titolo III richiama i limiti posti dal quadro normativo per il ricorso al debito e disciplina le condizioni per l'autorizzazione di nuovo indebitamento.

I risultati della gestione devono essere dimostrati dal Rendiconto generale che deve essere approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce come previsto dall'art. 66 del D. Lgs. 118/2011 solo in parte recepito dall'art. 38 della L.R. n. 7/2001 che rinvia al regolamento.

La Regione ha approvato entro i termini di legge - previsti dall'art. 18 comma 1 lettera b) del D.Lgs 118/2011 - la bozza di DDL di Rendiconto 2022 da parte della Giunta in data 27 aprile 2023.

Ai sensi dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011 costituisce altro allegato al bilancio il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali, ove il rendiconto consolidato della regione comprende anche i risultati della gestione del Consiglio regionale. Il collegio ritiene di fondamentale importanza coordinare l'approvazione del rendiconto del Consiglio Regionale con quello della Giunta, per meglio rappresentare in bilancio gli utilizzi dei trasferimenti che la Giunta fa in favore del Consiglio.

Il collegio, circa la mancata presenza ad oggi del predetto documento all'inizio dell'iter di legge, rinvia ad apposito paragrafo.

Infine, forma parte importante della gestione della Regione e degli obblighi di legge il bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione, costituito dagli enti ed organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate a norma dell'articolo 68 del D.Lgs 118/2011, che di norma da D.Lgs 118/2011 deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo.

Per l'anno 2020 e 2021 tale termine era stato prorogato eccezionalmente in primis dall'art. 110 del D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 al 30 novembre 2020 e per il 2021 prorogato dal DL 56/2021 ed in particolare dell'art. 3 comma 3 lettera b) al prossimo 30 novembre 2021. Per l'anno 2022 il precitato D.L. 1° marzo 2022 n. 17 ha prorogato

i termini per l'approvazione del bilancio consolidato relativo al Gruppo della Regione anno 2021 di cui all'articolo 68 del D.Lgs 118/2011.

Per il 2023 non sono previste per ora proroghe del termine per l'approvazione del Bilancio consolidato per cui la scadenza resterà il 30 settembre 2023 come previsto dal D.Lgs. 118/2011 a norma dell'articolo 68.

Equilibri di bilancio

La legge di bilancio dello Stato per il 2020 (legge n. 160 del 2019), ha modificato l'art.1 comma 820 della legge n.145 del 2018 stabilendo che le disposizioni di tale articolo si applicano dal 2020. Le Regioni, infatti concorrono come gli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Il comma 820 citato ha recepito le indicazioni contenute nelle pronunce della Corte costituzionale: l'articolo 1 comma 820 prevede infatti che, a decorrere dall'anno 2020, le Regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano in modo pieno il risultato di amministrazione ed il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 118/2011.

Per effetto della disciplina, l'art. 1 comma 821 dispone che gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, attestato in ciascun anno dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione (allegato 10 del decreto legislativo n. 118 del 2011).

Pertanto, il vincolo di finanza coincide con gli equilibri ordinari. Il comma 824 ha previsto per le Regioni ordinarie l'applicazione delle nuove regole a decorrere dall'anno 2021, in base all'intesa raggiunta nella Conferenza Stato-Regioni del 15 ottobre 2018 (punto n. 5 del dispositivo) ma l'art. 1, comma 542 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) ha da ultimo anticipato al 2020 anche per le Regioni ordinarie le regole dell'equilibrio di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011. Fermo restando pertanto l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n.145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. Si rinvia all'allegato 10 prospetto "Equilibri di bilancio dell'allegato 10 "Rendiconto della gestione" debitamente compilato con le risultanze dell'esercizio 2022 della Regione Piemonte.

Il concorso delle regioni a statuto ordinario alla realizzazione di investimenti

Come riportato anche in relazione la legge di bilancio dello Stato per il triennio 2019-2021 (legge 145 del 2018) ai commi 841-843 dell'art 1, ha recepito l'accordo di cui alla seduta della Conferenza Straordinaria delle Regioni e delle Province Autonome del 15 ottobre 2018, con la quale è stata raggiunta l'Intesa con il Governo sulla proposta di Accordo presentata dalle Regioni, che prevede un minor taglio da parte dello Stato in termini di saldo netto da

finanziare per 4,2 miliardi di euro, a fronte dell'impegno da parte delle Regioni di destinare un pari importo per il biennio 2019/2020 ad investimenti aggiuntivi rispetto a quelli già programmati nell'ultimo bilancio di previsione per il triennio 2018/2020, da realizzare nel quinquennio 2019/2023, mantenendo l'obbligo di rispettare il comunque pareggio di bilancio fino al 2020.

In relazione al saldo di bilancio l'ente ha provveduto ad inviare in data 28 marzo 2023 il saldo di bilancio 2022 (art. 1 comma 466 della L. 232/2016) che di seguito si riporta:

Allegato B - Modello CERT/22	
PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE della REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI anno 2022 da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2023 REGIONE PIEMONTE VISTE le informazioni relative agli investimenti effettuati nel 2022 trasmesse da questo Ente all'apposito sito web	
SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:	
<i>Importi in migliaia di euro</i>	
RISULTATI 2022	
X	gli impegni esigibili nel 2022 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2019 sono stati registrati
X	gli impegni esigibili nel 2022 per nuovi investimenti effettuati a valere degli spazi di cui all'art. 1, comma 495-ter, L. 232/2016 acquisiti nel 2018 sono stati registrati
X	gli impegni esigibili nel 2022 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, commi 833-834, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
X	gli impegni esigibili nel 2022 per gli investimenti nuovi di cui all'art. 1, comma 835-836, L. 145/2018 sono stati registrati (altrimenti si applicano le sanzioni di cui al comma 840)
X	l'incremento dei pagamenti complessivi per investimenti effettuati nel 2022 non è inferiore al 4 per cento rispetto ai pagamenti complessivi del 2017 (art. 1, comma 780, L. 205/2017 - solo per le Regioni che hanno scelto di ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2014)
DATA 13/03/2023 <u>IL PRESIDENTE</u> <u>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO</u> <u>Organo Revisione (1)</u> <u>Organo Revisione (2)</u> <u>Organo Revisione (3)</u>	

I fondi strutturali, regionali e comunitari

Come è noto l'Unione Europea attraverso i Fondi strutturali e di investimento "FONDI SIE" finanzia la politica di coesione finalizzata ad uno sviluppo armonioso dell'insieme dei Paesi europei tramite il finanziamento di progetti nazionali e pluriennali.

I Fondi sono cinque ma l'Italia è stata beneficiaria unicamente di quattro tipologie di Fondi ed in particolare dei seguenti:

FONDO EUROPEO SVILUPPO REGIONALE (FESR)

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE)

FONDO EUROPEO AGRICOLO per lo SVILUPPO RURALE (FEASR)

FONDO EUROPEO PER gli AFFARI MARITTIMI e la PESCA (FEAMP)

In tale contesto, il P.O.R. Piemonte FESR costituisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale in Piemonte. L'obiettivo globale del POR Piemonte FESR è quello di promuovere lo sviluppo equilibrato e sostenibile del Piemonte, incrementando il Prodotto Interno Lordo (PIL) e i livelli occupazionali, attraverso la qualificazione e il riequilibrio dei sistemi territoriali e della struttura economica e sociale.

Nel corso del 2021 è stato approvato dal Consiglio Regionale in data 7/9/2021 il *"Documento strategico Unitario per la programmazione dei fondi 2021-2027 che comprende i due Fondi FESR e FSE Plus, che saranno attuati mediante Programmi Regionali conformemente all'accordo di partenariato definito dallo Stato Membro e approvato dalla Commissione europea"*.

L'Accordo di Partenariato assegna al Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027 l'importo complessivo di euro 1.494.515.588 di cui euro 597.806.235 di contributo UE di euro 896.709.353 di contributo nazionale. Il programma regionale FESR Piemonte 2021-2027 è stato approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 3-4853 del 08/04/2022.

Il collegio riporta al Consiglio che nel corso del 2022 si è provveduto ad implementare le verifiche relative ai soggetti pagatori di entrambe le tipologie di Fondi. In particolare parte di dette verifiche, alcune importanti ancora in corso, sono verbalizzate nei verbali n. 2/2023 e n. 13/2023 e altre sono già calendarizzate per i prossimi accessi. Si vuole evidenziare infatti che su queste voci svolgono un importante ruolo gli enti pagatori cui in particolare ARPEA e Finpiemonte spa.

Per quanto riguarda ARPEA – Agenzia regionale Piemontese per le erogazioni in agricoltura - quest'ultima, relativamente alle voci di fondi sopra riportate, svolge l'attività di organismo pagatore di aiuti, contributi e premi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea per le politiche agricole finanziate da:

- * leggi Regionali in materia di agricoltura indicati quali TR;
- *fondi comunitari FEAGA Fondo europeo agricolo di garanzia;
- *fondi comunitari FEASR Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

Si deve evidenziare che il collegio dei revisori a norma dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) della L.R. 7/2001 e s.m.i., effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni previste da leggi regionali effettuate da ARPEA; tale rapporto è attualmente normato da convenzione.

I fondi FEAGA e FEASR non sono invece oggetto di certificazione da parte del collegio ma rendicontati in piena autonomia in quanto il processo di autorizzazione, pagamento e rendicontazione alla UE dei fondi che sono direttamente assegnati da AGEA è in capo ad ARPEA, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti in sede di parifica. Tali fondi sono soggetti a verifica contabile da parte dell'organismo certificatore che viene

indicato dal MIPAAF ai sensi del regolamento UE 1306/2013. Attualmente detta certificazione avviene tramite la società DELOITTE che a tutto il 2022 non ha rilevato nulla di non conforme. Tali Fondi non transitano sul bilancio della regione ad eccezione della quota cofinanziata del FEASER per PSR.

Certificazioni ARPEA - Ente pagatore Leggi regionali

Il collegio ricorda che la certificazione richiesta dalla L.R. al collegio dei revisori ed in particolare dall'art. 40 quinquies comma 1 punto e-bis è la **revisione annuale della gestione contabile riferita alle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuati da ARPEA in qualità di organismo pagatore** ed è pertanto relativa ai soli flussi di cassa che partono dalla regione e vengono trasferiti ad ARPEA per cassa. Tale certificazione riguarda pertanto unicamente un controllo inerente la mera gestione dei flussi finanziari.

In particolare ad oggi sono state rilasciate tutte le certificazioni di competenza fino all'annualità 2022 compresa.

Rispetto alla certificazione 2022 il collegio, richiamando i propri verbali (rif verb. 12 e 13 del 2023), evidenzia che con ultimo accesso presso la struttura di ARPEA dello scorso 24 maggio 2023 ed i controlli effettuati in data 25 maggio con l'aiuto degli uffici, si sono effettuati controlli approfonditi anche sulla gestione delle pratiche gestite dal settore Agricoltura. Mentre i controlli sull'attività istruttoria e gestionale del Settore agricoltura è ancora in corso, seppur il collegio in parte già potrà riportare alcune osservazioni. In merito ad ARPEA il collegio può confermare definitivamente alcune importanti criticità che si seguito vengono brevemente riportate:

- poiché le risorse sono utilizzate in termini di cassa - anche tramite un meccanismo di compensazione e una modalità di autorizzazioni a storni da una legge all'altra e tranche di leggi regionali e fondi comunitari - gli "storni" in continua movimentazione creano sicuramente una situazione di difficile controllo e - di conseguenza - di poca trasparenza;
- Il meccanismo dello storno tra fondi, oltre ai problemi di trasparenza, dovuti alla difficoltà di ricostruire le movimentazioni anche su più anni, crea notevole dispendio di tempo alla struttura amministrativa di ARPEA, obbligata ad emettere reversali e mandati per tracciare gli spostamenti non essendovi una contabilità vera e propria di bilancio;
- La situazione già complessa a livello Regionale viene maggiormente complicata tramite la gestione finanziaria di secondo livello di ARPEA la quale, anch'essa, è sottoposta alla richiesta di storni e compensazioni delle somme finanziarie trasferite nell'anno e comprendente i saldi dell'esercizio precedente che a cascata influenzano a ritroso la somma;
- si è evidenziata la necessità di un passaggio formale dei documenti contabili su cui il collegio è chiamato a rilasciare parere, atteso che la certificazione di cui all'art. 40 quinquies punto 1 lettera e-bis) deve riguardare unicamente la gestione che è tenuta extra contabilmente da ARPEA;

- la certificazione ha evidenziato che al 31.12.2022 le giacenze della Regione per leggi regionali – al netto però degli storni – è pari ad euro 18.148.129,42; tale dato non tiene conto però degli storni tra Fondi e delle somme indirizzate momentaneamente come richiesto dalla regione verso i Fondi;
- poiché il tempo intercorrente tra la liquidazione effettiva delle somme ad ARPEA – su DD degli uffici agricoltura regionali - e gli atti di liquidazione effettuati dai responsabili è lungo (nonostante non dovrebbe accadere) si deve evidenziare che il ritardo non riguarda le attività della Ragioneria, e quindi non è riferibile a differimento da parte degli uffici della ragioneria nell'emissione delle reversali e nel trasferimento delle somme. Si chiederà pertanto alla regione di monitorare le attività al fine di individuare se la problematica sia conseguente a ritardi nella istruttoria degli atti di disposizione ad ARPEA oppure a ritardi nell'iter dell'istruttoria delle domande di beneficio pervenute. Detta problematica deve essere affrontata anche tenuto conto della liquidità che ogni anno resta depositata presso ARPEA (al 31.12.2022 per soli FONDI oltre euro 18 MIL) senza alcuna indicazione da parte della struttura in merito all'utilizzo;
- tenuto conto della gestione degli "storni" e dell'attività amministrativa che il sistema così come organizzato comporta, il collegio chiede che venga fatta una disamina da parte della Regione in merito alla gestione dei trasferimenti valutando, non ultimo, la reinternalizzazione della gestione del processo di pagamento, tenuto conto delle problematiche riscontrate negli anni scorsi sulla sistemazione contabile delle partite di compensazione avvenute in ritardo, delle carenze organizzative di ARPEA che necessita di nuove risorse interne (peraltro evidenziate anche da ultimo dalla relazione della Corte dei conti Sezione Piemonte - adunanza del 13 aprile 2021 – Deliberazione 82/2021/SRCPIE/RSUE) e ad oggi richieste anche dal Ministero per le nuove funzioni che dovrebbero essere delegate. Non ultimo tenuto conto dell'organizzazione attualmente in essere che obbliga ARPEA ad adempimenti aggiuntivi. Premettendo che tutta la parte amministrativa di costruzione dell'iter della pratica viene gestita dagli uffici regionali, si evidenzia come meglio inserito in detta relazione che ARPEA sia "caricata" di una gestione amministrativa - emissione di reversali e mandati - che non sarebbe necessaria ove la gestione fosse re internalizzata dagli uffici regionali; inoltre anche la funzione di pagamento avviene solo a seguito di un atto di disposizione da parte degli uffici Regionali (adempimento anch'esso che verrebbe meno se fosse tutto reinternalizzato), oltretutto su un flusso bancario dei beneficiari e degli importi da pagare effettuato dagli stessi uffici della regione, con un ultimo controllo da parte di ARPEA. E' chiaro che la delega ad ARPEA obbliga ad una importante duplicazione delle comunicazioni e degli atti amministrativi ufficiali e non ultimo ad un costo di funzionamento in aumento;
- prendendo atto della modifica della L.R. 16/2002 avvenuta con la L.R. 18/2022 ed in particolare della delega alla Giunta di poter addivenire ad adeguare la dotazione organica dell'Agenzia in funzione degli effettivi bisogni di personale e in relazione al processo di evoluzione organizzativa e funzionale in atto si resta in attesa di comunicazioni in merito alle azioni intraprese;

Poiché i flussi non transitano in parte sul bilancio regionale ed in parte, pur transitandovi, sono trattati quali trasferimenti a titolo definitivo con discrasia e non coincidenza degli anni, si rende necessario, a parere del collegio, una approfondita implementazione ai fini della trasparenza degli strumenti di rendicontazione e delle informazioni da inserire in alcuni documenti di bilancio, quali ad esempio la relazione della Giunta, essendo tale documento finalizzato ad illustrare la gestione dell'ente e dovendo la stessa evidenziare a norma di D.Lgs 118/2011 altre informazioni richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Si sollecita l'implementazione negli allegati di bilancio relativamente a questa parte importante dell'attività regionale evidenziando, in particolare, le LL.RR. finanziate ogni anno e i flussi relativi complessivamente alle politiche comunitarie, con evidenza di una disamina importante sui trasferimenti.

In merito alla certificazione di cui all'art. 40 quinquies e quindi in particolare alla **revisione annuale della gestione contabile riferita alle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuati da ARPEA in qualità di organismo pagatore, il collegio ha rilasciato parere positivo in merito alla gestione di ARPEA, non avendo** dalle verifiche effettuate rilevato difformità rispetto alle richieste della Regione.

Evoluzione delle previsioni – annualità 2022

Il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 è stato approvato con Legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022. Ai fini di cui all'art. 63 punto 5 del D.Lgs. 118/2011 si evidenzia che le previsioni iniziali (L.R. n. 6/2022), formulate dall'ente nella legge per l'esercizio finanziario 2022-2024, sonostate indicate con i seguenti valori per l'annualità 2022:

	COMPETENZA	CASSA
ENTRATA	19.905.415.026,30	24.436.416.086,69
SPESA	19.905.415.026,30	24.436.416.086,69

Il totale delle risorse evidenziate nella tabella precedente è dettagliata, relativamente alle dotazioni di competenza, nella tabella successiva.

La Regione, nel corso dell'anno, ha provveduto ad aggiornare le previsioni iniziali in base all'evoluzione normativa e anche per effetto di fatti gestionali verificatisi nel corso dell'anno non previsti e/o prevedibili.

Per quanto di competenza si rinvia a paragrafo dedicato.

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	229.498.262,51								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	Disavanzo di amministrazione		238.147.226,62	232.360.215,49	234.134.272,37
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto				
Fondo pluriennale vincolato		132.912.696,97	3.057.701,06	0,00					
Titolo 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	15.508.260.023,24	9.988.206.237,03	9.978.166.237,03	9.978.166.237,03	Titolo 1 - Spese correnti	14.746.037.605,99	11.258.315.366,63	10.879.091.175,26	10.762.632.038,23
					- di cui fondo pluriennale vincolato		2.423.451,10	0,00	0,00
Titolo 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.147.884.296,69	1.427.128.725,54	1.148.617.279,98	1.054.860.986,41	Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.220.463.663,79	843.507.586,69	633.877.022,24	588.779.197,69
Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	797.088.160,66	439.714.215,85	410.404.311,95	387.205.119,95	- di cui fondo pluriennale vincolato		634.249,96	0,00	0,00
Titolo 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.358.972.842,89	532.246.405,96	400.556.423,06	362.171.685,54	Titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie	437.162.488,32	400.100.000,00	400.100.000,00	400.100.000,00
Titolo 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	446.692.850,37	405.077.288,03	404.262.443,60	402.907.254,21	- di cui fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00
Totale entrate finali	20.258.898.173,85	12.792.372.872,41	12.342.006.695,62	12.185.311.283,14	Totale spese finali	17.403.663.758,10	12.501.922.953,32	11.913.068.197,50	11.751.511.235,92
Titolo 6 - ACCENSIONE PRESTITI	17.347.898,23	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti	319.420.507,97	3.739.522.570,71	3.619.738.046,43	3.491.349.730,19
Titolo 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	- di cui Fondo anticipazioni di liquidità		3.420.102.062,74	3.291.683.955,34	3.161.491.791,06
Titolo 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	3.930.671.752,10	3.425.822.275,65	3.502.322.275,65	3.522.322.275,65	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale titoli	24.206.917.824,18	16.218.195.148,06	15.844.328.971,27	15.707.633.558,79	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	6.713.331.820,62	3.425.822.275,65	3.502.322.275,65	3.522.322.275,65
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	24.436.416.086,69	19.905.415.026,30	19.267.488.735,07	18.999.317.514,13	Totale titoli	24.436.416.086,69	19.667.267.799,68	19.035.128.519,58	18.765.183.241,76
					TOTALE COMPLESSIVO SPESE	24.436.416.086,69	19.905.415.026,30	19.267.488.735,07	18.999.317.514,13

Per effetto di tutti gli atti di variazione adottati, i totali generali del bilancio di previsione approvato dal Consiglio regionale hanno subito un incremento come si evince dalla seguente tabella:

	PREVISIONI INIZIALI 2022	PREVISIONI DEFINITIVE 2022
ENTRATA	19.905.415.026,30	22.813.990.796,89
SPESA	19.905.415.026,30	22.813.990.796,89

I valori riferibili all'esercizio 2022 distinti per titoli, nella tabella precedente già sinteticamente rappresentati, vengono di seguito riportati ove le previsioni finali sono relative ai dati di fine esercizio post- variazioni:

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI	TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI FINALI
	FVP	132.912.696,97	702.757.199,12		Disavanzo amm.ne	238.147.226,62	238.147.226,62
	Utilizzo avanzo amm.ne	3.554.307.181,27	3.658.249.289,36		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto	0	
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.988.206.237,03	10.241.916.536,25	TITOLO 1	Spese correnti	11.258.315.366,63	12.958.468.222,02
TITOLO 2	Trasferimenti correnti	1.427.128.725,54	2.527.556.840,22	TITOLO 2	Spese conto capitale	843.507.586,69	2.053.198.468,38
TITOLO 3	Entrate extratributarie	439.714.215,85	480.218.672,23	TITOLO 3	Spese incremento att.finanziarie	400.100.000,00	400.100.000,00
TITOLO 4	Entrate in conto capitale	532.246.405,96	1.368.792.401,03	TITOLO 4	Rimborsi prestiti	3.739.522.570,71	3.734.654.309,22
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	405.077.288,03	405.077.288,03	TITOLO 5	Chiusura anticip.ricevute	0,00	0,00
TITOLO 6	Accensione prestiti	0,00	0,00				
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.425.822.275,65	3.429.422.570,65
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.425.822.275,65	3.429.422.570,65				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		19.905.415.026,30	22.813.990.796,89	TOTALE GENERALE DELLE SPESE		19.905.415.026,30	22.813.990.796,89

Dall'analisi degli accertamenti e impegni definitivi rispetto alle previsioni di entrata e poi degli accertamenti e impegni definitivi il collegio rinnova la raccomandazione, da tempo evidenziata, relativamente all'esigenza di una importante riorganizzazione volta ad individuare singoli Responsabili del procedimento ovvero di soggetti che, oltre ad amministrare le risorse, siano anche gli unici e primi attuatori delle previsioni di entrata motivate da atti giuridici e/o storici. Si ricorda l'importanza, non solo giuridica, dello stanziamento iniziale di entrata ma anche, e soprattutto, al sostanziale carattere autorizzatorio che l'entrata assume in termini di capacità e disponibilità di spesa che avviene con l'approvazione della legge di bilancio che è documento centrale per il mantenimento degli equilibri di bilancio.

La disciplina obbliga l'ente ad una attenta verifica sull'attendibilità dell'entrata, anche in linea con i principi di armonizzazione che prevedono norme molto restrittive per la previsione delle voci di entrata che non sempre sono state rilevate nelle verifiche del collegio, in piena ottemperanza ai postulati del D.Lgs. 118/2011. Il collegio ribadisce infatti l'importanza che vengano coinvolti tutti i Responsabili di settore nella valutazione delle risorse a disposizione dell'ente al fine di addivenire alla certezza dell'attendibilità della parte entrata del bilancio. Si deve sottolineare, infatti, che la mancata individuazione di singoli Responsabili del procedimento crea sulla gestione delle entrate problematiche per il corretto flusso informativo della riscossione ordinaria (accertamenti in base alla scadenza e rilevamento dei residui) nonché soprattutto sulla previsione effettuata a monte in sede di previsioni di bilancio che, di conseguenza, si riflette nella gestione finale del bilancio a rendiconto.

L'analisi degli scostamenti tra le previsioni iniziali e gli accertamenti finali delle entrate evidenzia le difficoltà dell'ente

nella costruzione di una più puntuale ed attenta programmazione.

A tal fine si riporta la tabella comparativa sempre tenendo conto delle previsioni finali:

ENTRATA				
		Previsioni iniziali LR 6/2022 Senza applicazione avanzo	Previsioni Finali	Accertamenti 2022
TITOLO I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	9.988.206.237,03	10.241.916.536,25	10.139.589.620,25
TITOLO II	Trasferimenti correnti	1.427.128.725,54	2.527.556.840,22	1.866.325.136,32
TITOLO III	Entrate extratributarie	439.714.215,85	480.218.672,23	509.183.772,28
TITOLO IV	Entrate in conto capitale	532.246.405,96	1.368.792.401,03	770.847.452,54
TITOLO V	Entrate da riduzione di attività finanziarie	405.077.288,03	405.077.288,03	170.502.807,96
TITOLO VI	Accensione prestiti	0	0	0
TITOLO VII	Anticipazioni da tesoriere	0	0	0
TITOLO IX	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.425.822.275,65	3.429.422.570,65	1.750.166.006,65
Totale		16.218.195148,06	18.452.984.308,41	15.206.614.796,00

Trasferimenti a beneficiari

Il collegio ha chiesto alla struttura di avere contezza dei trasferimenti della Regione raggruppati per beneficiario. La situazione dei trasferimenti di parte corrente è la seguente in termini di impegni:

BENEFICIARI TRASFERIMENTI CORRENTI

BENEFICIARI	Totale
AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	558.276.729,65
AGENZIA PIEMONTE LAVORO	30.617.745,56
ALTRO	381.764.000,20
ARPA AGENZIA REG.PROTEZ.AMBIENTALE DEL PIEMONTE	62.672.482,19
ARPEA-AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA	20.183.056,91
ATC	7.068.663,72
ATL	1.480.407,63
AZIENDE SANITARIE	9.499.364.652,94
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DEI DEBITI PREGRESSI DELLA REGIONE PIEMONTE	0,00
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE GESTIONE FONDI	49.731.940,31
CONSORZI SOCIO-ASSISTENZIALI	104.692.522,00
EDISU	26.000.000,00
EELL	172.547.741,47
FINPIEMONTE	30.220.486,84
IPLA - ISTITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E L'AMBIENTE S.P.A.	268.431,78
IRES	4.671.824,76
PARCHI	23.395.830,14
S.C.R. PIEMONTE SPA	15.103.813,69
Totale complessivo	10.988.060.329,79

La situazione dei trasferimenti di parte c/capitale è la seguente:

BENEFICIARI TRASFERIMENTI C/CAPITALE

Macroaggregato TOT. II	BENEFICIARIO	Importo Attuale
2030000 - Contributi agli investimenti		801.674.794,62
	AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE	44.445.965,04
	ALTRO	63.798.820,35
	ARPA	0,00
	ARPEA	59.089.739,77
	ATC	12.298.964,50
	AZIENDE SANITARIE	524.046.781,53
	EELL	71.229.166,27
	FINPIEMONTE	10.095.981,22
	Consorzi socio assistenziali	28.000,00
	PARCHI	1.606.375,94
	S.C.R	15.000.000,00
2040000 - Altri trasferimenti in conto capitale		48.207.870,46
	ALTRO	5.277.879,90
	ARPA	300.979,91
	EELL	302.820,74
	FINPIEMONTE	42.316.189,91
	PARCHI	10.000,00
2050000 - Altre spese in conto capitale		1.250.810,37
	ALTRO	1.097.609,79
	ATL	153.200,58
	S.C.R	0,00
Totale complessivo		851.133.475,45

Il collegio rileva nuovamente alcune perplessità in merito alla gestione di importanti trasferimenti soprattutto ad oggi verso ARPEA e verso FINPIEMONTE spa. Rispetto a quest'ultima partecipata ribadisce quanto già rilevato in anni precedenti, in particolare oltre alla gestione giuridica degli atti – in precedenza meglio rilevata - in relazione alle risorse trasferite ed ai “risparmi” relativi alle varie somme trasferite per svolgere le attività di esecutore materiale

dei bandi pubblicati dalla Regione evidenziando, oltre ad un complesso sistema di compensazioni per l'utilizzo di queste somme non utilizzate, una non corretta imputazione temporale dei "ri-accertamenti" delle somme in restituzione, aspetti questi che creano problemi sul principio soprattutto della competenza.

In merito ad ARPEA si rinvia a quanto inserito nel paragrafo dei Fondi comunitari ed altri, oltre a rilevare che le somme trasferite ad ARPEA sono in termini di cassa e pertanto non collimano con quanto sopra riportato nella tabella che rileva gli impegni al 31.12.2022.

Il collegio evidenzia inoltre all'ente un tema molto delicato che riguarda gli aiuti di Stato. Tale tema, infatti, manifestatosi in particolare nel periodo di emergenza covid, obbliga ad una attenta disamina dell'argomento in quanto le Corti dei conti hanno in questo ultimo periodo attenzionato in modo stringente come gli enti siano intervenuti e come a sostenere i propri organismi partecipati e se ciò sia avvenuto nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP). Si ricorda infatti che deliberazioni della Corte dei conti hanno chiarito che, nonostante il periodo di emergenza, la corresponsione delle somme nei confronti delle società partecipate non può essere motivata da cause o fattori rientranti nei rischi operativi organizzativi, ma solo eventualmente da necessari maggiori servizi e prestazioni rispetto al contratto di servizio. Sempre nel rispetto del contratto degli appalti e delle maggiorazioni massime possibili; diversamente ricadrebbero nella fattispecie degli aiuti di Stato e pertanto non permessi se non dallo Stato stesso (Deliberazione Emilia-Romagna n. 12/2023/PRSE).

Si è evidenziato infatti che la situazione emergenziale non ha derogato alle norme generali neppure a detta della Corte in relazione alla deliberazione Sezione delle autonomie della Corte dei conti n.18/2020/INPR che pareva dare apertura.

La Gestione del Bilancio

Le riforme alla contabilità finanziaria, di cui si è parlato in premessa, secondo le quali l'attività di gestione delle previsioni di competenza passa attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento per la spesa e dell'accertamento, della riscossione e del versamento per l'entrata, prevedono l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale per la rilevazione degli effetti economici e patrimoniali dei fatti gestionali; a tal proposito si rinvia ad apposito paragrafo.

Mentre la contabilità finanziaria ha natura autorizzatoria e consente la rendicontazione della gestione finanziaria, la contabilità economico-patrimoniale ha fini conoscitivi e consente la rendicontazione economico e patrimoniale.

La gestione dell'Entrata

Le risultanze tra gli stanziamenti finali, gli accertamenti di competenza a fine esercizio ed i relativi incassi sono sintetizzati nella tabella che segue:

TITOLO	ENTRATA		PREVISIONI FINALI	ACCERTAMENTI	% di Realizzo delle previsioni	RISCOSSIONI DI COMPETENZA	% di realizzo degli accertamenti
		FVP spese correnti	333.261.129,87				
		FVP spese conto capitale	369.496.069,25				
		Utilizzo avanzo amm.ne	3.658.249.289,36				
I	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		10.241.916.536,25	10.139.589.620,25	99,00%	8.784.605.729,73	86,64%
II	TRASFERIMENTI CORRENTI		2.527.556.840,22	1.866.325.136,32	73,84%	1.146.497.215,25	61,43%
III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		480.218.672,23	509.183.772,28	106,03%	406.994.705,75	79,93%
IV	ENTRATE IN C/CAPITALE		1.368.792.401,03	770.847.452,54	56,32%	156.789.219,99	20,34%
V	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARI		405.077.288,03	170.502.807,96	42,09%	167.169.630,55	98,05%
VI	ACCENSIONE PRESTITI		-	-	0,00%	-	-
VII	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		-	-	0,00%	-	-
IX	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.429.422.570,65	1.750.166.006,65	51,03%	1.709.827.823,78	97,70%
	Totale generale		22.813.990.796,89	15.206.614.796,00	66,65%	12.371.884.325,05	81,36%

Complessivamente, al 31 dicembre 2022, le entrate, accertate per euro **15.206.614.796,00**, sono state incassate per euro **12.371.884.325,05**, generando residui di competenza per euro **2.834.730.470,95**.

Richiamando il parere n. 8/2023 del collegio allegato 1 relativo al bilancio 2023-2025 il collegio ricorda che in merito alle somme in restituzione di importi sulla tassa automobilistica per maggiori benefici come previsto dai Decreti per l'annualità 2014-1015 l'ente ha optato per la compensazione sui trasferimenti.

La gestione della Spesa

La tabella che segue evidenzia le risultanze tra gli stanziamenti finali dell'esercizio finanziario 2022, gli impegni di competenza ed i relativi pagamenti.

SPESA		PREVISIONI FINALI	IMPEGNI	% di realizzo delle previsioni	PAGAMENTI DI COMPETENZA	% di realizzo dei pagamenti
TITOLO						
	Disavanzo fin.	238.147.226,62				
1	Spese correnti	12.958.468.222,02	11.794.892.126,73	91,02%	9.768.728.244,95	82,82%
2	Spese conto capitale	2.053.198.468,38	932.415.799,13	45,41%	211.653.164,66	17,74%
3	Spese incremento att.finanziarie	400.100.000,00	165.403.471,50	78,62%	165.403.471,50	52,58%
4	Rimborsi prestiti	3.734.654.309,22	314.552.236,56	8,42%	307.299.853,04	97,69%
5	Chiusura anticip.ricevute	-	-		-	-%
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	3.429.422.570,65	1.750.166.006,65	51,03%	1.532.020.608,96	87,54%
TOTALE		22.813.990.796,89	14.957.429.640,57	65,56%	11.985.105.343,11	80,13%

Le spese di competenza dell'esercizio 2022, impegnate per euro **14.957.429.640,57** sono state pagate per euro **11.985.105.343,11** generando residui passivi per euro **2.972.324.297,46**.

La gestione dei Residui (ROR) con esclusione del perimetro sanitario

L'analisi della gestione dei residui, attivi e passivi, permette di rilevare quali sono stati gli effetti prodotti dalla gestione finanziaria dell'esercizio, sia con riferimento alla formazione dei nuovi residui che allo smaltimento di quelli generati dalle gestioni precedenti.

Proprio per seguire la stratificazione e la gestione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti, il Conto del bilancio comprende due apposite sezioni (Gestione dei residui attivi e Gestione dei residui passivi) nelle quali vengono evidenziati, in relazione ad ogni capitolo del bilancio gestionale, la consistenza del residuo al 1 gennaio 2022, l'esercizio ed il capitolo di sua provenienza, le riscossioni e pagamenti effettuati, i maggiori accertamenti o impegni, le eventuali quote eliminate e la consistenza del residuo al 31 dicembre 2022.

I residui nascono dallo sfasamento, al termine dell'esercizio, della fase giuridica dell'accertamento per l'entrata e dell'impegno per la spesa con le fasi rispettivamente della riscossione e versamento per l'entrata e liquidazione, ordinazione e pagamento per l'uscita.

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non rimosse entro il termine dell'esercizio e costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

Il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 è stato adottato dalla Giunta regionale del 29 marzo 2023 con la Deliberazione n. DGR n. 5-6679 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni" rispetto alla quale il collegio ha rilasciato proprio parere favorevole (rif. allegato 1 al verbale n.6/2023 del 27 marzo 2023).

Tale parere in breve evidenziava tra le altre cose che:

1. tenuto conto della numerosità e "ricorrenza ordinaria" della presenza di residui attivi e passivi verso i Comuni del territorio, pur ritenendo legittima – peraltro normata, ed in alcuni casi prevista da direttive di atti di Giunta - la possibilità di compensazione delle partite di incasso e pagamento, tenendo conto della delibera di indirizzo dell'ente in tal senso, chiede - come già auspicato nel precedente riaccertamento - di addivenire con data 31 dicembre ad una circolarizzazione con tutti gli enti, al fine di certificare la corretta situazione creditoria e debitoria anche nei bilanci degli enti pubblici al 31 dicembre 2022;
2. si riporta che per alcune posizioni si procederà alla verifica del prudentiale inserimento in FCDE in sede di rendiconto 2022 ad esempio sarà comunque necessario per l'accertamento 3958 addivenire ad una svalutazione in FCDE di euro 2.625.253,08;
3. raccomanda di monitorare costantemente l'attività di recupero dei residui attivi mantenuti, con particolare riguardo alle annualità più remote, provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati;
4. rammentando che, seppur da qualche anno il collegio abbia invitato "l'ente a trasmettere all'Organo di revisione un resoconto motivato dell'attività svolta con periodicità almeno semestrale ...omissis..., provvedendo allo stralcio laddove si accertino le condizioni previste dai principi contabili applicati", tale relazione non risulta mai pervenuta. Si riformula l'invito ritenendo tale campo di sensibile rischio per l'ente;

5. *in merito alla bozza di delibera di Giunta pervenuta al collegio, non ancora denominata, si chiede nuovamente per il futuro di ivi inserire dettagliatamente, o almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come riportato dal collegio nella presente relazione, ed anche l'anzianità dei residui, evidenziando altresì le cancellazioni avvenute durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell'art. 63 comma 11 del D. Lgs. 118/2011, nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere dell'organo di revisione. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità che verrà evidenziata anche in rendiconto;*
6. *attuare un'operazione di controllo in merito alla gestione delle partite gestite da riscossori esterni, indagando sui tempi di affidamento del credito al soggetto esterno da parte della struttura, sulle modalità di gestione da parte dei riscossori in merito alle azioni messe in atto al fine di evitare prescrizioni dei crediti, di acquisire periodicamente gli elementi per valutare l'eventuale stralcio del credito nonché la necessaria e conseguente fase di rendicontazione;*
7. *in merito alle partite creditorie relative a procedure fallimentari in atto, il collegio ha rilevato ritardi nella valutazione della percentuale di solvibilità del credito; per questo riporterà tale analisi al rendiconto verificando l'accantonamento corretto per dette partite in FCDE. A tal fine invita nuovamente l'ente a valutare con urgenza un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto.*

Inoltre in merito al ROR il collegio ha osservato una serie di problematiche relative ai prospetti delle variazioni allegate ai ROR come verbalizzato nel verbale di seduta del 29 maggio 2023 (rif. verb. 7/2023) a cui si rinvia.

In particolare il collegio riporta che gli atti di ROR sostanzialmente nell'insieme finale evidenziavano in definitiva le seguenti risultanze, ricordando che il documento non tiene conto del perimetro sanità in quanto escluso a norma di del comma 4 secondo capoverso dell'art. 3 del D.Lgs 118/2011 e nemmeno dei residui attivi e passivi cancellati durante il 2022:

- residui attivi 2022 da mantenere euro 1.156.404.881,73;
- residui attivi ante 2022 da mantenere euro 997.023.995,34;
- e quindi per un totale di residui attivi euro 2.153.428.877,07;

- residui attivi 2022 eliminati per insussistenza euro 85.165.771,14 di cui:
- residui attivi ante 2022 eliminati euro 60.678.269,14;
- e quindi per un totale di residui attivi eliminazioni 2022 di euro 145.844.040,28;

- residui passivi 2022 da mantenere euro 1.120.524.348,64
- residui passivi ante 2022 da mantenere euro 321.196.680,77;
- e quindi per un totale di euro 1.441.721.029,41;
- residui passivi ante 2022 eliminati euro 16.962.198,63;
- residui passivi eliminazioni 2022 euro 145.798.806,52;
- e quindi per un totale di euro 162.761.005,15;

- accertamenti attivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 661.462.372,70 di cui euro 652.748.281,38 reimputati al 2023, euro 4.856.387,83 reimputati al 2024 ed euro 3.857.703,49 reimputati al 2025;
- impegni passivi re-imputati agli esercizi successivi per euro 1.339.803.663,66 di cui euro 1.316.315.818,10 reimputati al 2023, euro 18.998.098,28 reimputati al 2024 ed euro 4.456.911,70 reimputati al 2025 oltre ad euro 32.835,58 oltre per n totale 2025 e oltre di euro 4.489.747,28 nel triennio ma solo per euro 678.341.290,96 con movimenta dell'FPV.

Anzianità dei residui

La situazione dell'anzianità dei residui attivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2022 era la seguente come inserito nella deliberazione di Giunta del 29 marzo 2023 n. 5-6679 “*Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive. Modificazioni e integrazioni*”:

RESIDUI ATTIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale complessivo
1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	83.135,75		0,00	14.240.920,85	123.939.987,67	25.529.939,51	313.123.795,00	718.413.385,29	1.195.331.164,07
2	TRASFERIMENTI CORRENTI	5.882.673,53	291.285,78	267.407,00	1.739.247,23	1.016.083,93	15.889.316,49	91.648.516,90	236.373.994,12	353.108.524,98
3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	8.579.940,74	4.571.607,24	2.969.573,97	12.031.827,44	70.813.638,21	2.571.086,96	148.304.243,61	102.189.066,53	352.030.984,70
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE		4.137.889,22	7.772.171,21	406.760,12	7.758.223,33	30.872.091,85	95.264.202,24	96.095.258,38	242.306.596,35
5	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	440.139,62			9.028,50	30.000,00	194.967,40	5.546.768,04	3.333.177,41	9.554.080,97
6	ACCENSIONE PRESTITI			1.097.526,00						1.097.526,00
Totale complessivo		14.985.889,64	9.000.782,24	12.106.678,18	28.427.784,14	203.557.933,14	75.057.402,21	653.887.525,79	1.156.404.881,73	2.153.428.877,07

La situazione dell'anzianità dei residui passivi – con esclusione del perimetro sanitario - al 31 dicembre 2022 era la seguente:

RESIDUI PASSIVI

Titolo	Descrizione Titolo	2015 e precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Totale complessivo
1	Spese correnti	16.665,00	2.820.525,49	378.918,93	1.337.801,40	5.130.414,71	23.973.420,61	141.174.124,13	913.567.228,00	1.088.399.098,27
2	Spese in conto capitale	3.484.716,18	32.702.092,71	38.467.791,76	4.874.923,51	3.355.012,75	5.033.537,49	52.146.736,10	199.704.737,12	339.769.547,62
3	Spese per incremento attività finanziarie						3.300.000,00	3.000.000,00	0,00	6.300.000,00
4	Rimborso Prestiti								7.252.383,52	7.252.383,52
Totale complessivo		3.501.381,18	35.522.618,20	38.846.710,69	6.212.724,91	8.485.427,46	32.306.958,10	196.320.860,23	1.120.524.348,64	1.441.721.029,41

Il riaccertamento ordinario deve trovare specifica evidenza nel rendiconto ed è effettuato tramite un atto annuale a cui segue appunto il parere dei revisori. Poiché invece l'importo dei residui attivi e passivi cancellati e da mantenere nel rendiconto è complessivo, e tiene quindi conto anche delle somme relative alla gestione del perimetro sanitario, il Collegio ha chiesto la verifica da parte degli uffici competenti di uno schema di raccordo al fine di riconciliare l'importo iscritto a bilancio e quello da riaccertamento inserito negli atti ufficiali in sede di riaccertamento.

		di cui:		
		da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2022	2.834.730.470,95	1.156.404.881,73	40.338.182,87	1.637.987.406,35
anni pregressi	2.245.564.556,60	997.023.995,34	1.695.346,56	1.246.845.214,70
	5.080.295.027,55	2.153.428.877,07	42.033.529,43	2.884.832.621,05

		di cui:	da ROR	partite di giro	perimetro sanità
2022	2.972.324.297,46		1.120.524.348,64	218.145.397,69	1.633.654.551,13
anni pregressi	2.729.245.869,63		321.196.680,77	623.448.895,56	1.784.600.293,30
	5.701.570.167,09		1.441.721.029,41	841.594.293,25	3.418.254.844,43

RESIDUI ATTIVI ante 2022 ELIMINATI	dato da:		eliminati con ROR residui fino al 2021	eliminati in corso d'anno	sanità
	RENDICONTO				
	556.532.637,61	di cui:	60.678.269,14	46.244.611,08	449.609.757,39

RESIDUI PASSIVI ante 2022 ELIMINATI	dato da:		eliminati con ROR residui fino al 2021	eliminati in corso d'anno	sanità
	RENDICONTO				
	486.305.651,78	di cui:	16.962.198,63	12.576.867,21	456.766.585,94

PARERE RENDICONTO 2022/ 26

Il collegio rispetto a tale mole di residui attivi che l'ente non ha fatto rientrare nel ROR, per i residui attivi, in particolare, ha organizzato una riunione dedicata per la verifica delle motivazioni.

In tale riunione, verbalizzata nel verbale n. 11/2023 del 9 maggio 2023 presso la Regione il collegio ha acquisito il file richiesto nei giorni precedenti relativo all'elenco dei residui attivi cancellati. Da tale documento si è peraltro rilevato che il valore di euro 46.244.611,08 non rappresenta il totale complessivo dei residui attivi cancellati, bensì il saldo dei cancellati (pari in realtà ad euro 46.480.951,00) aumentato dei maggiori residui accertati e introitati durante il 2022 e quindi non più presenti al 31 dicembre.

La differenza pari ad euro 236.339,92 è relativa a maggiori entrate incassate nel 2022 su residui. Ove fossero stati inseriti nel ROR si sarebbero evidenziati maggiori incassi da residui con uno "sfondamento" dei rispettivi capitoli a residuo.

Si evidenzia comunque che tali controlli a campione non hanno fatto emergere a parere del collegio situazioni potenziali di danno erariale. Nonostante ciò si sono evidenziati alcuni ritardi nel sollecito dei recuperi, con evidente possibile potenziale danno erariale ove nel tempo trascorso fosse avvenuta la chiusura del soggetto giuridico beneficiario del contributo da recuperare, oltre ad alcune imprecisioni di applicazione di principi contabili.

Tenuto conto di quanto sopra, il collegio:

- A) ribadisce la necessità di addivenire *"all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario, alla acquisizione da parte dei singoli responsabili delle attestazioni con tutte le singole motivazioni nonché suggerisce, almeno per il futuro, di predisporre un atto di riaccertamento ordinario in cui venga già inserita la riconciliazione con quanto saranno le risultanze del consuntivo"*;
- B) per quanto riguarda la cancellazione di residui ante annualità in corso, si rende necessario la predisposizione di apposite determinate ben motivate, anche ai fini delle singole responsabilità, e che le stesse debbano comunque essere ricomprese nel ROR; diversamente si auspica una regolamentazione interna, peraltro assunta da altre Regione, che permettano la cancellazione definitiva contabile dei residui solo in sede di ROR così come l'inserimento di tutto quanto è relativo alla re-imputazione a FPV.

I principi riportano infatti che *"Al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso di obbligazioni da incassare o pagare necessariamente prima del riaccertamento ordinario, ovvero la tempestiva registrazione di impegni di spesa correlati ad entrate vincolate accertate nell'esercizio precedente da reimputare in considerazione dell'esigibilità riguardanti contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, è possibile, con provvedimento del responsabile del servizio finanziario, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, effettuare un riaccertamento parziale di tali residui. La successiva delibera della Giunta di riaccertamento dei residui prende atto e recepisce gli effetti degli eventuali riaccertamenti parziali"* e per analogia non si può ritenere che vengano effettuate cancellazioni di residui in corso d'anno senza motivazioni e che essenzialmente non vengano ricomprese nelle competenze di Giunta e nel preventivo controllo del collegio.

Si chiede di intervenire per il prossimo ROR così come in merito alla delibera di ROR si chiede nuovamente, per il futuro, di ivi inserire dettagliatamente, almeno per totali, le movimentazioni effettuate sui residui attivi e passivi evidenziando un raccordo con il perimetro sanitario non riaccertato, così come è stato dal collegio riportato nella presente relazione, ed anche l'anzianità dei residui, evidenziando altresì i riaccertamenti avvenuti durante l'anno ai fini del campionamento e dei controlli, tenuto conto che, a parere del collegio a norma dell'art. 63 comma 11 del D.Lgs 118/2011, nessun residuo attivo e passivo può essere variato o re-imputato ad altri esercizi – salvo quelli previsti dalla norma – senza il parere del collegio. Rispetto a ciò il collegio evidenzia una irregolarità.

Dai documenti pervenuti, in seguito a richiesta, si evidenzia che le riscossioni per annualità di provenienza – ad esclusione dell'anno 2022 - risultano le seguenti alla data di stampa pervenuta al collegio relativa ai soli residui con esclusione della sanità:

anno	Residuo al 31/12/2021 (iniziale 1/1/2022)	Eliminati in corso d'anno	Totale Incassato su Accertamento	Residuo attivo 31/12/2022 ante ROR	Cancellazioni ROR	Residuo da mantenere dopo riaccertamento ordinario 31/12/2022
2001	1.661.289,72	0,00	1.661.289,72	0,00		0,00
2002	397.982,12	0,00	397.982,12	0,00		0,00
2003	1.001.120,09	0,00	1.001.120,09	0,00		0,00
2004	615.015,59	0,00	439.102,18	175.913,41	0,00	175.913,41
2006	167.623,42	0,00		167.623,42	0,00	167.623,42
2008	0,00	0,00		0,00		0,00
2009	0,00	0,00		0,00		0,00
2010	760.000,00	0,00		760.000,00	0,00	760.000,00
2011	276,06	0,00		276,06	276,06	0,00
2012	48.454,00	0,00		48.454,00	1.932,00	46.522,00
2013	110.337,39	0,00		110.337,39	6.949,52	103.387,87
2014	0,00	0,00		0,00		0,00
2015	16.275.000,02	0,00	171.087,08	16.103.912,94	2.371.470,00	13.732.442,94
2016	12.002.409,83	36.199,92	1.811.570,64	10.154.639,27	1.153.857,03	9.000.782,24
2017	14.798.802,28	0,00	2.588.731,21	12.210.071,07	103.392,89	12.106.678,18
2018	85.337.221,85	0,00	6.008.164,67	79.329.057,18	50.901.273,04	28.427.784,14
2019	264.693.652,65	23.244.397,79	36.161.882,18	205.287.372,68	1.729.439,54	203.557.933,14
2020	443.203.354,12	413.174,32	364.455.072,67	78.335.107,13	3.277.704,92	75.057.402,21
2021	1.094.889.329,19	622.563,65	439.247.265,61	655.019.499,93	1.131.974,14	653.887.525,79
Totale	1.935.961.868,33	24.316.335,68	853.943.268,17	1.057.702.264,48	60.678.269,14	997.023.995,34

Il collegio:

- rilevando ancora una mole consistente di residui attivi ribadisce all'ente la necessità di attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote, facendo molta attenzione da parte dei Responsabili alla verifica delle prescrizioni di legge dei residui attivi, evidenziando altresì che, dalla tabella di cui sopra, si evidenzia che ad eccezione di un importo incassato relativi ad accertamenti degli anni dal 2001 al 2004 per un totale di euro 3.499.494,11 non vi sono altri movimenti mentre dal 2015 al 2021, al 31 dicembre 2022 sono stati incassati euro 850.443.774,06;

La situazione complessiva:

- al 31 dicembre 2022 divisa per annualità è la seguente partendo dalle movimentazioni dell'anno è la seguente:

anno accertamento	Residuo iniziale 01/01/2022	Maggiori / Minori Entrate	Importo Attuale	Incassato su Accertamento	Residuo da mantenere al 31/12/2022
1997	3.592.880,05	0,00	3.592.880,05	0,00	3.592.880,05
2001	1.661.289,72	0,00	1.661.289,72	1.661.289,72	0,00
2002	13.396.857,85	0,00	13.396.857,85	397.982,12	12.998.875,73
2003	1.001.120,09	0,00	1.001.120,09	1.001.120,09	0,00
2004	616.015,59	0,00	616.015,59	439.102,18	176.913,41
2005	179.821,63	0,00	179.821,63	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	633.932,77	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	173.906,92	0,00	173.906,92
2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009	1.508.224,84	0,00	1.508.224,84	0,00	1.508.224,84
2010	1.010.137,46	0,00	1.010.137,46	0,00	1.010.137,46
2011	47.959,04	-276,06	47.682,98	0,00	47.682,98
2012	1.937.453,58	-1.884.898,56	52.555,02	436,50	52.118,52
2013	26.143.516,00	-11.420.766,54	14.722.749,46	0,00	14.722.749,46
2014	922.393,55	0,00	922.393,55	0,00	922.393,55
2015	536.487.154,55	-2.399.102,89	534.088.051,66	507.488.099,50	26.599.952,16
2016	943.459.581,52	-1.276.523,13	942.183.058,39	710.117.949,42	232.065.108,97
2017	833.579.844,19	-103.989,98	833.475.854,21	712.576.131,61	120.899.722,60
2018	698.795.673,67	-50.948.550,24	647.847.123,43	603.579.028,79	44.268.094,64
2019	570.145.722,46	-24.973.837,33	545.171.885,13	69.825.132,42	475.346.752,71
2020	980.317.071,22	-5.310.076,27	975.006.994,95	668.931.091,25	306.075.903,70
2021	2.308.438.875,36	-458.214.616,61	1.850.224.258,75	845.934.874,25	1.004.289.384,50
TOTALE	6.924.049.432,06	-556.532.637,61	6.367.516.794,45	4.121.952.237,85	2.245.564.556,60

- mentre alla data del 9 maggio 2023, data di accesso presso l'ente, il collegio ha acquisito una situazione più aggiornata della movimentazione degli incassi dei residui **attivi complessivi** da cui si evince che gli incassi dal 1 gennaio 2023 alla data della comunicazione, sono i seguenti; incassi per complessivi euro 345.949.517,52 come di seguito riportato ma da cui si evidenzia che ante annualità 2014 nulla è stato recuperato nella prima parte dell'anno ad eccezione di due piccole quote pari ad euro 7.753,60 del 2011 e 2012:

Anno	Residuo da mantenere al 31/12/2022	Maggiori / minori entrate al 09/05/2023	incassati al 09/05/2023	residui al 09/05/2023
1997	3.592.880,05	0,00	0,00	3.592.880,05
2002	12.998.875,73	0,00	0,00	12.998.875,73
2004	176.913,41	0,00	0,00	176.913,41
2005	179.821,63	0,00	0,00	179.821,63
2006	633.932,77	0,00	0,00	633.932,77
2007	173.906,92	0,00	0,00	173.906,92
2009	1.508.224,84	0,00	0,00	1.508.224,84
2010	1.010.137,46	0,00	4,50	1.010.132,96
2011	47.682,98	0,00	4.576,81	43.106,17
2012	52.118,52	0,00	3.176,79	48.941,73

2013	14.722.749,46	0,00	0,00	14.722.749,46
2014	922.393,55	0,00	0,00	922.393,55
2015	26.599.952,16	0,00	34.554,63	26.565.397,53
2016	232.065.108,97	3.398,29	22.869.605,03	209.198.902,23
2017	120.899.722,60	-3.635,91	36.600,54	120.859.486,15
2018	44.268.094,64	-42.425,14	240.791,87	43.984.877,63
2019	475.346.752,71	-34.877,44	1.463.603,84	473.848.271,43
2020	306.075.903,70	-179.861,45	1.341.137,76	304.554.904,49
2021	1.004.289.384,50	-457.042,79	319.955.465,75	683.876.875,96
Totale	2.245.564.556,60	-714.444,44	345.949.517,52	1.898.900.594,64

In merito alla capacità di riscossione, il collegio ha evidenziato una scarsa capacità di riscossione di numerose tipologie di entrata riscontrate anche nelle operazioni di campionamento.

La presenza soprattutto di residui attivi, ma anche passivi, con una anzianità molto datata obbliga il collegio a richiamare nuovamente l'ente a mettere in atto ogni azione possibile per la verifica delle motivazioni, attivando procedure dedicate alla verifica della mancata prescrizione al fine di evidenziare eventuali responsabilità, non solo interne, ma anche di eventuali soggetti riscossori esterni.

Cartolarizzazione con Enti del territorio

Il collegio riporta che da tempo – tenuto anche conto delle criticità riscontrate sulle re-imputazioni soprattutto lo scorso anno - chiede una cartolarizzazione straordinaria per addivenire ad un controllo delle posizioni reciproche con gli enti locali di tutta la regione. La Regione ad oggi ha accolto solo parzialmente il suggerimento del collegio ed ha sollecitato CSI affinché lo stesso sviluppi un software/portale a questo finalizzato, rispetto a tale iniziativa il collegio ne prende positivamente atto (vedasi anche verb. 23/2023). Ad oggi CSI ha sviluppato un portale denominato "portale delle rilevazioni contabili" nel quale, abilitando inizialmente i soggetti, vengono inserite tutte le movimentazioni di dare e avere tra i soggetti terzi e la regione. Tale software permetterà nel tempo di poter immediatamente verificare la posizione di impegni/accertamenti e pertanto, conseguentemente, nel tempo i residui. Infatti è da sottolineare che l'avvio partirà senza l'inserimento del dato pregresso ma solo da tutte le movimentazioni del 2022.

Siamo stati informati che l'inserimento dei dati nel portale avviene automaticamente da CONTABILIA, pertanto non obbliga gli utenti ad alcun adempimento ulteriore che potrebbe portare anche a dimenticanze. Nel corso del 2022 il sistema è stato aperto verso le partecipate ed i comuni capoluogo per poi, una volta testato essere esteso anche a tutti i piccoli comuni del territorio.

Il collegio prende positivamente atto dell'iniziativa dell'ente che avrà sicuramente risvolti positivi in relazione a molte delle criticità riscontrate, non ultima l'impossibilità fino ad oggi di asseverare le partite di credito e debito delle partecipate ex art. 11 comma 6 lettera j del D.Lgs 118/2011. A tal fine nel 2022 è stata diramata una nota alle strutture interne, alle partecipate e ai Comuni Capoluoghi.

La Regione nel corso del 2021 e 2022 ha approcciato tramite colloqui e corrispondenza alla verifica della congruenza dell'applicazione dei principi contabili con i vari enti del territorio inviando le risultanze dei residui attivi e passivi ma non sono pervenute tutte le risposte.

Il collegio chiede che al portale venga comunque affiancata una ulteriore verifica straordinaria che permetta quantomeno di comunicare ufficialmente le spettanze degli enti del territorio al 3.12.2022. L'operazione potrebbe consistere nell'invio dell'estrazione dei residui attivi e passivi e chiedendo agli stessi di dare riscontro al fine di permettere ad entrambi di effettuare le dovute correzioni in sede 2023.

Detto procedimento di verifica logicamente non inficia le operazioni assolutamente fattibili dell'istituto della compensazione.

Residui sanità regolarizzazioni contabili

In merito alla situazione dei residui si evidenzia inoltre che durante i colloqui avuti con l'ente il collegio ha evidenziato una mole importante di residui attivi e passivi che al netto del ROR e delle partite di giro, non ricomprese, rilevava comunque una mole importante di residui della gestione Sanità.

A tal proposito il collegio è stato informato che il Fondo Sanitario viene accertato sulle tre componenti compartecipazioni IRPEF, IRAP e compartecipazione all'Iva ma poiché non tutti i flussi vengono indicati per tipologia dallo Stato, l'accertamento avviene in partite di giro per poi essere erogati quali anticipazioni. Pertanto in ottemperanza al D.Lgs 118/2021 fino a quando non pervengono i dettagli delle spettanze l'ente provvede a contabilizzarli avendo il residuo attivo aperto e il residuo passivo nelle partite di giro.

Tali importi pertanto non si rilevano dal bilancio GSA che non rileva tale mole di crediti e debiti.

Il collegio ha preso positivamente atto che sono stati regolarizzati anche nel 2022 una parte importante di tali partite come da "autorizzazioni" del Ministero dell'economia e delle Finanze relativi agli anni 2017 2020, 2021 e 2022 i cui decreti sono protocollati nel 2022.

Di seguito breve situazione delle partite regolarizzate per oltre 1,6 miliardi:

anno di chiusura	Importo	Decreto
2017	62.041.000,00	DM 50/2022 nota Prot 16054 del 27 gennaio 2023 il Ministero dell'Economia e delle Finanze
2020	291.153.097,00	DECRETO 265541 - 07/12/2022
2021	310.007.321,11	LETTERA MEF PROT. 44692 DEL 22/03/2022
2022	960.143.243,96	DECRETO 268263 - 13/12/2022
	24.812.036,50	Regolarizzazione errato versamento 2021 da parte del Ministero

Il controllo annuale deve essere comprensivo anche delle procedure adottate in merito alla Comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla "Attuazione dell'art. 77-quater del D.L. 112/2008, convertito con

modificazione nella legge 133/2008 - Situazione riepilogativa” che obbliga l’ente annualmente a modifiche tardive della chiusura del conto annuale del tesoriere.

Il Collegio sottolinea come l’analisi relativa alla gestione ed alla rendicontazione riferita ai residui, sia attivi che passivi, rivesta un ruolo di grande importanza, in quanto gli stessi incidono in modo sostanziale sulla determinazione della situazione finanziaria della Regione nonché soprattutto - come più volte evidenziato - sull’effettivo risultato di amministrazione che, unitamente alla correttezza dei vincoli di bilancio, permettono di addivenire al corretto risultato finale dell’ente e al conseguente corretto piano di rientro.

Il Bilancio di Cassa - saldo di Cassa

La salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio regionale è elemento cardine per la costante prevenzione di situazioni patologiche di dissesto finanziario.

Essa va garantita in un quadro di dinamicità gestionale che consideri tanto l’assetto delle previsioni iniziali quanto lo stato di attuazione dei programmi passando attraverso l’assestamento in sede di manovra di riequilibrio e la verifica dei risultati finali di gestione sia dal lato delle entrate che dal lato della spesa.

Affinché il bilancio di cassa rispetti “l’equilibrio” è necessario che il totale delle erogazioni previste in bilancio non sia superiore al totale degli incassi previsti aumentati della giacenza del fondo di cassa iniziale.

Il saldo di cassa definitivo al 31/12/2022, come evidenziato anche dai tabulati definitivi del tesoriere, risulta così determinato:

	In conto		Totale
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1 gennaio 2022			229.498.262,51
Riscossioni	4.121.952.237,85	12.371.884.325,05	16.493.836.562,90
Pagamenti	4.642.756.875,20	11.985.105.343,11	16.627.862.218,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2022			95.472.607,10

Il collegio ha verificato che sono state definitivamente emesse n. 33.733 reversali e n. 39.844 mandati e che tali atti sono stati verificati anche nelle scritture contabili dell’ente; le carte di lavoro sono state acquisite dal collegio anche durante la verifica del IV trimestre 2022. Poiché nel verbale 2/2023 la verifica del IV trimestre la tesoreria della Giunta è stata rinviata in quanto l’ente era impegnato in attività di chiusura del riaccertamento, la stessa è avvenuta con verbale 11/2023 del 9 maggio 2023 pertanto, in tale data, erano già state recepite le necessarie modifiche conseguenti alla comunicazione del MEF pervenuta con prot. 27264/A110000 del 28 aprile 2023 che rilevava, sul 2022, una regolarizzazione di euro 960.143.243,96. L’ente aveva pertanto già emesso le reversali dalla n. 33.717 alla n. 33.733 e mandato di pari importo n. 39.844 per regolarizzare le partite con la sanità relative alle somme anticipate.

L'andamento della cassa dell'ultimo triennio risulta il seguente:

	2020	2021	2022
Fondo cassa complessivo al 31/12	210.549.553,59	229.498.262,51	95.472.607,10
Oltre alle giacenze sui c/c postali	5.399.208,64	3.281.360,48	3.298.553,06

In riferimento alla cassa il collegio, preso atto della consistenza finale della liquidità di euro 95.472.607,10, pur rilevando ulteriori euro 3,3 mil circa sui conti correnti postali, tenendo anche conto delle risultanze dell'indice di tempestività dei pagamenti, evidenzia che la consistenza di cassa deve essere ritenuta un indicatore significativo delle difficoltà della gestione di competenza e la sua analisi consente agli enti di anticipare l'analisi delle criticità attivando politiche di gestione che consentano di affrontare in anticipo problematiche importanti (come indicato recentemente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 9/2020 facendo proprie le osservazioni della sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna).

Si rileva che la cassa della Regione Piemonte è di scarsa consistenza rispetto alle dimensioni della regione.

Inoltre in merito alle giacenze sui c/c ordinari, pur prendendo atto del netto miglioramento e delle procedure condivise con gli uffici, si rileva la necessità di addivenire al riversamento sulla tesoreria per quanto possibile entro il 31 dicembre in quanto le quantità non riversate – pari al 31 dicembre ad euro 3.298.553,06 – rappresentano importi comunque consistenti seppur in trend notevolmente decrescente rispetto agli anni precedenti, e in linea con il 2021, grazie anche alla sensibilizzazione degli uffici. Questo valore deve tendere a zero al fine di una corretta rappresentazione della cassa dell'ente.

Il collegio prende inoltre atto che tale dato di euro 3.298.553,06 è stato riscontrato e coincide con la propria verifica di cui al verbale n. 2/2023 che al 31 dicembre 2022 che riporta i seguenti saldi sui singoli c/c:

ccp	oggetto	Incassi al 31/12/2022
165100 saldo al 25/10/2022 e successiva chiusura	tassa conc.reg.caccia	2.683,17
10531101	add.imposta gas	136.149,10
15395106	tasse conc.reg.meccanizzate	3.598,83
22207120	canoni per uso pert.idrauliche	978,30
26103143	sanz.amministrative	3.348,07
79017737	tassa contr.fitosanitari	3.688,29
10364107	tesoreria regione piemonte	8.062,97
22208128	canoni per uso acque pubbliche	41.787,48
37616703	tasse autom online	256.515,53
4101	tassa di circolazione	2.789.403,79
1049335720	versamenti pago Pa	5.119,87
1031379470	tassa automobilistica accertamenti gestione ex Gec	1.027,22
60767258	interr.tassa autom.	17.869,69
1018526952	tassa automobilistica accertamenti/rate	28.320,75
SALDO AL 31.12.2022		3.298.553,06

Nonostante ciò il collegio prende atto che nella situazione patrimoniale tale dato non coincide essendo rilevati euro 3.296.270,07. Il collegio ha chiesto delucidazioni alla struttura che ha evidenziato che la differenza di euro 2.282,99 è relativa ad una serie di motivazioni di seguito schematizzate:

C/C Postale		motivazione	totale CONTI al 31/12/2022 DA RETTIFICARE
CONTI DA VERBALE n. 2/2023	3.298.553,06		
N. CCP 165100	- 2.683,17	tassa concessione regionale caccia. Conto chiuso al 22/10/2022 pertanto al 31/12/2022 saldo pari a zero	-2.683,170
N. CCP 10531101	0,03	differenza conto 10531101 errore di battitura	136.149,13
N. CONTO 1051324950	400,15	per evitare che il conto vada in rosso occorre effettuare un versamento per coprire gli oneri statali	400,15
TOTALE CCP IN CONTABILITA' ECONOMICA	3.296.270,07		

Il collegio prende atto di quanto sopra e procederà in sede di chiusure ad effettuare ulteriori controlli tenuto conto delle differenze rilevate e dell'invio di un estratto conto a ottobre anziché al 31.12 riportato nel proprio verbale di verifica del IV trim 2022. Fatte le dovute riconciliazioni il dato coincide.

Il Collegio pertanto, anche in ossequio ai principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali, ha effettuato le seguenti verifiche:

- il fondo cassa del tesoriere al 31 dicembre e quello risultante dal prospetto SIOPE coincide con quanto riportato nelle scritture contabili dell'ente locale;
- è stata assunta la delibera della Giunta regionale n. 32 - 4349 del 16 dicembre 2021 per l'autorizzazione dell'anticipazione di tesoreria per il 2022 in ottemperanza all'art. 69 comma 9 del D.Lgs 118/2011 che prevede una richiesta di anticipazione di euro 500.000.000,00 nei limiti previsti dalla normativa a norma dell'art. 69 comma 9 del D.Lgs. 118/2011 rispetto alla quale si suggerisce di inserire nel testo sempre il conteggio effettuato del limite massimo richiedibile nonostante il collegio abbia verificato che a preventivo tale valore era rispettato;
- nel 2022 l'ente non ha usufruito dell'anticipazione di tesoreria e non ha contratto nuovo debito.

Il collegio inoltre prende atto, ed ha acquisito copia, della determinazione di parifica avvenuta con atto DD n.375/A1102A/2023 del 18 aprile 2023 per l'anno contabile 2022 relativamente del Tesoriere Unicredit Banca S.p.a..

Si rinvia a quanto inserito nel paragrafo relativo alla "tempestività dei pagamenti".

Agenti contabili conto annuale e parifica

Richiamando il proprio verbale 10/2023 - allegato 1 del 4 maggio 2023 si evidenzia che a norma dell'art. 139 del D.Lgs.174/2016 in data 20 aprile 2023 è pervenuta a mezzo pec, la nota di "Trasmissione determinazioni parifica conti giudiziali agenti contabili - anno 2022" a firma del Responsabile di procedimento nella persona del Dirigente del settore Ragioneria con le copie conformi all'originale delle seguenti determinazioni di parifica dei conti giudiziali degli agenti contabili, consegnatari azioni e beni:

ATTO DI PARIFICA	OGGETTO ATTO
DD 163/A1102A/2023 del 27/02/2023	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale Centrale – anno contabile 2022
DD 158/A1102A/2023 del 27/02/2023	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali – anno contabile 2022
DD 375/A1102A/2023 del 18/04/2023	Parifica del conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2022
DD 377/A1102A/2022 del 18/04/2023	Parifica del conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno contabile 2022
DD 163/A1102A/2023 del 27/02/2023	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 01/01/22- 06/02/22)
DD 162/A1102A/2023 del 27/02/2023	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 07/02/22-25/04/22)
DD 157/A1102A/2023 del 27/02/2023	Parifica del conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 26/04/22-31/12/22)
DD 373/A1102A/2023 del 18/04/2023	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno contabile 2022
DD 376A1102A/2023 del 18/04/2023	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno 2022
DD 374/A1102A/2023 del 18/04/2023	Parifica del conto della gestione dell'agente contabile Agenzia Entrate - anno 2022

Infatti con DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 la Giunta ha provveduto a nominare il RUP che ha effettuato l'iter sugli agenti contabili.

Il collegio nel 2022 ha effettuato periodicamente le verifiche di legge relative agli agenti. Si deve preliminarmente rilevare che gli agenti contabili della regione, seppur così denominati, nella quasi totalità non maneggiano denaro contante bensì utilizzano c/c dedicati ove quindi i movimenti sono del tutto tracciati.

Unica cassa che maneggia denaro, ma di importi molto esigui è quella del sub-agente dell'avvocatura. Per le verifiche effettuate nel 2022 si è dovuto tenere conto *Regolamento regionale 27 dicembre 2021 n. 15/R "servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili"* approvato con determina DD25/A1102A/2022 del 27 gennaio 2022 e dell'art. 40 quinquies punto 1 lettera a) e della legge istitutiva del Collegio dei Revisori che nel disciplinare le funzioni prevede ogni trimestre il collegio effettua le verifiche di cassa degli agenti contabili nominati con cadenza almeno trimestrale il collegio ha sempre adempiuto a quanto si sua spettanza.

Con DGR 18-4554 del 21 gennaio 2022 (come da nostro verbale rif. n.11/2022) l'ente ha definito i fondi delle casse economali e come si desume anche dalla DD 15/A1102A/2022 del 26 gennaio 2022 per il 2022 gli agenti contabili

sono stati i seguenti. In merito si raccomanda di addivenire alle comunicazioni alla Corte dei conti a norma dell'art. 138 del D.lgs 174/2016.

funzione	determinazione di nomina agente	agente	sub-agente
Cassa economale centrale	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	d.ssa Milazzo Giovanna atto di nomina 35 del 1 marzo 2017 rinnovata con DD 732A1111C/2020 del 3 dicembre 2020
Avvocatura (sub agente)			d.ssa Crisitna Torchio e Daniela Romano atto di nomina DD 28/A1000A/2022 del 28 gennaio 2022 Reg. cassa economale
Cassa economato Museo scienze naturali	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Dott. Marco Chiriotti	Dott.ssa Annalaura Pistarino Determina 133/A2006B/2020 del 23 giugno 2020
Cassa economato Bruxelles	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 DGR 18-2799 del 22 gennaio 2021 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	dott. Donati Davide	d.ssa Rinaldi Silvana atto di nomina 31 del 8 marzo 2017 (sanata con atto di nomina DD 59/A2015A/2021 del 21 aprile 2021)
Consegnatario azioni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni DDA11-192 del 12 maggio 2020 Regolamento regionale servizio cassa economale e compiti agenti e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	d.ssa Erminia Garofalo	-
Consegnatario beni	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 (dirigenti pro-tempore dei settori) e individuazioni e DDA11-539 del 15 ottobre 2020 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	Ing. Siletto Alberto	-
SORIS spa – riscossore	DGR 31-1348 del 8 maggio 2020 e DD 615 A1103A del 29 dicembre 2016 e DD27/A1102A/2021 del 26/01/2021	-	-
Agenzia entrate	-----	-	-
Tesoreria Regionale	Scadenza 30.06.2023 DGR 31-1348 del 8 maggio 2020	-	-

Si ritiene organizzativamente importante, ai fini di una più puntuale rendicontazione, di addivenire ogni anno da parte della Giunta, anche solo per confermare i soggetti, all'individuazione degli agenti contabili a inizio anno ivi inserendo anche i nominativi e non solo la denominazione dei dirigenti pro-tempore responsabili, ricordando i contenuti degli artt. da 138 a 141 del D. Lgs. 174/2016 con raccomandazione di inviare loro tutti gli atti attinenti il loro mandato.

I conti annuali risultano pervenuti all'Ente come di seguito:

protocollo partenza consegna conto annuale	Oggetto atto (nominativi vedasi DD-A11 n. 192)
Prot n.00006114/2023/A11000 del 26/01/2023	Conto giudiziale della Cassa economale Centrale - anno contabile 2022
Prot n.00001101/2023 del 25/01/2023	Conto giudiziale della Cassa economale del Museo Regionale di Scienze Naturali - anno contabile 2022
Prot. 7219 del 28 aprile 2022 poi sostituito per errore materiale Prot n.00001710/2023 del 31/01/2023	Conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 01/01/22-06/02/22)
Prot n.00001614/2023 del 30/01/2023	Conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 07/02/22-25/04/22)

Prot n.00001040/2023 del 19/01/2023	Conto giudiziale della Cassa economale di Bruxelles – anno contabile 2022 (periodo 25/04/22-31/12/22)
Prot n.00009926/2023 del 01/03/2023	Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario delle azioni - anno contabile 2022
Prot n.00025167/2023 del 13/04/2023	Conto della gestione dell'agente contabile consegnatario dei beni - anno contabile 2022
Prot n. 0004944/2023 del 30/01/2023 integrato da nota pec del 06/04/2023	Conto del Tesoriere Unicredit Banca S.p.A. – anno contabile 2022
Prot n. 00010219/2023 del 31/01/2023	Conto giudiziale dell'agente contabile Soris S.p.A. – anno 2022
Prot. di ricezione (esterno) n. 00012108/2023 del 21/01/2023	Conto giudiziale dell'agente contabile Agenzia delle Entrate – anno 2022

Visto il parere Corte Conti – Sezioni Riunite n. 2/2018/Cons. del 15 febbraio 2018 da cui si evince che nel caso dell'art. 137 e seguenti del D.Lgs 174/2016 secondo la Corte l'organo competente ad effettuare i riscontri di natura amministrativa e contabile *“dovrebbe essere”* il collegio dei revisori dei conti in quanto ad esso si *“riconde la normale attività di revisione assegnata allo stesso ai sensi del D.Lgs 123/2011, art. 20”* e tento conto che tale impostazione sembra comunque in linea con la recentissima Circolare n.1/2021 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna, il collegio in data 4 maggio 2023 ha rilasciato con verb. 10/2023 allegato 1 la propria Relazione sulle parifica del conto della Regione Piemonte di cui all'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016.

Come riportato in tale parere il collegio, rispetto ai conti annuali, evidenzia che due dei conti, riguardo al contenuto dell'art. 139 comma 1 del D. Lgs. 174/2016, sono stati consegnati con ritardo agli uffici e in particolare al soggetto responsabile del procedimento. Per il 2022 i conti annuali sono stati consegnati entro i termini di legge ad eccezione del tesoriere e di un solo agente che è andato oltre i termini di qualche giorno.

A tal proposito il collegio ha rilevato che per le casse economali l'art.12 del Regolamento regionale recante *“Servizio di cassa economale e compiti degli agenti contabili”* prevede un termine ridotto a 31 giorni (allineati invece al TUEL seppur non applicabile) anziché i sessanta previsti dal D.Lgs 174/2016. Si suggerisce di valutare se tale termine ridotto - rispetto agli obblighi di legge - sia utile all'organizzazione dell'ente o se determini difficoltà di adempimenti nei termini da parte degli agenti. Certo è che il procedimento di parifica deve chiudersi prima del DDL al rendiconto. Inoltre il collegio ha chiesto che si ottemperi a norma dell'art. 11 comma 1 del regolamento delle cassa economale all'invio formale trimestrale (entro il 10 del mese successivo) del rendiconto delle spese sostenute da parte della cassa economale pur certificandone l'acquisizione per ogni trimestre in sede di verifica.

Il collegio ricorda che a norma dell'articolo 139 comma 1, in caso di cessazione della gestione, anche per modifiche di funzioni, tale adempimento spetta entro 60 giorni al soggetto fino ad allora incaricato; tale atto è a garanzia anche di corretti passaggi di consegna e di eventuali attribuzioni di responsabilità.

A tal proposito si prende atto che il nuovo regolamento, pur non prevedendo i termini di rilascio, pur previsti nell'art. 139 del sopracitato D.Lgs, all'art. 6 disciplina come debbano avvenire i passaggi di consegna tra i vari agenti. Si ricorda

pertanto agli agenti contabili il rispetto ossequioso del dettato normativo e dei tempi ivi inseriti richiamando in particolare il contenuto dell'art. 140 comma 4 e 141 del D.Lgs 174/2016.

Si evidenzia inoltre che a norma dell'allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011 è necessario provvedere al riversamento in Tesoreria di tutte le somme giacenti sui c/c entro il 31 dicembre. Si rinvia a tal proposito alle raccomandazioni inserite nella parte dedicata alla cassa.

Si evidenzia comunque che gli agenti contabili hanno correttamente riversato le somme in tesoreria entro il 31 dicembre come si evince dalle singole dichiarazioni redatte su modello regolamentare con le particolarità previste per i riscossori coattivi esterni ad eccezione di una piccola somma relativa all'agente cassa Bruxelles versata a gennaio nonostante nel rendiconto non sia evidenziato in modo palese ma comprensibile; si è rilevato inoltre che le uniche somme rimaste a credito sui conti dei singoli agenti vengono riversate, trattandosi di piccole e sole competenze di fine anno, dagli uffici della ragioneria sul conto di tesoreria.

Il collegio evidenzia di aver già proceduto a rilasciare parere ai sensi dell'art. 139 comma 2 del D.Lgs 174/2016 anche per il Consiglio verbale n. 9/2023 allegato 1 del 13 aprile 2023.

Il risultato della gestione di competenza

L'esercizio finanziario 2022 chiude con un risultato di pura competenza positivo di euro 149.143.377,53 come di seguito rilevato:

2022	
Accertamenti di competenza (+)	15.206.614.796,00
Impegni di competenza (-)	14.957.429.640,57
Risultato di competenza	249.185.155,43
(+) FPV iscritta in entrata al 1.1.	702.757.199,12
(-) FPV confluito nel FPV al 31.12	802.798.977,02
Saldo gestione di competenza	149.143.377,53

Il collegio evidenzia che con l'introduzione del meccanismo del FPV tale dato dovrebbe essere meglio analizzato così come è necessario rilevare che in generale devono essere prese in considerazione anche le somme eventualmente applicate dell'avanzo.

Il collegio evidenzia che l'utilizzo dell'avanzo è stato effettuato nei limiti previsti dalla legge in euro 3.658.249.289,36 come si evince dai prospetti di bilancio nel quadro riassuntivo e nel monitoraggio del saldo 2022. Si ricorda, come inserito nel parere all'assestamento del bilancio, che in attuazione dell'articolo 1, commi 897 e segg. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), in presenza di un risultato di amministrazione presunto relativo all'esercizio precedente negativo (lettera A del prospetto del risultato di amministrazione allegato al rendiconto), il limite massimo per l'utilizzo nel primo esercizio del bilancio di previsione della quota accantonata e vincolata è pari alla somma delle quote annuali iscritte in spesa per il ripiano del disavanzo risultante al 31 dicembre 2014 e del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui 2015, che per il Piemonte per il 2020 era pari ad euro 106.963.014,91 mentre per il 2021 è pari ad euro 103.942.108,09 in seguito alla rideterminazione del piano di rientro da disavanzo avvenuto con DGR 120-3140 oltre ad euro 12.570.486,24 di avanzo applicato con la L.R. 21/2021 del 29 luglio 2021 a norma dell'art. 1 comma 823 della L. n. 178 del 30 dicembre 2020.

Per il 2022 tale importo è pari a complessivi euro 103.942108,09.

Il risultato di amministrazione

Al fine di esprimere la misura delle risorse finanziarie utilizzabili alla chiusura dell'esercizio è fondamentale ricostruire la situazione amministrativa, vale a dire il quadro riassuntivo della gestione finanziaria di competenza e dei residui e quindi determinare il risultato di amministrazione (art. 33 L.R. n.7/2001).

L'Organo di revisione ha verificato che il risultato di amministrazione dell'esercizio 2022, comprensivo dei FF.PP.VV., presenta un disavanzo di primo livello di euro **1.328.601.509,46** come risulta dai seguenti elementi a norma dell'art. 42 comma 1 del D.Lgs 118/2011.

Inoltre presenta, in seguito alle valutazioni della Giunta dei vincoli, accantonamenti un risultato di secondo livello di euro – 5.342.969.584,20 come di seguito dimostrato.

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				229.498.262,51
RISCOSSIONI	(+)	4.121.952.237,85	12.371.884.325,05	16.493.836.562,90
PAGAMENTI	(-)	4.642.756.875,20	11.985.105.343,11	16.627.862.218,31
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			95.472.607,10
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			95.472.607,10
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.245.564.556,60	2.834.730.470,95	5.080.295.027,55
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.729.245.869,63	2.972.324.297,46	5.701.570.167,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			391.741.096,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			411.057.880,31
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			-1.328.601.509,46
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				340.100.270,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)				9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità				3.420.102.062,74
Fondo perdite società partecipate				2.869,25
Fondo contezioso				39.291.054,40
Altri accantonamenti				52.845.253,23
Totale parte accantonata (B)				3.861.560.349,32
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				2.839.314,88
Vincoli derivanti da trasferimenti				127.065.861,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				19.267.795,31
Altri vincoli				0,00
Totale parte vincolata (C)				150.856.632,15
Parte destinata agli investimenti				
Totale parte destinata agli investimenti (D)				1.951.093,27
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)				-5.342.969.584,20
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto				0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare				

Sulla base dei prospetti sopra riportati emerge un risultato della gestione finanziaria negativo ed un lieve miglioramento del disavanzo - risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente. Infatti, di seguito, si evidenzia l'evoluzione dell'ultimo triennio del risultato di amministrazione:

	2020	2021	2022
Risultato d'amministrazione (A)	-1.536.011.077,69	-1.407.517.901,16	-1.328.601.509,46
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	4.128.998.851,40	3.959.218.979,00	3.861.560.349,32
Parte vincolata (C)	238.358.374,82	212.428.837,39	150.856.632,15
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	1.951.093,27	1.951.093,27
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	-5.903.368.303,91	-5.581.116.810,82	-5.342.969.584,20

In merito al miglioramento, come spesso insiste il collegio – dettato anche dalla parte accantonata - è necessario ribadire l'importanza del corretto calcolo dei fondi ma anche delle corrette valutazioni degli accantonamenti fondo rischi contenzioso e passività potenziali in quanto potrà ritenersi in avanzo solo un ente che abbia un risultato positivo dopo tutti gli accantonamenti e vincoli e destinazioni delle quote di avanzo e di conseguenza solo con la corretta valutazione di tali fondi sarà possibile evidenziare il corretto risultato del disavanzo.

Stesse considerazioni per un ente in disavanzo che sta ripianando lo stesso in quote annuali.

Infatti l'importanza delle corrette imputazioni e calcolo degli accantonamenti consiste anche nella corretta valutazione del **disavanzo** da ripianare, ai fini della verifica della correttezza e capienza della quota annuale per il piano di rientro.

Il collegio ricorda infatti l'operazione effettuata dall'ente negli anni passati a norma dell'art. 111 comma 4 bis del "Cura Italia" tenuto conto che detto articolo riporta al comma 4-bis. *"Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi"*.

Relativamente al disavanzo di amministrazione il Collegio segnala che ricorre la fattispecie di cui al comma 12, dell'articolo 42 del D. Lgs 118/2011 che recita: *"L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1 a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'articolo 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.*

Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.”Già nelle precedenti relazioni al rendiconto il collegio inseriva alcune considerazioni nella parte osservazioni e suggerimenti della stessa, tenuto conto della delicatezza di questo art. 111 comma 4 bis e della sua ratio giuridica e medesime considerazioni sono state riportate nel parere all’assestamento 2022 (rif. verb. 14/2022).

Si ricorda che la manovra conseguente dell’ente ha avuto quale risultato l’evidenziazione del maggior ripianamento nell’allegato di bilancio del rendiconto 2019 che è stato riapprovato in sede di assestamento 2020 (allegato denominato in legge n. 26) al solo fine di evidenziare che vi era stato un recupero del disavanzo tra euro 376.627.815,95 e l’ammontare di euro 325.272.399,91 pari alla quota di rientro obbligatoria, e quindi per una maggiore disponibilità di euro 51.355.416,04. A detta evidenziazione, che appariva solo di tipo espositivo, l’ente durante il 2020 con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto *“Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 a seguito dell’attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell’articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2019)”* ha deliberato sostanzialmente la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinta:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	325.272.399,91

Poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo inferiore, assestandosi ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04, l’ente seppur inizialmente non ritenesse di applicare la possibilità concessa dall’art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo in 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità

annuale di spesa di circa 3 mil di euro. Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, divenuta poi L. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198".

Pertanto per il 2021 la copertura, come da atti della regione, è stata la seguente per ogni annualità, in coerenza del piano allora approvato; tale dato infatti è quanto appostato in sede di L.R. 8 del 15 aprile 2021 al bilancio 2021-2023:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,09

L'entrata in vigore dell'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 con decorrenza 1 gennaio 2022, ha sostituito l'art. 1 comma 458 della L.190/2014 prevedendo sostanzialmente la chiusura della gestione commissariale e stabilendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti nei confronti dello Stato. In tal modo ha disciplinato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs 35/2013 secondo le modalità previste dall'art. 1 commi da 692 a 700 della L. 208/2015 in luogo dell'ormai superato art. 1 comma 701 della L. 208/2015 inerente alla gestione commissariale.

Con la DGR 16-4749 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto "Proposta di modifica della deliberazione di Consiglio regionale 18 febbraio 2021 n. 120-3140 quale presa d'atto dell'art. 1 comma 603 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" proposta al Consiglio che ha deliberato con deliberazione n. 202-8317 del 20 aprile 2022 si è sostanzialmente venuta a modificare una delle componenti del rientro da disavanzo costituente il fondo anticipazione di liquidità, restando invece invariate le restanti voci, e pertanto la somma prevista in base ai nuovi conteggi e metodo di rientro (comma 700 della L. 208/2015) è risulta in diminuzione come di seguito evidenziato e come inserito nella L.R. 6/2022 del 29 aprile 2022 al bilancio 2022-2024:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		134.405.118,53
	Totale	238.147.226,62

Di seguito evidenziato e come inserito nella L.R. 6/2023 del 24 aprile 2023 al bilancio 2023-2025 la copertura futura:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	Totale	232.360.215,49

Il collegio ha già espresso le proprie perplessità in merito nei precedenti pareri pertanto qui nulla viene riportato a tal proposito.

Avanzo presunto

L'ente con delibera di Giunta n. 28-6472 del 30 gennaio 2023 pervenuta a mezzo mail in data 01 febbraio 2023 aveva definito il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 42 comma 9 del D.Lgs 118/2011 quale adempimento a norma dell'art. 42 comma 8 e 9 del D.Lgs 118/2011.

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2022	= 1.407.517.901,16
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2022	702.757.199,12
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2022	15.995.404.653,70
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2022	16.493.047.580,28
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	473.226.875,54
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2022	
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2022	451.183.980,48
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2022	= 1.224.446.523,68
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
+	Incremento dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2022	-
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2022	124.977.743,48
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022	= 1.349.424.267,16
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Parte accantonata		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	356.912.790,49
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	9.221.621,01
	Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti	3.420.102.062,74
	Fondo perdite società partecipate	2.869,25
	Fondo contenzioso	39.291.054,40
	Altri accantonamenti	31.130.043,00
	B) Totale parte accantonata	3.856.660.440,89
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	2.808.461,54
	Vincoli derivanti da trasferimenti	113.886.365,45
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.683.660,58
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.555.295,31
	Altri vincoli	
	C) Totale parte vincolata	134.933.782,88
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata agli investimenti	1.951.093,27
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	= 5.342.969.584,20
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2022		
Utilizzo quota vincolata		
	Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-
	Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	-
	Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-
	Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-
	Utilizzo altri vincoli	-
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	-

Tali risultanze nel complesso riportano al medesimo dato del risultato definitivo finale di secondo livello di euro – 5.342.969.584,20 seppur partendo da un presunto risultato di primo livello diverso. Di seguito si riporta lo schema del risultato presunto. Tale risultato potrebbe far presumere un non puntuale conteggio dei Fondi seppur il collegio durante gli incontri è stato informato che per opportunità l'ente ha arrotondato per eccesso le parti accantonate in via prudenziale per evitare ulteriori modifiche.

Il collegio continua comunque ad avere perplessità in merito.

Tornando al risultato di amministrazione definitivo, è necessario effettuare una attenta disamina degli accantonamenti e dei vincoli per addivenire alla effettiva coerenza del dato finale di disavanzo da ripianare.

Si rileva infatti, come spesso evidenziato, che la non corretta appostazione e calcolo di dette partite permette all'ente di eludere le coperture dei disavanzi e di utilizzare una capacità di spesa non effettiva che nel tempo porta ad ulteriore disequilibrio.

Di seguito si riportano le considerazioni in merito al risultato dell'esercizio.

✓ **ACCANTONAMENTI (totale euro 3.861.560.349,32)**

- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022: euro 340.100.270,37;
 - Accantonamento residui perenti al 31/12/2022: euro 9.218.839,33;
 - Fondo anticipazioni liquidità: euro 3.420.102.062,74;
 - Fondo perdite società partecipate euro 2.869,25;
 - Fondo contenzioso: euro 39.291.054,40;
 - Altri accantonamenti: euro 52.845.253,23;
- rispetto ai quali lo scrivente collegio effettuerà le dovute osservazioni in sede di rendiconto.

✓ **parte VINCOLATA (totale euro 150.856.632,15)**

- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili: euro 2.839.314,88;
- Vincoli derivanti da trasferimenti: euro 127.065.861,38;
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui: euro 1.683.660,58;
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente euro: 19.267.795,31;
- Altri vincoli: 0,00

✓ **parte DESTINATA agli investimenti**

- pari ad euro 1.951.093,27

A) parte ACCANTONATA

PARTE ACCANTONATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022	330.094.640,49	340.100.270,37
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)	9.221.621,01	9.218.839,33
Fondo anticipazioni liquidità	3.554.307.181,27	3.420.102.062,74
Fondo perdite società partecipate	2.869,25	2.869,25
Fondo contenzioso	34.462.623,98	39.291.054,40
Altri accantonamenti	31.130.043,00	52.845.253,23
B) Totale parte accantonata	3.959.218.979,00	3.861.560.349,32

Fondo crediti dubbia esigibilità

Relativamente al fondo crediti dubbia esigibilità il collegio, preso atto del calcolo effettuato dall'Ente norma dell'articolo 46 comma 2 del D.Lgs 118/2011 e del principio contabile 4/2 punto 3.3., sottolinea l'importanza del corretto calcolo del fondo svalutazione soprattutto per un ente che presenti un disavanzo.

Il fondo risulta accantonato per 340.400.270,37, contro 330.094.640,49 dell'esercizio 2021, contro 261.076.695,35 dell'esercizio 2020.

Ai fini della quantificazione del fondo crediti si evidenzia che alcune poste erano e sono ancora ad oggi, a dire dell'ente per un principio di prudenza, accertate per cassa e quindi tutte le voci sono state calcolate in ottemperanza alle modalità previste dal principio contabile applicato. Si prende positivamente atto della ricezione del prospetto del calcolo dell'FCDE utilizzato dall'ente da cui si evince che il calcolo "matematico" è coincidente con l'importo accantonato. Nonostante ciò il collegio vuole evidenziare che alcune voci essendo accertate per cassa – non prevedendo residui - migliorano nella sostanza la percentuale di capacità di riscossione e nemmeno sono state individuate voci aggiuntive che, seppur non obbligatorie, avrebbero dovuto essere attenzionate per la tipologia di entrata.

Si rileva inoltre che per quanto riguarda i crediti PNL Finpiemonte si rinvia al paragrafo che segue mentre in questa sede è necessario rilevare quanto segue.

Il collegio durante i controlli di periodo ha richiesto all'ente, anche a seguito delle verifiche di ROR, un controllo puntuale delle pratiche in essere di insinuazione al passivo e delle varie posizioni di crediti vantati dalla regione nelle procedure concorsuali.

Come inserito nei verbali di verifica dell'anno scorso, il collegio ha preso atto che - dalle informazioni ricevute relativamente alle richieste dell'iter amministrativo intrapreso dall'ente per le insinuazioni al passivo - ogni settore provvede in autonomia, non facendo ricorso al Settore Advocatura interna, alla predisposizione e al deposito delle insinuazioni relative ai crediti. L'Advocatura interviene unicamente in fase di eventuali opposizioni allo stato passivo.

Il collegio ha evidenziato da subito di non ritenere organizzativamente adeguata detta procedura, ritenendo a proprio giudizio che stante la specificità della materia e la richiesta di specifiche competenze, oltre che al fine di dare uniformità e puntualità alle richieste di insinuazione e poter seguire le stesse nel corso della procedura, queste dovrebbero essere gestite tutte dal settore Advocatura.

Conseguentemente alle operazioni di verifica del ROR e all'imminente controllo dell'FCDE di DDL rendiconto 2021, il collegio aveva chiesto di avere l'elenco di tutte le insinuazioni al passivo in essere riconducibili alla Regione. La struttura ha prontamente risposto consegnando le posizioni al collegio dei revisori evidenziando oltre 250 posizioni con un totale di oltre 8 MIL di credito, principalmente ammesse in privilegio – il cui grado di privilegio ad oggi non risulta specificato.

Per il 2022 son state effettuate le medesime verifiche ed è stato acquisito un nuovo file relativo alle posizioni

delle insinuazione allo SP che evidenzia n. 273 posizioni per un totale di euro 8,8 milioni.

Il collegio prende atto che diversamente dall'anno precedente tali posizioni, ove presenti in bilancio quali residui attivi, sono state tutte accantonate ad FCDE con maggiori percentuali di svalutazione pari al 100%. Si prende positivamente atto che gli uffici hanno accolto le richieste del collegio dello scorso rendiconto.

Si rileva inoltre che alcune posizioni sono state attenzionate durante le verifiche di ROR per il campionamento effettuato. In particolare il collegio per il residuo del capitolo 3958 – relativo ad una somma inserita nello stato passivo di un fallimento - ha evidenziato la necessità di addivenire ad una svalutazione in FCDE di euro 2.625.253,08 tenuto conto che in ROR tale residuo non era stato svalutato come invece rilevato dalle comunicazioni del curatore.

Rispetto a tale importo l'ente ha evidenziato che per tutte le posizioni è stato accantonato al 100%.

Si invita nuovamente l'ente a valutare un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE maggiore, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto anche in autonomia.

CREDITI FINPIEMONTE PNL

Il collegio ricorda che:

- con L.R. di assestamento 2020 l'ente ha provveduto ad iscrivere 121 mil al netto della svalutazione all'83,5% come comunicato in data 9 ottobre 2019 dal direttore generale di Finpiemonte Spa. Tale comunicazione riportava un importo di credito di euro 121.007.465,41 al 31 dicembre 2018. L'ente in tale sede provvedeva ad effettuare una iscrizione complessiva di euro 118.507.465,41 sul 2022 che risultava pari esattamente all'83,5% di 121.007.465,41 (decurtato dell'incasso già avvenuto di 2,5 Mli) e di un FCDE di euro 98.953.733,62 calcolato sulla base imponibile già al netto dell'incasso pari ad euro 118.507.465,41. Il collegio rilevava in quella sede che i calcoli effettuati non avevano tenuto conto degli incassi già avvenuti sull'annualità 2019 per circa euro 2.500.000,00 e che al 31.12.2019 erano stati mantenuti ulteriori residui attivi che sembravano relativi alla medesima partita; per tali ragioni, al collegio la parte accantonata quale svalutazione appariva non capiente. Nonostante le richieste del collegio di modificare la competenza, l'ente ha iscritto le somme – per euro 118.507.465,41 sull'annualità 2022;
- conseguentemente a quanto sopra nel bilancio di previsione 2021-2023, nella sola previsione anno 2021, suddivisa in quattro capitoli di entrata, erano rimaste le previsioni iniziali complessive di euro 118.507.465,41 relative ai Crediti deteriorati "Non Performing Loans";
- durante le operazioni di ROR è stato verificato che rispetto alla previsione di euro 118.507.465,41 si è avuto un incasso avvenuto nel 2021 di euro 9.865.000,00 e una cancellazione da ROR in seguito a comunicazioni ufficiali avvenute da parte dell'area accrediti di Fimpiemonte spa per euro 2.493.135,47.

Pertanto a rendiconto 2021, si evidenziava un residuo mantenuto di euro 106.149.329,94 e risultava ancora presente l'FCDE nell'avanzo per il 79% del residuo, per un totale di euro 84.060.719,09. Tenendo conto che poiché tale residuo attivo per euro 6.018.831,97 allora relativo a n. 77 posizioni con garanzia di Finpiemonte, non facevano parte dell'imponibile per l'accantonamento a FCDE, la % di copertura passava ad un 84% dell'iscrizione.

Durante il 2022 il residuo attivo di 106.149.329,94 al 31 dicembre 2022 risulta pari ad euro 96.383.032,59 in quanto sono stati incassati euro 8.784.387,73 e cancellati in sede di ROR euro 981.909,62.

Il collegio ha verificato la composizione dell'FCDE che è rimasto quello precedentemente inserito (precedentemente coprente l'84%) pertanto con una copertura al 31.12.2022 di oltre l'87% per i soli crediti qui trattati.

Fondo contenzioso

L'accantonamento per fondo rischi contenzioso nell'avanzo risulta pari ad euro 39.291.054,40 come era stato previsto in sede di verifica dell'avanzo presunto effettuato con DGR n. 28-6472 del 30 gennaio 2023.

Tale dato risulta complessivamente in aumento rispetto al 2021 - che era pari ad euro 34.462.623,98 e ad euro 29.469.254,76 appostati nel rendiconto 2020.

In nota integrativa al bilancio di previsione 2023-2025 per la parte di avanzo allora presunto venivano individuate le cause di riferimento e veniva specificato che tale importo è dettato dalla somma accantonata "nell'avanzo" 2021 al netto degli utilizzi e incrementato della somma di competenza dell'anno 2022 per una quota competenza pari ad euro 4.828.430,42. In realtà detta dicitura non è corretta, risulta una imprecisione in quanto la somma a competenza finale 2022 era di euro 300.000,00 mentre la quota di euro 4.828.430,42 complessivamente riguarda principalmente la quota presunta dagli uffici per adeguare il fondo contenzioso.

Il collegio aveva in tale sede chiesto di ricevere una valutazione dall'avvocatura interna della Regione, una sorta di "relazione valore contenzioso pendente", ritenendola obbligatoria per il rendiconto, a firma della Responsabile del settore; in tale momento si chiedeva comunque l'espressione di un proprio parere sulle varie percentuali di soccombenza ai fini di una valutazione del collegio sulla congruità del fondo.

A tal proposito il collegio ha ricevuto la nota dell'avvocatura del 19 gennaio 2023 prot. 00003229. Preso atto di tale nota e tenuto conto, inoltre, delle informazioni inserite nella nota integrativa, il collegio, rileva quanto segue. I principi OIC 31 e IAS 37, come riportato anche in alcune delibere della Corte dei conti, classificano il rischio di soccombenza in:

PROBABILE con indice dal 51% al 100%;

POSSIBILE con indice massimo del 49% e non inferiore al 10%;

REMOTO con indice inferiore al 10%.

Il regolamento Regionale in essere n. 9/2021 denominato Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale all'art. 20 comma 8 riporta che "Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell'esame della proposta di legge di bilancio di previsione, di assestamento generale di bilancio e di rendiconto, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell'ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso".

Rispetto a detto inciso, il collegio pur rilevando il passaggio dei principi contabili, unico documento da cui si evince che il collegio debba addivenire ad una sua valutazione in merito alla congruità dle Fondo contenzioso, vuole comunque sottolineare che tale valutazione non è possibile senza una preventiva valutazione precisa e puntuale da parte dell'Avvocatura stessa, unico organo in grado di effettuare una valutazione così tecnica.

Anche i commi 4 e 2 sarebbero a parere del collegio da rimodulare in modo da renderli conformi alle finalità delle leggi tenuto conto che la periodicità semestrale della relazione dell'avvocatura non è adeguata ai tempi dell'Ente che ha necessità di avere tale monitoraggio almeno a preventivo, assestamento, variazioni e rendiconto.

Il collegio in generale rileva la non completezza anche per quest'anno della relazione in atti pervenuta dell'avvocatura che ha quale principale scopo la verifica della congruità del fondo contenzioso neppure in coerenza con il medesimo comma 4 attualmente in vigore dell'art. 20. Si riporta infatti che nonostante le richieste inserite nel parere al bilancio di previsione 2022-2024 (rif. verb. 6/2022) ed inserite nel rendiconto 2021 (rif. verb. 15/2022), e al bilancio 2023-2025, l'avvocatura non ha adeguato il proprio schema di relazione alle richieste del collegio.

Si evidenzia ancora che la relazione è solo discorsiva, che non tutti gli avvocati individuano il grado di soccombenza in analogia al principio contabile OIC 31 richiamato anche dalla Corte dei conti, e non riporta i totali delle cause in essere e delle somme richieste.

Già nel parere n. 8/2023 del 7 aprile 2023 a tal proposito il collegio rilevava la necessità di richiedere all'Avvocatura una nota aggiuntiva in previsione delle operazioni di rendiconto ove meglio specificare:

- gli importi e il grado di soccombenza di alcune pratiche non specificate - che ammonterebbero ad oltre 6,1 MIL per n. 9 posizioni - rispetto alle quali nulla è specificato sul grado di soccombenza - seppur si prenda atto che gli uffici le hanno trattate prudenzialmente come possibili e alcune probabili;
- vengano ipotizzate le n. 3 posizioni di cui non è stato inserito l'importo presunto;
- appare necessario che venga riproposto un calcolo di massima con i totali delle cause – suddivise tra sanità e non sanità – corredato da una relazione contenente le appostazioni relative ai rischi della Sanità, che sia condivisa con il Direttore della stessa e con il Dirigente di riferimento della struttura di GSA;
- che lo schema riporti i totali per grado di soccombenza;
- che lo schema riporti una sorta di previsione di spese legali ed interessi almeno calcolati fino al 31.12.
- si chiedeva pertanto nuovamente che venisse meglio organizzata detta comunicazione tenendo conto delle finalità della stessa e cioè che si potesse evidenziare quale fosse per l'Avvocatura una corretta appostazione del quantum del Fondo.

Venendo al fondo inserito nella delibera del risultato presunto, dall'esame delle posizioni si prende atto che le cause POSSIBILI della regione sono state accantonate per un 41% del valore richiesto, mentre le PROBABILI della regione e le POSSIBILI della sanità sono state accantonate al 100%; vi sono però n. 3 posizioni di cause POSSIBILI (di cui una sanitaria) ove non è stato quantificato il quantum presunto e/o richiesto. Per tali cause non è stato accantonato nulla.

Nonostante ciò nulla è pervenuto al collegio.

Si prende positivamente atto che l'ente è addivenuto ad effettuare l'accantonamento dal 10% al 50% anche sulle cause qualificate come POSSIBILI – rilevamento in precedenza - a parere del collegio - sottostimato.

Inoltre si prende atto della stratificazione dello stesso e per la quota della Sanità l'ente si è uniformato alle richieste evidenziate nella parifica 2020 dalla Corte dei conti e cioè che *"la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi "sanitario", che non potrà più individuarsi in "subimpegni" ...omissis...ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori"*.

Infatti, a tal proposito, già nel verbale del collegio n. 23 del 28 novembre 2023 riportava che *"veniamo informati che in merito al fondo contenzioso si è intrapreso un percorso con GSA per addivenire entro fine esercizio, come richiesto dalla Corte dei conti, alla costituzione di un accantonamento unico del fondo contenzioso che tenga conto anche della parte attualmente inserita nel bilancio della gestione sanitaria. ...omissis... Il collegio ne prende positivamente atto tenuto conto dei solleciti anche dal nostro collegio effettuati"*.

Il collegio evidenzia che in parte competenza 2023-2025 non sono state stanziare cifre.

Detto comportamento si ritiene poco prudente. Infatti, nella parte competenza degli anni a venire l'importo è sempre zero come di seguito riportato.

Nel medesimo parere si evidenziava che: *"questo determina una criticità, tenuto conto che nel triennio sarà certamente probabile la presenza di nuove cause. Si rileva che anche la Corte dei conti Emilia-Romagna chiede motivazioni agli enti per la mancata iscrizione del fondo contenzioso (vedasi da ultimo Delibera 27/2022). Il collegio ritiene la mancata appostazione del fondo contenzioso di competenza una criticità, tenendo anche conto che il bilancio è unico seppur con tre annualità. In ordine al questo profilo, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 14/2017/INPR, contenente "Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane e delle province sui bilanci di previsione 2017-2019 per l'attuazione dell'art. 1 comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005 n. 266", volte a fornire agli enti utili indicazioni di principio e operative su alcuni profili di particolare rilevanza per la corretta programmazione e gestione del bilancio di previsione 2017-2019, ha avuto modo di sottolineare che "particolare attenzione deve essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi, ad iniziare dal Fondo contenzioso". Si rileva che tali principi sono applicabili anche alle regioni seppur riguardino gli enti locali hanno carattere generale"*.

A tal proposito si rileva che in data 31 maggio 2023 il collegio ha ricevuto la richiesta di parere della regione sul DDL assestamento di bilancio 2023. In detti documenti, seppur ancora in corso di verifica da parte del collegio, non si evidenziano modifiche alle previsioni di bilancio per il Fondo contenzioso.

anno	Accantonamento di competenza
2023	0,00
2024	0,00
2025	0,00

Dagli uffici il collegio ha acquisito il file del calcolo e della stratificazione del fondo contenzioso.

Da tale disamina il collegio riporta che il Fondo è così strutturato come si evince peraltro dalla nota integrativa che ci è stata notificata per l'assestamento 2023:

	STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2022 come da valutazione avvocatura	PERCENTUALE DI COPERTURA decisa dall'ente	VALORE TEORICAMENTE DA ACCANTONARE AL 31/12/2022	ACCANTONATO DA REGIONE	ACCANTONAT O DA SANITA'
A	CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	7.727.694,95	100%	7.727.694,95	7.727.694,95	0,00
B	CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	54.766.096,65	41%	22.454.099,63	22.454.099,63	0,00
C	CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie	9.109.259,83	100%	9.109.259,83	9.109.259,83	0,00
D	CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	0,00	100%	0,00	0,00	0,00
TOTALI			71.603.051,43		39.291.054,41	39.291.054,41	0,00

In particolare la relazione in nota integrativa fatta dall'ente riporta quanto segue:

A) Accantonamento per cause probabili sanitarie e non sanitarie: euro 7.727.694,95 di seguito ripartito:

-euro 6.341.000,00 - R.G. 19389/2019 cause riunite.

Le tre cause riunite sono relative alle riserve iscritte dalle Imprese per i lavori del Palazzo Unico La richiesta complessiva delle Imprese è di euro 65.932.267,23 oltre interessi, spese legali, tassa registro e varie. E' stata depositata la CTU che ha quantificato una debenza della Regione di euro 6.341.000. Il tentativo di conciliazione è fallito e le parti hanno precisato le conclusioni avanti il Giudice il quale ha concesso i termini per il deposito degli atti conclusivi. Il rischio di causa è ritenuto molto probabile per la somma di euro 6.341.000. Il rischio è da considerarsi possibile per una somma capitale superiore ad euro 6.341.000 ma nei limiti della somma già accantonata nel fondo 2020 e confermata nel fondo 2021 per un importo complessivo di euro 8.026.024,35, si accantona pertanto a copertura dell'ulteriore rischio possibile la somma di euro 1.685.024,35 quale differenza tra il rischio probabile ed il rischio possibile.

- euro 174.552,00 - RG 1878/2019 B.G. +altri/RP/AIPO (Tribunale regionale acque pubbliche)

Richiesta di risarcimento danni a seguito dell'esondazione del fiume Sesia del 29/10/2019.

-euro 35.000,00T - SPA (Tribunale regionale acque pubbliche)

Risarcimento danni a seguito dell'esondazione del torrente Orba anni 2019 e 2021.

Il rischio è valutato probabile.

-euro 30.000,00 - M. E V. (Tribunale regionale acque pubbliche)

Risarcimento danni acque per erosione muri edificio confinante:

Il rischio è valutato probabile.

-euro 45.000,00 G. SPA – Corte di Cassazione (ann. Sent. Corte d'Appello MI n. 866/2020).

Il rischio è valutato probabile.

-euro 1.102.142,95 Liti pendenti in materia di fauna selvatica

Il rischio di soccombenza valutato probabile.

B) Accantonamento per cause possibili sanitarie e non sanitarie: euro 31.563.359,46

Secondo i criteri previsti dall'art. 20 del Regolamento n.9 di contabilità della Giunta regionale sono stata valutati rischi di possibile soccombenza per controversie in materia non sanitaria di importo complessivo pari a euro 54.766.096,65 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 41% del valore delle cause per un importo pari a euro 22.454.099,63.

Sono stata valutati rischi di possibile soccombenza per controversie in materia sanitaria di importo complessivo pari a euro 9.109.259,83 per le quali è stata accantonata al fondo contenzioso la quota corrispondente al 100% del valore della cause. Tale accantonamento è motivato dalla presenza di cause per le quali è indeterminato il relativo valore.

Relativamente al contenzioso RP/FONDAZIONE MAURIZIANO con l'approvazione del rendiconto 2021 era stata assicurata la seguente consistenza del fondo e delle coperture:

- il rischio di soccombenza probabile di euro 11.593.577,00, già oggetto di condanna di primo grado, è stato coperto con impegno n. 8265/2020 conservato nei residui;
- il rischio di soccombenza derivante da domanda avversaria in sede di appello, quantificato in euro 14.000.000 è stato coperto mediante accantonamento dell'importo di euro 6.860.000,00 a completamento della copertura già assicurata per euro 7.140.000,00 con l'approvazione del rendiconto 2020 nell'ambito dei sub impegni assunti a favore della Gestione Sanitaria Accentrata per complessivi euro 18.560.973 finalizzati a tracciare le risorse destinate all'accantonamento Fondo rischi sanitari.(impegni n. 2014/314, 2015/4795, 2016/6665, 2016/7054).

Con la D.G.R. n. 1-5536 del 05 agosto 2022 "Transazione della vertenza giudiziaria Regione Piemonte/Fondazione Ordine Mauriziano - Rinuncia delle parti al giudizio di impugnazione pendente dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 444/2020" comportante la reciproca rinuncia delle parti ai rispettivi appelli con compensazione delle spese di giudizio, accettazione della statuizione di condanna e con impegno della Regione a corrispondere alla Fondazione l'importo di Euro 11.593.577 ad integrale esecuzione della sentenza del T.A.R. Piemonte n. 643 del 30 maggio 2019 nonché a saldo e stralcio di ogni pretesa.

Si precisa che in ordine alle evidenze emerse in sede di parifica del rendiconto 2021 relative alla costituzione un fondo contenzioso unico comprendente sia il rischio relativo al contenzioso in materia sanitaria sia quello relativo alla materia non sanitaria, le risorse subimpegnate per la copertura dei rischi sanitari e non utilizzate per l'assolvimento degli obblighi derivanti dal predetto accordo transattivo sono state liberate per la riunificazione del fondo contenzioso a rendiconto 2022.

Si ricorda che secondo illustri autori e la giurisprudenza dominante, il grado del rischio POSSIBILE può consistere in maggiori probabilità che la soccombenza non si verifichi rispetto al fatto che si verifichi, pertanto tale rischio potrebbe ricadere tra il 10% e 50%. Il valore delle cause PROBABILI, obbligherebbero, prudenzialmente dal 51% al 100%, ad un accantonamento senza considerare che tra queste vi è anche una importante voce relativa ad una delle causa POSSIBILE di euro 65 MIL rispetto alla quale la scelta di un accantonamento di soli 8.026.024,35 obbliga ad un doveroso un necessario un approfondimento nonché ad una relazione più puntuale; tale maggior dettaglio della relazione deve riguardare anche la necessaria individuazione della lista delle cause REMOTE e delle valutazioni adottate dall'Avvocatura in relazione ad eventuali interessi e spese.

Tenuto conto di quanto sopra il collegio deve però evidenziare che gli importi da cui parte la Ragioneria, indicati dall'Avvocatura come possibile accantonamento, partono da ulteriori loro valutazioni rispetto all'importo richiesto della causa; in particolare ricostruendo gli importi che, seppur con la difficoltà della rappresentazione data dall'Avvocatura, sono i seguenti:

	STATO DEL CONTENZIOSO	MATERIA DI COMPETENZA	VALORE RISCHI DI CAUSA AL 31/12/2022 come da valutazione avvocatura	PERCENTUALE DI COPERTURA decisa dall'ente	VALORE DELLA CAUSA	ACCANTONATO DA REGIONE	% effettivo sostanziale accantonata rispetto al valore della causa
1	CAUSE PROBABILI	Controversie non sanitarie	7.727.694,95	100%	67.318.962,18	7.727.694,95	11,48%
2	CAUSE POSSIBILI	Controversie non sanitarie	54.766.096,65	41%	65.422.824,02	22.454.099,63	34,32%
3	CAUSE PROBABILI	Controversie sanitarie	9.109.259,83	100%	9.109.259,83	9.109.259,83	100%
4	CAUSE POSSIBILI	Controversie sanitarie	0,00	100%		0,00	0,00
	TOTALI		71.603.051,43			39.291.054,41	0,00

In merito a quanto sopra è necessario inoltre tenere conto che, rispetto a quanto evidenziato e di cui si può evincere dalla nota dell'avvocatura:

- per il punto 1: per alcune cause non sono state conteggiate seppur evidenziate le spese legali e gli interessi;
- per il punto 2: per alcune cause non sono state conteggiate seppur evidenziate le spese legali e gli interessi e alcune cause sono ritenute non quantificabili dall'avvocatura ma non si ha contezza delle richieste iniziali di causa;
- per il punto 3: due cause sono ritenute non quantificabili dall'avvocatura ma non si ha contezza delle richieste iniziali di causa.

Inoltre è necessari comunque tenere conto – ai fini di una corretta disamina soprattutto del punto 1 che evidenzierebbe una richiesta di danni di oltre 67 Mil - di quanto avvenuto nei primi mesi del 2023 sul Fondo contenzioso ed in particolare – nonostante non sia evidenziato neppure nella nota di assestamento pervenuta

che:

- in data 7 febbraio 2023 a mezzo mail ordinaria dal Responsabile del Settore Programmazione Macroeconomica, Bilancio, Finanza, programmazione economico-finanziaria il collegio ha ricevuto richiesta di parere previsto sulla bozza di delibera di Giunta non numerata denominata *“applicazione al bilancio provvisorio in corso di gestione di risorse riferite al fondo per la disabilità”* inerente l'applicazione di all'esercizio provvisorio 2023 di parte della quota vincolata;
- a tale richiesta è seguito in data 20 febbraio 2023 il parere del collegio n. 1/2023 – allegato 1;
- in data 13 marzo 2023 dal Responsabile del Settore Programmazione Macroeconomica, Bilancio, Finanza, programmazione economico-finanziaria la richiesta di parere sulla bozza delibera di Giunta non numerata e non denominata - che per il futuro si chiedeva di meglio individuare e la copia della Sentenza del 3 febbraio 2023 del Tribunale Ordinario di Torino Sezione specializzata in materia di impresa pubblicata in data 16 febbraio 2023 – Sentenza n. 677/2023 che ha riunito le cause RG. 19189/2019 e NRG 19255/2019 e 18389/2019 e che ha condannato la Regione al pagamento di euro 6.211.643,60 oltre ad euro 96.908,00 per spese legali e oltre ad interessi;
- a tale richiesta è seguito in data 24 marzo 2023 l'articolato parere del collegio n. 4/2023 – allegato 1.

Dette “applicazioni di quote” incidono – sostanzialmente e in qualche modo - sull'attuale congruità del fondo contenzioso.

Infatti rispetto alle iniziali richieste della Giunta, le DGR approvate, ed in particolare la DGR 6-6680 del 29 marzo 2023 ha quale conseguenza lo svincolo o meglio la “liberazione” di euro 410.914,43 euro di fondo contenzioso precedentemente stratificato per la causa il cui esito è stato di soccombenza ma per importi inferiori a quelli a suo tempo accantonati.

La possibilità di ritenere questi 410.914,43 come liberi potrebbe in qualche modo dare copertura a parte degli interessi legali e alle eventuali somme per spese legali non quantificate dall'Avvocatura.

Vi sono altre piccole cause, a tal proposito si rinvia alla sezione dedicata ai debiti fuori bilancio, che hanno avuto esito di soccombenza ed erano accantonate per importi al 41% quali cause possibili, ed una più consistente che seppur accantonata al 41% non rimarrà a carico della Regione.

Da tali conteggi il fondo che si libererebbe sarebbe di euro 25.081,68 ulteriori ma dovendo tenere conto dei debiti fuori bilancio non riconosciuti per un totale di euro 5.679,02 la quota libera si assesterebbe, per quanto ad oggi a conoscenza del collegio, ad euro 430.317,09.

Resta comunque necessaria una verifica aggiuntiva in quanto dallo schema e dal tenore della missiva dell'Avvocatura restano dubbi sugli effettivi importi richiesti in causa, ed in particolare soprattutto su una causa di importo significativo di oltre 12 mil che l'avvocatura riporta quale “grado di soccombenza basso” per la quale nulla è stato accantonato, pur prendendo atto che il primo grado ha visto un risultato favorevole per la regione. Il collegio ribadisce la necessità di rivedere lo schema e le informazioni da inserire nella relazione sullo stato

del contenzioso nonché la tempistica di rilascio agli uffici della Ragioneria, auspicando una modifica al regolamento in essere che evidenzi la necessità che sia l'avvocatura a rilevare tramite il grado di soccombenza anche la congruità del Fondo contenzioso. Tutto ciò tenuto conto che l'organo di revisione il soggetto incaricato, secondo il principio contabile 4/2 a "verificare" la congruità degli accantonamenti, e quindi sulla base di una precedente valutazione dell'ente che viene verificata.

Tale soggettività in capo all'ente, e pertanto alla Avvocatura, unico soggetto che possa tecnicamente valutarla, si evince anche nel passaggio nei principi che riportano, seppur in parte anche per l'FCDE che "In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti" e "In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato."

Si riporta inoltre che nel 2022 l'ente ha effettuato alcune transazioni inerenti le liti in materia di fauna selvatica (vedasi del collegio verifiche inserite nel verb. 23/2022), rispetto alle quali il collegio, pur prendendo atto della numerosità ma della esiguità degli importi, ha richiamato l'ente e l'avvocatura a sollecitare le strutture a verificare sempre, ove vi siano i presupposti, di transare evitando di attendere le sentenze che potrebbero portare a costi aggiuntivi.

Durante il 2022 son state invece effettuate e chiuse le seguenti transazioni di altra natura:

- a) CSI/ARES (DGR 17-5829 del 21 ottobre 2022 a cui è seguito atto tra le parti transattivo)
- b) REGIONE/FOONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO (DGR 1-5536 del 5 agosto 2022)

In merito alle transazioni, pur palesandosi il tema della volontà politica di addivenire o meno alla transazione e anche la scelta di opporsi o di proseguire nelle cause che deve comunque spettare alla Giunta, il collegio ritiene che la responsabilità delle transazioni debba essere in capo all'Avvocatura così come la scelta da effettuarsi in capo alla giunta debba passare da una relazione dell'Avvocatura acquisita agli atti dalla Giunta.

Fondo Partecipate

La Regione Piemonte non ha effettuato accantonamenti ai sensi dell'art. 1 comma 551 della L. 147/2013 che prevede l'obbligo di accantonare a fronte di perdite risultanti dal bilancio delle aziende speciali e istituzioni in quanto non sono presenti tra i suoi organismi tali forme giuridiche.

A norma dell'art. 1 comma 550 della L. 147/2013 e dell'articolo 21 commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016 l'ente ha invece accantonato la perdita risultante dall'approvazione del consuntivo 2020 di C.A.A.T. S.c.p.A. per l'importo di euro 2.869,25 calcolato quale perdita per la quota di partecipazione regionale pari allo 0,79% (perdita 363.196,00 * quota di partecipazione 0,79 = accantonamento al fondo euro 2.869,25). Il fondo è stato conteggiato a fronte di perdite

evidenziata nel bilancio 2020 in quanto per le partecipate dirette non sono state evidenziate ulteriori perdite per l'anno 2021.

Inoltre essendo peraltro da poco scaduti i termini ordinari ed essendo ancora in corso le approvazioni per le società che per il 2022 hanno prorogato i termini (entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio con deposito entro 30 giorni presso la CCIAA in deroga agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis del c.c.), il collegio durante la verifica dello scorso 9 e 10 maggio ha richiesto di acquisire il file del conteggio effettuato dalla struttura onde valutare anche l'andamento sul 2022 ai fini degli equilibri.

Il collegio ha preso visione del prospetto redatto dagli uffici per la quantificazione dell'accantonamento e tenuto conto del contenuto dell'art. 21 del TUSP di seguito riportato *“Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”. L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione*” evidenzia che, il fondo risulta coerente con le norme.

Si ricorda che il collegio ha da sempre evidenziato che il fondo si deve formare per stratificazione negli anni sommando le quote accantonate negli esercizi precedenti con una annuale verifica delle quote, nominative, che possono essere svincolate ove coperte dalla società con mezzi propri così come ben specificato in questi anni anche dalle varie sezioni di controllo.

Preso atto che la norma prevede che l'accantonamento possa essere reso disponibile in alcuni casi sopra evidenziati, il collegio chiedeva appunto nei precedenti pareri che tale fondo fosse necessariamente puntuale e stratificato per ogni società. A tal proposito si evidenziava la Sentenza di controllo della Corte dei conti per la regione Sicilia n. 25/2021/PAR sulla possibilità di rendere disponibili gli importi in precedenza accantonati. Tale delibera *“rammenta che dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio, in conseguenza di risultati gestionali negativi degli organismi partecipati, non discende l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un obbligo al ripiano delle perdite né l'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato (cfr. la deliberazione della Sezione Lombardia n. 410/2016/PAR e quella della Sezione Lazio n.66/2018/PAR e le pronunce nn. 24/2017/PAR e 127/2018/PAR della Liguria)”* e la stessa si sofferma *“sulla natura e sulle finalità del fondo perdite società partecipate, evidenziando come lo stesso miri a creare un accantonamento prudenziale nei bilanci degli enti locali partecipanti, allo scopo di munirli, attraverso una preventiva riduzione della loro capacità di spesa, di uno strumento utile a fronteggiare eventuali perdite subite degli organismi cui partecipano”*.

Si evidenziava inoltre che gli accantonamenti, a rigore, dovrebbero essere appostati già in fase di preventivo o variando il bilancio di previsione non appena l'ente venga a conoscenza delle perdite dell'anno precedente appena consulto, e quindi dopo l'assemblea della società di approvazione del bilancio, per poi confluire nell'accantonamento in modo stratificato anno per anno e per ogni singola società.

Si ricorda, seppur non si rilevi per la regione Piemonte, che con il DL 77/2021 le perdite delle partecipate dell'anno 2020 uscivano dai calcoli degli obblighi di accantonamento.

Nonostante ciò in seguito con una Deliberazione della Corte dei conti Emilia-Romagna (Deliberazione 112/2022) in chiave molto restrittiva si evidenziava la necessità di recuperare, ove non fossero nel frattempo ripianate, quale accantonamento nel 2022.

Nel caso della regione Piemonte a rigore si evidenzia che l'ufficio invece non ha dato evidenza di aver effettuato valutazioni in merito agli accantonamenti per le perdite delle società indirette.

A tal riguardo si richiama la delibera della Corte dei conti per la regione Veneto che con Deliberazione n. 485/2018/PRSE/Verona evidenzia la notevole responsabilità connessa alla gestione delle risorse pubbliche e ove rileva la necessità di addivenire prudenzialmente anche agli accantonamenti per le partecipate indirette.

Il collegio evidenziava pertanto in sede di verifica la necessità di avere documenti a supporto della disamina effettuata anche sui risultati delle partecipate indirette.

Già nella relazione allo scorso rendiconto il collegio richiedeva che *“Si è pertanto richiesto di ricevere una situazione, la più aggiornata, sui risultati di bilancio delle partecipate indirette in quanto ad esempio Finpiemonte partecipazioni ne detiene diverse”*. Durante l'anno nulla è pervenuto.

L'ufficio partecipate in un primo momento ha invitato al collegio copia delle situazioni pervenute delle società direttamente detenute da Finpiemonte e Finpiemonte partecipazioni ma relative ai risultati dei bilanci 2022. Il collegio ha sollecitato la richiesta di una situazione relativa al 2021 completa.

A tale richiesta in data 7 giugno 2023 l'ufficio partecipazioni regionali, ha riscontrato la missiva inviando un file con indicazione dei risultati al 31.12.2021 delle sole partecipate indirette di Finpiemonte e Finpiemonte partecipazioni da cui si evidenziano alcune partecipazioni in perdita (non tutte in liquidazione).

In seguito il collegio ha sollecitato l'invio di una situazione complessiva almeno sull'anno 2021; in data 8 giugno 2023 è pervenuta ulteriore situazione complessiva delle partecipate indirette.

Tale situazione rileva alcune partecipate indirette in perdita ma dai dati ricevuti non è stato possibile rilevare immediatamente se vi fosse necessità di aumentare ulteriormente gli accantonamenti o se gli stessi fossero congrui tenuto conto delle deroghe e delle eventuali avvenute coperture “immediatamente eseguite” in sede di approvazione dei bilanci 2021.

Conseguentemente alle verifiche che il collegio è riuscito inizialmente ad effettuare si è stati informati che le società in perdita:

- non sono soggetti giuridici che redigono il bilancio consolidato;
- in sede di approvazione al bilancio hanno deliberato di “*portato a nuovo le perdite*”;
- sono società che non rientrano tra i soggetti tassativamente previsti dall'art. 21 del TUSP per le quali sia possibile un metodo di calcolo alternativo.

Da tale disamina – ove non vi fossero elementi aggiuntivi - tra cui eventualmente le delibere di copertura delle perdite pregresse con le approvazioni dei bilanci 2022 - sembrerebbe necessaria una approfondita valutazione in merito ad un ulteriore prudenziale accantonamento di circa 1,4 MIL con motivazioni nel merito, ed entrando nelle singole situazioni non ultimo di eventuali coperture effettuate dalla stessa partecipata diretta che detiene la società indiretta, la copertura avvenuta, gli andamenti e i patrimoni netti, così da poter incidere con i regolamenti anche quali soci nelle modalità di scelta in merito alla copertura.

In argomento anche la Sezione durante la precedente parifica, prendendo atto della circostanza riportava “*per quanto riguarda la quantificazione dell'importo del Fondo in essere, la stessa risulta corrispondente alla situazione delle società ad oggi partecipate dalla Regione; tuttavia, come già raccomandato negli scorsi esercizi, si richiama quanto osservato dall'Organo di revisione su questo aspetto in relazione all'esigenza di considerare, in via prudenziale, per il futuro, anche le società partecipate indirette, come, peraltro, auspicato dalla stessa giurisprudenza contabile (v., in argomento, il Capitolo XI del Volume I, Par. n. 5 della relazione annessa alla presente decisione)*”.

Il collegio, pur perfettamente consapevole del dibattito sulla opportunità in base ad un principio prudenziale di copertura delle perdite delle partecipate indirette e comprendendo i dubbi da parte degli enti in generale ad uniformarsi alla giurisprudenza contabile nonché le perplessità sull'opportunità di tali accantonamenti trattandosi comunque nella sostanza di somme per un certo periodo bloccate, invita comunque l'ente per il futuro ad un esame completo del fondo, tenuto conto che ad oggi lo stesso sembrerebbe capiente per le sole partecipazioni dirette. Inoltre, rileva che non è ad oggi chiara la valutazione effettuata di potenziale rischio rispetto alle partecipate indirette acquistate da Finpiemonte Partecipazioni con fondi regionali rispetto alle quali – come inserito nella nota integrativa del bilancio – “la Regione si è impegnata a reintegrare l'eventuale corrispettivo inferiore al valore nominale in caso di cessione delle partecipazioni, ovvero la minusvalenza del bilancio finale di liquidazione”.

Sul tema si chiede di fare attenzione sempre anche all'istituto degli aiuti di Stato.

Si invita l'ente pertanto ad una analisi specifica e motivata di tutte le singole posizioni entro il prossimo assestamento di bilancio, ove possibile, o diversamente almeno prima della variazione di novembre (che l'ente è solito effettuare tenuto conto della natura tecnica dell'assestamento - che per consuetudine viene approvato dalla regione - peraltro ad oggi già notificato al collegio in data 31 maggio 2023).

Tutto quanto sopra anche tenuto conto che il tema delle partecipate indirette e dell'uniformità di applicazione delle norme anche ad esse è argomento che si riscontra nelle ultime modifiche normative avvenute.

Rispetto al sistema partecipate e alla sua complessità si rinvia al paragrafo dedicato.

Altri fondi e accantonamenti

Sono state accantonate negli altri fondi euro 52.845.253,23 relativi ad entrate per le quali il collegio evidenzia che riguardano accantonamenti a copertura di garanzie fideiussorie riportate in relazione di Giunta per euro 26.129.027,00.

In particolare sono segnalate le seguenti:

	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
S.A.A.P.A. S.P.A.	26.505.000,00	25.793.000,00
T.N.S. S.C.R.L.	168.120,00	141.586,00
JUDO GINNIC CLUB VALENZA	74.089,00	53.894,00
COMUNE DI ACQUI TERME (codice censito 1000044)	182.834,00	140.547,00
Totale	26.930.043,00	26.129.027,00

Risultano inoltre riportate nella relazione di Giunta due garanzie aggiuntive non coperte da vincolo, verso la Società S.C.R. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONALE per euro 210.835.046,00 e FONDAZIONE STADIO FILADELFIA per euro 2.088.142,00 in quanto l'ente ritiene che essendo in questo caso garantito un contributo a copertura della rata sui mutui stessi, non vi sia obbligo di accantonamento. Il collegio rinvia alla sezione indebitamento in quanto detto rischio, a parere del collegio, così come descritto deve alternativamente almeno essere inserito quale limite di indebitamento a norma degli articoli di riferimento del D.Lgs 118/2011; nella relazione la Giunta evidenzia che tale dato viene correttamente inserito ma nonostante ciò si rinvia alla sezione dell'indebitamento per le considerazioni in termini di prudenza.

Risultano inoltre accantonate altre somme, come evidenziato dalla Giunta, seppur con una minima descrizione, ed in particolare le seguenti:

- euro 4.200.000,00: Fondo rischi rimodulazione di accordi di programma in relazione a leggi statali;
- euro 10.187.776,78: Fondo per regolazioni finanziarie nei confronti dello Stato in relazione alle maggiori entrate nette derivanti dal gettito relativo all'aumento della tariffa erariale delle tasse automobilistiche (art. 1, comma 321, L.296/2006);
- euro 12.328.449,45: Fondo per regolazione finanziaria delle somme relative al fondo statale per l'emergenza COVID-19 di cui all'art. 111 comma 1 del D.L. 34/2020.

In detta voce sarebbe possibile da parte dell'ente introdurre accantonamenti per passività potenziali.

Fondo anticipazioni di liquidità

Sono accantonati euro 3.420.102.062,74 per Fondo anticipazioni di liquidità DL 35/2013.

Tale fondo riguarda l'accantonamento previsto dal DL 179/2015 confluito nell'art.1, commi 692-700, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*" e novellato dalla L. 232/2016 art. 1 comma 521, per anticipazioni di liquidità ricevute nel 2013 e nel 2014 al netto delle quote rimborsate negli esercizi dal 2014 al 2022 ed è pari al 31 dicembre 2022 – nel prospetto - ad euro 3.420.102.062,74. Il dettaglio è inserito nella parte dedicata della relazione sulla gestione della Giunta ove si evidenzia che sul 2022 non sono stati stipulati nuovi contratti e che tale somma è pari alle anticipazioni di liquidità ricevute decurtate delle quote annuali rimborsate.

Accantonamento residui parenti

Risultano accantonati euro 9.218.839,33 per residui parenti a norma dell'articolo 60 del D.lgs 118/2011 a naturale esaurimento e copre l'intero ammontare dei residui medesimi per passività potenziali fino al loro smaltimento, secondo gli obblighi di legge.

C) parte VINCOLATA

Relativamente alla quota vincolata il collegio prende atto che sono previsti euro 150.856.632,15 per il 2022 rispetto ad euro 212.428.837,39 per il 2021.

Rispetto all'anno 202 la situazione è la seguente:

PARTE VINCOLATA AL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2022	Rendiconto 2021	Rendiconto 2022
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	4.184.222,34	2.839.314,88
Vincoli derivanti da trasferimenti	190.005.659,16	127.065.861,38
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.683.660,58	1.683.660,58
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	16.555.295,31	19.267.795,31
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata	212.428.837,39	150.856.632,15

Rispetto ai vincoli in generale, ad eccezione di quelli attribuiti dall'ente ai quali è dedicata apposita sezione essendo stati oggetto di attenzione già dallo scorso rendiconto, il collegio preso atto delle informazioni riportate negli allegati 22 a2) suggerisce, tenuto conto delle diciture riportate, di addivenire ad una verifica non solo, sulle tempistiche relative agli obblighi di trasferimento ai terzi delle entrate vincolate in avanzo e di relazionare al collegio, ma anche sulla correttezza della gestione delle somme vincolate che, in quanto tali, non possono ritenersi finanza della regione.

Vincoli attribuiti dall'ente

Una disamina a parte è necessaria per il vincolo di euro 19.267.795,31 presente nell'allegato a2) in quanto da scomporre in più tipologie.

Per la disamina si deve risalire alla legge al rendiconto 2019 con la quale l'ente rilevava nel risultato di amministrazione un vincolo proprio di euro 101.860.224,11 rispetto al quale - per la genesi dettagliata - si rinvia al parere del collegio n. 15 – allegato 1 del 2020. In breve, in seguito ad una serie di atti amministrativi redatti nei primi mesi del 2020 l'ente addiveniva alla modifica del risultato di amministrazione presunto, in seguito alle operazioni di ROR, e - nella sostanza - evidenziava questo vincolo nel risultato di amministrazione pari ad euro 101.860.224,11 conseguente a somme in economie derivanti dalla risoluzione di un contratto stipulato con Finpiemonte per la rinegoziazione di mutui con la cassa DD.PP. e la risoluzione di e strumenti finanziari. (DGR 3-1350 dell'11 maggi 2020 e seguente DD A11/197/2020 del 13 maggio 2020).

Con la L.R. 12/2020 del 15 maggio 2020 "interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19" la regione autorizza Finpiemonte - art. 3 - *"a destinare la propria liquidità, nel limite massimo di 101 milioni di euro, a favore dei principali settori colpiti dall'attuale crisi economico-finanziaria, secondo la classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) di cui al comma 2, mediante la concessione di un bonus una tantum a fondo perduto"*. La medesima legge poi l'articolo 4 autorizza Finpiemonte nel limite di ulteriori 15 mil, nell'ambito delle diponibilità di fondi propri, a destinare tale liquidità a favore di ulteriori settori colpiti individuati nella legge, tramite propria Delibera del Consiglio di Amministrazione. Detti fondi non riguardano però somme derivanti dal vincolo dell'avanzo dei 101.860.224,11; prendono pertanto altra strada e non sono oggetto della disamina relativa al corretto utilizzo di spese in avanzo richiesto dalla Sezione.

La L.R. 12/2020 modificava anche la L.R. 4/2018 relativa al bilancio 2018-2020 inserendo che le economie date di cui all'art. 26 comma 3 della L.R. 4/2018 - appunto relative alle economie derivanti dalla rinegoziazione ai mutui in essere con Cassa depositi e prestiti S.p.a. conseguenti all'autorizzazione data alla Giunta regionale a rinegoziare i mutui già contratti, e a definire con propria deliberazione le posizioni dei prestiti originari suscettibili di rinegoziazione e la nuova durata dei prestiti rinegoziabili, nei limiti della durata complessiva di trenta anni, in relazione ad una valutazione di convenienza economico finanziaria potevano essere destinate:

- a) spese in conto capitale, anche finalizzate a incrementare lo stock di capitale fisico o tecnologico a disposizione del territorio e del sistema produttivo la cui utilità non si esaurisce nel corso di un esercizio finanziario;
- b) all'estinzione dei derivati in essere o di loro componenti ed opzioni;

e nella medesima legge veniva definito che sull'annualità 2019 erano pari ad euro 101.860.224,11.

La Legge 12/2020 applicava anche i 101 mil di avanzo sull'annualità 2020.

Con la L.R. 25/2020 del 21 ottobre 2022 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019) integrando l'art. 4 ter

comma 1 della L.R. 12/2020 viene introdotta la possibilità di utilizzo ulteriore *“per interventi necessari a fronteggiare eventi calamitosi”* ed evidenziava il vincolo definito nell’avanzo di amministrazione per 101.860.224,11 mentre successivamente con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 *“Assesamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie”* veniva iscritta la quota di 101 MIL all’annualità 2020 rettificando in qualche modo l’iscrizione (infatti riporta letteralmente la norma *“già iscritte”*).

A fine 2020 infatti di tali 101 mil risultavano impegnati euro 98.463.800,00 di cui euro 81.963.800 verso Finpiemonte per le finalità bonus una tantum ed euro 7,5 MIL per altre finalità *“spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale”* – in seguito reimputati con ROR al 2021, avendo modificato la L.R. 12/2021 - articolo 4 ter comma 1 - permettendo così l’utilizzo delle citate somme per dette finalità.

L’importo per differenza non impegnato al 31.12.2020 rispetto ai 101.860.224,11 risultava correttamente evidenziato nei vincoli per euro 12.396.424,11. Tale vincolo nel 2021 diviene pari ad euro 16.555.295,00 in quanto nel medesimo vincolo – seppur in modo non del tutto coerente a parere del collegio – venivano imputati euro 5.658.871,20 relativi a *“somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni”* che però non riguardavano dell’operazione *“bonus una tantum”*; venivano inoltre anche impegnati euro 1,5 mil per *“investimenti relativi alla riqualificazione, sostenibilità paesaggistica ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico dalle aree Sciabili e dell’offerta turistica L.R. 2/2009”* come da DGR 49-4417 del 22 dicembre 2021 e 51-4419 del 22 dicembre 2021 (in seguito modificata ad oggi dalla DGR 31-5342 dell’8 luglio 2022).

Il collegio, infatti, nella propria relazione al rendiconto 2021 (verb. n. 15/2022 – allegato 1) verbalizzava che *“il collegio rileva che il vincolo inserito nell’avanzo all’allegato a2 non corrisponde alla descrizione corretta del vincolo in quanto i 16,5 MIL sono complessivamente inseriti nei vincoli con descrizione “somme derivanti da economie di spesa conseguenti alle rinegoziazioni.” Si rileva che probabilmente è stato inserito tutto nell’ultimo vincolo iscritto. Si raccomanda di modificare la descrizione”*.

Alla data del 31 dicembre 2021 pertanto il vincolo effettivo ancora in essere delle somme vincolate a favore di Finpiemonte per il *“bonus una tantum”* risultavano essere - dei 16.555.295,00 vincolati - unicamente euro 10.896.424,11.

Durante il 2022 detta quota vincolata del risultato di amministrazione viene aumentata di ulteriori euro 2.712.500,00 – attestandosi nel prospetto finale di DDL rendiconto 2022 – ad euro 19.267.795,31 sempre a causa di cancellazioni di impegni finanziati da FPV che non hanno comunque anch’essa a che fare con l’operazione gestita da Finpiemonte per il bonus una tantum.

Pertanto ad oggi tale vincolo complessivamente inserito in una unica voce nell’allegato a2) avendo più o meno medesima genesi è relativo ancora al vincolo inizialmente deciso dall’ente per soli euro 10.896.424,11.

Il collegio ribadisce la necessità di suddividere nell'allegato a2) per trasparenza il vicolo quantomeno tra la parte vincolata per l'operazione "bonus una tantum" con altri risparmi finalizzati alla riqualificazione, sostenibilità ambientale, valorizzazione del patrimonio impiantistico, ecc.. di cui alla L.R. 2/2009.

Si ribadisce comunque per quanto occorre possa la propria interpretazione ritenendo che tali somme a priori non potevano avere tale destinazione trattandosi di somme già ricomprese in "avanzo" pertanto lascia ai soggetti preposti la disamina in merito alla corretta destinazione straordinaria, rilevando che a suo tempo non è stato accolto il suggerimento della Corte dei conti in parifica del rendiconto 2019 che auspicava una diversa metodologia di finanziamento di tale bonus.

BONUS UNA TANTUM – utilizzo fondi e stato della rendicontazione
--

Per quanto riguarda la movimentazione delle somme.

La L.R. 12/2020 autorizzava Finpiemonte nell'ambito della gestione finanziaria e delle disponibilità liquide dei fondi generali, a destinare la propria liquidità nel limite massimo di questi 101 Mil a favore dei principali settori colpiti dalla crisi ec-finanziaria dovuta alla pandemia COVID. Al 31 dicembre 2020 di questi iniziali 101 Mil applicati al bilancio risultavano impegnati euro 89.463.800,00 di cui riempuiti al 2021 euro 7.500.000,00; a tale data, infatti, la differenza di euro 12.396.424,11 restava correttamente vincolata in "avanzo" 2020 come sopra meglio rilevato.

In particolare la somma vincolata nel 2020 e quindi presente all'1.1.2021, di euro 12.396.424,11, durante il 2022 stata impegnata per euro 1,5 MIL sul capitolo *"programma per le attività produttive L.R. 34/2004: competitività e ricerca-contributi agli investimenti ad amministrazioni locali"*, di tale importo la 31.12.2022 nulla risulta pagato seppur impegnato.

Da tale data nel 2022 si sono avute diverse interlocuzione da parte dell'ente con Finpiemonte anche finalizzate a monitorare le attività di verifica.

Si rileva infatti che sia la parifica 2020 che la 2021 la Corte dei conti ha sospeso la parifica in attesa della chiusura dei controlli finalizzati a confermare l'utilizzo da parte delle aziende beneficiarie in parte c/capitale.

Pertanto il collegio di seguito ha voluto evidenziare come sia lo stato ad oggi delle risorse inizialmente finalizzate al contributo aziende che Finpiemonte era stato autorizzato a gestire. A tal fine ha chiesto agli uffici di acquisire i dati per le verifiche di competenza.

Di seguito una breve tabella dello stato attuale ricostruita dal collegio:

			Pagate a Finpiemonte	Pagate per altre finalità	Stato al 31.12
somma iniziale stabilita		101.860.224,11 così divisa			
Impegnati nel 2020 verso Finpiemonte L.R. 12/2020		81.693.800,00	81.693.800,00 Mandati diversi del 2020, 2021 e 2022	0	Nessun residuo
reimputate 2021 e utilizzati ad altri vicoli "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale", (L.R. 47/93 art. 5 e art. 2 L.R. 11/2011)		7.500.000,00	0	1.731.490,93*	residuo di euro passivo di euro 5.768.509,07
	Sub totale	-89.463.800,00			
Vincolo dei 101 al 2020		12.396.424,11	0	0	
	Tornano euro	101.860.224,11			
2021 utilizzo vincolo per altre finalità (L.R. 34/2004)		-1.500.000,00	0	0	residuo passivo di euro 1.500.000
VINCOLO AL 2022 (del complessivo importo in a2) di euro 19.267.795,31		10.896.424,11	0	0	Vincolo nel risultato di amministrazione
TOTALI			81.693.800,00	1.731.490,93*	Residui passivi Per euro 7.268.509,07 ed euro 10.896.424,11 a vincolo risultato amministrazione

*ad oggi pagati ulteriori euro 359.698,78 per un totale ad oggi di euro 2.091.189,71

Per quanto riguarda l'utilizzo delle somme e i controlli di Finpiemonte

Rispetto invece all'utilizzo si deve evidenziare che i 101.000.000 applicati con L.R. 30/2020 del 16 dicembre 2020 (seppur già iscritte con L.R. 12/2020) sono stati destinati per euro 7.500.000,00 a "spese per interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale", ovvero con modifica sostanziale

del vincolo all'epoca attribuito dall'ente. Tale modifica era avvenuta direttamente in aula in sede di approvazione del rendiconto 2019, divenuto L.R. 25 del 21 ottobre 2020 con l'introduzione dell'art. 11 che ha modificato la L.R. 12/2021 ed in specifico l'articolo 4 ter comma 1 permettendo così l'utilizzo delle citate somme per dette finalità.

Poiché tale impostazione è stata più volte contrastata, il collegio ritiene necessario, richiamando integralmente quanto inserito nei propri precedenti verbali, mantenere nella presente relazione brevemente quanto accaduto fino all'iscrizione iniziale del vincolo avvenuto con atto di Giunta 1-1351 del 13 maggio 2020.

In data 13 maggio 2020 la Giunta con DGR n. 1-1351/2020 deliberava la *"Modifica Deliberazione della Giunta Regionale n. 15-966 del 31 gennaio 2020 "Definizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", rettificata con D.G.R. n.17-1199 del 3 aprile 2020"* così apportando modifiche per la terza volta al prospetto indicante i vincoli e costituendo un vincolo dell'Ente di euro 101.860.224,11. Stesso vincolo è stato infatti mantenuto nel *"prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2019"* del rendiconto approvato. In data 15 maggio 2020 l'ente approvava la L. 12/2020 *"interventi per contrastare l'emergenza da COVID-19"* senza chiedere il parere del collegio dei revisori e con essa statuiva di destinare tali somme, (nonostante fossero comunque somme in avanzo che per legge devono avere finalità almeno di spesa di investimento), e modificare il bilancio di previsione 2020-2022 in attuazione della L.12/2020; così variando gli allegati della DGR 16-1198 del 3 aprile 2020 e destinava tali somme al bilancio annualità.

Interveniva poi anche la DGR 2-1438 del 30 maggio 2020 che autorizza le Direzioni ad adottare gli impegni per 101 mil verso Finpiemonte seppur solo in ottemperanza alla L.R. 12/2020.

A seguire deliberava invece l'effettiva l'applicazione della quota parte di avanzo tramite variazione di euro 101.000.000,00 sul bilancio 2020-2022, con la L.R. 30/2020 - assestamento di bilancio. Metodologia quest'ultima non ritenuta corretta dal collegio che infatti nel proprio parere evidenziava che *"Con il DDL all'assestamento l'ente applica infatti le somme residue possibili, pari ad euro 5.963.014,91, tra l'altro rendendo necessario un prospetto di variazione al Tesoriere - a nostro giudizio errato (allegato Q) - che prevede, sull'applicazione dell'avanzo, variazioni in aumento per euro 106.963.014,91 e in diminuzione per euro 101.000.000, con un saldo di euro 5.963.014,91. Pur se il saldo è invariato tale comportamento contabile innesca un disallineamento con i dati del tesoriere che si evidenzierà, inevitabilmente, anche a rendiconto 2020"*.

Tutto ciò accadeva quando ancora l'ente riteneva, nonostante i solleciti del collegio, di non dover sottoporre a parere del collegio stesso le variazioni di bilancio.

Detto ciò, prendendo atto che la L.R. 12/2020 non è stata impugnata dal MEF, diversamente dalla L.R. 13/2020 (che comunque in parte ha ampliato la platea dei beneficiari del bonus), come da dettaglio stampato dal "Dipartimento degli Affari Regionali e le Autonomia" – Presidenza del Consiglio dei Ministri, riguardo all'utilizzo

delle somme di 101 mil, a parere del collegio, nel merito le somme stanziare avrebbero comunque dovuto essere liquidate unicamente per spese di investimento, destinazione specifica che dalla lettura della L.R. 12/2020 non si rilevava. Il collegio pur non concordava con l'ente sull'iter amministrativo seguito, prendendo atto della parifica, rispetto all'utilizzo richiamava quindi il contenuto delle relazioni al rendiconto della Corte dei conti 2019 che oltre a rilevare che *"pur tenendo conto della straordinarietà della situazione regionale e nazionale, la destinazione, ossia acquisto di derivati o spese di investimento, non risulterebbe coerente con tali finalità, al fine del rispetto quantomeno di tale nozione particolare di spesa di investimento apriva nell'accezione sopra evidenziata a favore non dell'Ente ma del territorio,"* raccomandava alla Regione di effettuare puntuali controlli circa l'utilizzo dei bonus accordati ai vari soggetti, riservandosi le opportune verifiche in fase di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020; ribadendo la necessità che la Regione si rendesse garante della dimostrazione del corretto utilizzo degli importi erogati.

Il collegio a tal fine aveva richiesto nel 2020 di ricevere informazioni in merito alle azioni messe in campo dalla Regione per verificare quanto richiesto dalla Corte dei conti. L'ente aveva consegnato al collegio la medesima risposta inviata alla Sezione di controllo in sede di istruttoria al rendiconto senza nulla aggiungere nello specifico.

Il collegio durante il 2021 – prima della parifica 2020 - prendeva positivamente atto della nota del Presidente della Regione del 15 marzo 2021 prot. 14008 in cui si chiedeva di irrobustire le azioni di controllo, a cui Finpiemonte ha in seguito dato riscontro in data 29 marzo 2021 con ulteriore breve relazione di intendimenti generali relativo anche ai rilievi mossi dalla Procura della Corte dei conti e inerenti anche forse alla deliberazione della Corte dei conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n. 82/2021/SRCPIE/RSUE sui Fondi comunitari.

Nella parifica 2020 la Sezione, oltre ad evidenziare una difficoltà di riconciliazione delle partite utilizzate e dei capitoli relativi, riportava *"Da quanto comunicato si rileva che la gestione di capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento (nel caso di specie avanzo e riduzione di attività finanziarie) non è idonea e funzionale ai principi di trasparenza e chiarezza del bilancio, che devono essere rispettati al fine di una corretta gestione ed una chiara lettura dei documenti contabili, anche al fine del controllo che la Sezione è tenuta ad effettuare"* rilevava l'impossibilità *"di verificare se i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A., e da questa in parte già erogati a titolo di Bonus Piemonte ai vari beneficiari, abbiano mantenuto il vincolo originario di destinazione a spese in conto capitale"* e *"che il numero dei controlli ad oggi effettuati risulta ancora del tutto irrisorio e assolutamente non in grado di fotografare un quadro complessivo di quanto sta accadendo in argomento, sia in considerazione del fatto che il periodo di fruizione del Bonus Piemonte è stato prorogato al 31/12/2021, quindi a tutto l'esercizio finanziario attualmente in corso".* Inoltre ribadiva di non poter sospendere il proprio giudizio rispetto al controllo contabile circa il corretto utilizzo dei fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A. per l'erogazione dei Bonus Piemonte, si riservava di ritornare sul tema nell'ambito del giudizio di parificazione dell'esercizio 2021, anno entro il quale sarebbe dovuto concludersi l'erogazione di tali benefici economici. Invitava altresì la Regione Piemonte, in coordinamento con la propria

partecipata Finpiemonte S.p.A., a provvedere quanto prima ad enucleare un piano maggiormente efficace e dettagliato dei controlli.

Nella parifica al rendiconto 2021 la Corte dei conti – in base alle osservazioni pervenute dalla regione - ha rilevato medesime problematiche e ha sospeso nuovamente la parifica di detto importo rinviando nuovamente la conclusione della Sentenza nella parifica 2022 tenuto inoltre conto che il termine di utilizzo del bonus era stato prorogato al 31 dicembre 2022.

Nel 2022 il collegio ha chiesto informazioni in merito all'attività di controllo; nel verbale n. 9/2022 rilevava *"In merito ai rapporti con Finpiemonte spa il collegio richiederà documentazione all'assessore al Bilancio in merito alle operazioni effettuate di ricognizione delle somme in restituzione per bandi terminati e chiusi e di restituzione dell'aumento di capitale non effettuato, rispetto al quale si evidenzia una non puntuale applicazione, a parere del collegio, dei principi di competenza"* mentre nell'anno 2023 nel verbale n. 23/2023 il collegio verbalizzava: *"Il collegio chiede di avere notizie in merito alla rendicontazione di Finpiemonte relativamente alla posizione dei 101 milioni dati a Finpiemonte per i bandi COVID di cui ai propri pareri (verb. 12/2021 allegato 1 – verb. 15/2022 allegato 1) finanziati con avanzo vincolato. Si prende atto che FINPIEMONTE ha ricevuto somme che, come rilevato anche nell'ultimo rendiconto 2021, hanno cambiato vincolo per altre finalità ritenute sempre emergenziali. In data 12 ottobre è stata comunicata la restituzione per euro 16 milioni da parte di FINPIEMONTE in quanto "non più necessari per l'erogazione dei benefici economici" allora stanziati. L'ente sta predisponendo la determina dirigenziale di accertamento somme. Si chiede di ricevere comunque nota informativa in relazione all'esito dei controlli richiesti sui contributi erogati per COVID"*.

Dagli uffici il collegio nulla ha fino ad oggi ricevuto; inoltre si evidenzia che da controlli successivi i 16 MIL sopra richiamati nella risposta ad istruttoria restituiti da Finpiemonte alla regione non sono relativi al bonus una tantum bensì ad altre leggi finanziate precedentemente rispetto alle quali i bandi sono terminati e le rendicontazioni chiuse; come evidenziato in risposta ad istruttoria sono le seguenti:

PROR FESR 07/13 – smobilizzo crediti	3.500.000
Legge 365/2000 – alluvione	11.000.000
L.R. 75/1996 Promozione turistica 2011-2015	1.500.000

Alla data attuale si rende utile, quindi rilevare che dei 101.860.224,11 di somme che hanno cambiato il vincolo pur restando partite vincolate in risultato di amministrazione:

- Euro 10.896.424,11 sono ancora appostate nei vincoli del risultato ad amministrazione di cui 860.224,11 dovrebbero essere ancora relative ad economie di cui all'art. 26 comma 3 bis della L.R. 4/2018 (vedasi art. 1 punto 3 della L.R. 12/2020);
- Euro 7,5 Mil son stati impegnati per aziende che hanno avuto danni per l'alluvione. Ad oggi tali impegni risultano pagati per euro 2.091.189,71 (pari ad euro 1.731.490,93+359.698,78 liquidati nel 20123) ad aziende diverse il cui elenco è stato acquisito dal collegio; nonostante impegnati - degli euro 5.768.509,07 di residui passivi al 31.12.2022 - ad oggi ne restano euro 5.408.810,29 ancora non erogati;
- Euro 1.500.000,00 risultano tutti impegnati ma reimputati al 2023 (DD432/2021) ma non erogati;

- Euro 81.693.800,00 risultano liquidati ed erogati a Finpiemonte (tra il 2020, 2021 e 2022).

Il collegio, tralasciando la disamina delle somme che hanno avuto nella sostanza altre destinazioni, e concentrandosi quindi nei flussi che devono essere verificati nell'utilizzo finale a spese di capitali come "concesso" dalla Sezione di Controllo, evidenzia che in merito al flusso di risorse erogate a Finpiemonte più volte ha chiesto riscontro degli utilizzi e dei controlli effettuati dalla società stessa e quale controllo analogo la regione avesse attuato.

Dai pochi documenti pervenuti si riporta che l'unico resoconto pervenuto ad oggi (alla data del 7 febbraio 2023 - prot. regione 6108) riguarda unicamente la rendicontazione dei controlli delle pratiche campionate ma nessuna voce riguarda il bonus erogato in totale. Da tale relazione a firma di Finpiemonte si evince unicamente che i soggetti beneficiari del contributo sono stati complessivamente n. 55.292.

Il collegio a questo punto ha richiesto dati aggiuntivi - ed in particolare i seguenti - direttamente a Finpiemonte pervenuti a mezzo mail in data 8 giugno per il tramite dell'ufficio partecipate in seguito al sollecito del collegio:

	al 31/12/2022	al 7/6/2023
Importo erogato	106.823.500	106.823.500
Numero revoche	359	423
Importo revocato	664.993	733.740
Importo recuperato	292.938	350.243

Lasciando alla Sezione controllo Corte dei conti le conclusioni sulla capacità del numero di controlli e la modalità degli stessi sia ad oggi tale da dimostrare che i fondi trasferiti a Finpiemonte S.p.A., e dalla stessa erogati a titolo di Bonus Piemonte ai vari beneficiari, abbiano mantenuto il vincolo originario di destinazione a spese in conto capitale, il collegio rileva che poiché il dato riportato da Finpiemonte (pari a 106 mil) è un aggregato dei vari importi finanziati e rifinanziati del bonus e che la gestione di capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento e le compensazioni usualmente effettuate con la società non permettono una chiara e immediata rappresentazione dell'utilizzo delle risorse, si renderebbe necessaria una chiara ricostruzione di tutte le leggi che hanno finanziato il bonus una tantum Piemonte, il loro trasferimento effettivo a Finpiemonte, l'attuale situazione delle somme non ancora trasferite seppur impegnate, il riscontro delle effettive somme erogate da Finpiemonte rispetto alle varie leggi, tipologie di bonus e fonte di finanziamento nonché le eventuali somme, a chiusura delle operazioni, in restituzione (o eventualmente a debito) da parte di Finpiemonte verso la Regione al fine di verificare la correttezza degli impegni. L'impossibilità di acquisire nell'immediato tale situazione complessiva dovuta – in questo caso - alla gestione frammentata del bonus da parte dei vari uffici e settori, apre un tema organizzativo fondamentale: quello del governo centralizzato delle partite di tale importanza, problematica organizzativa che il collegio ha evidenziato anche in altri settori e che oltre verrà ripreso nelle osservazioni finali.

E' evidente che i probabili ritardi o comunque le tempistiche di rendicontazione e chiusura delle varie operazioni finanziate dalla Regione e gestite da Finpiemonte – sono tutti elementi che motivano in qualche

modo la Regione all'utilizzo di capitoli di spesa con pluralità di fonti di finanziamento, all'istituto della compensazione e soprattutto all'utilizzo di somme giacenti relative a precedenti bandi in via di chiusura – come è successo per il bonus nelle more della liquidazione delle somme finalizzate - per evitare giacenze di liquidità ferme sulla partecipata.

Dette motivazioni, seppur comprensibili, essendo a discapito del principio di trasparenza e di efficienza dei controlli, obbliga il collegio a sollecitare una operazione di verifica delle procedure interne di rendicontazione della propria partecipata e nella regione a valutare per ogni operazione un responsabile principale dei flussi regionali e della conseguente rendicontazione.

D) parte DESTINATA agli INVESTIMENTI

Detta voce risulta pari ad euro 1.951.093,27. Il collegio evidenzia che in detta voce devono confluire le entrate in conto capitale che non hanno dato correlato impegno spesa in conto capitale senza vincoli specifici. Dette somme sono utilizzabili solo dopo l'approvazione del rendiconto.

Modalità di copertura disavanzo:

Il collegio riporta che l'ente nel rendiconto ha tenuto conto e speso la quota di disavanzo annuale da ripianare in base alle varie voci ed in particolare per un totale di euro 238.147.226,62 così distinta:

Analisi del disavanzo	COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO				
	Alla data di riferimento del rendiconto 2021 (1)	Disavanzo (2)	Disavanzo ripianato nel 2022 (3)	Quota del disavanzo da ripianare nel 2022 (4)	Ripiano disavanzo non effettuato nel 2022 (5)
	(a)	(b)	(c) = (b) - (a)	(d)	(e) = (d) - (c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)	-	-	-	-	-
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 20 aprile 2022, n. 202-8317	831.677.385,84	779.697.549,22	51.979.836,62	51.979.836,62	-
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui	1.195.132.243,71	1.143.169.972,24	51.962.271,47	51.962.271,47	-
Disavanzo tecnico al 31 dicembre					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)	3.554.307.181,27	3.420.102.062,74	134.205.118,53	134.205.118,53	-
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243-bis TUEL (solo enti locali)					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio Da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto formatosi nell'esercizio N (solo per le regioni e le Province autonome)					
Totale	5.581.116.810,82	5.342.969.584,20	238.147.226,62	238.147.226,62	-

L'ente infatti con delibera di Giunta n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 avente ad oggetto "Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317-36198 (Modifica della deliberazione del Consiglio regionale 13 marzo 2018, n. 260-10863 inerente i piani di rientro dal disavanzo finanziario al 31 dicembre 2014 e dal maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015

a seguito dell'attuazione del riaccertamento straordinario dei residui), ai sensi dell'articolo 111, comma 4 bis, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19)", ha deliberato sostanzialmente, sulla base delle risultanze di cui alla legge regionale 21 ottobre 2020, n. 25 (Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2019)", la modifica del piano di rientro precedentemente approvato da ultimo con delibera di Giunta n. 317-36198 del 2 ottobre 2018 che prevedeva un rientro complessivo annuale di euro 325.272.399,91 così distinto:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		55.000.743,44
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	325.272.399,91

Si ricorda infatti che, poiché in sede di rendiconto 2019 il risultato di secondo livello (post-vincoli e accantonamenti) ha riportato un disavanzo più basso essendo pari ad euro 6.228.640.703,82 (rispetto al residuo debito di euro 6.279.996.119,86 che si stava ripianando) e quindi uno spazio per euro 51.355.416,04; seppur inizialmente l'ente non avesse ritenuto di ricorrere alla possibilità concessa dall'art. 1 comma 111 del Decreto Cura Italia, con la DGR n. 120-3140 del 18 febbraio 2021 ha riapprovato un nuovo piano di rientro, spalmando sostanzialmente questo minor disavanzo nei prossimi 17 anni addivenendo così in sostanza ad una maggior capacità annuale di spesa di circa 3 mil di euro il tutto ai sensi dell'art. 111 comma 4 del DL 18/2020.

Per addivenire a ciò, in sede di DDL di Assestamento di Bilancio 2020, approvato con L.R. 30 del 16 dicembre 2020, l'ente ha modificato in iter legislativo, l'allegato 26 della L. 25/2020 – legge al rendiconto per l'esercizio finanziario 2019 - evidenziando sostanzialmente il minor disavanzo, da rendiconto, appostandolo alla maggior copertura di disavanzo della "quota Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 – 36198". La scelta dell'ente veniva comunicata al collegio in occasione del DDL assestamento (rif. verb. 23/2020) indicando una quota totale di ripianamento di euro 376.672.815,95 anziché di euro 325.272.399,91.

Pertanto, in seguito a tali atti, la copertura del 2021 è avvenuta in coerenza con il nuovo piano approvato di seguito riportato per memoria:

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		218.309.385,00
	Totale	322.251.493,09

L'entrata in vigore dell'art. 1 comma 603 della L. 234/2021 con decorrenza 1 gennaio 2022, ha sostituito l'art. 1 comma 458 della L.190/2014 prevedendo sostanzialmente la chiusura della gestione commissariale e

stabilendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti nei confronti dello Stato. In tal modo ha disciplinato la modalità di contabilizzazione dell'anticipazione di liquidità di cui al D.Lgs 35/2013 secondo le modalità previste dall'art. 1 commi da 692 a 700 della L. 208/2015 in luogo dell'ormai superato art. 1 comma 701 della L. 208/2015 inerente alla gestione commissariale.

Il collegio ha chiesto di acquisire gli atti amministrativi di riferimento ed in particolare ha attenzionato la DGR 16-4749 del 11 marzo 2022 avente ad oggetto "Proposta di modifica della deliberazione di Consiglio regionale 18 febbraio 2021 n. 120-3140 quale presa d'atto dell'art. 1 comma 603 della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024".

Viene sostanzialmente a modificarsi una delle componenti del rientro da disavanzo costituente il fondo anticipazione di liquidità, restando invece invariate le restanti voci, e pertanto la somma prevista in base ai nuovi conteggi e metodo di rientro (comma 700 della L. 208/2015) risulta in diminuzione:

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014	831.677.385,84	51.979.836,62	51.979.836,62	51.979.836,62	675.737.875,98
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui disavanzo tecnico al 31 Dicembre....	1.195.132.243,71	51.962.271,47	51.962.271,47	51.962.271,47	1.039.245.429,30
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013	3.554.307.181,27	134.205.118,53	128.418.107,40	130.192.164,28	3.161.491.791,06
TOTALE	5.581.116.810,82	238.147.226,62	232.360.215,49	234.134.272,37	4.876.475.096,34

Per il 2023 la copertura avverrà come di seguito come inserito nel parere al preventivo 2023-2025 (rif. verb. 8/2023 allegato 1):

Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla Deliberazione del Consiglio regionale 2 ottobre 2018, n. 317 - 36198		51.979.836,62
Disavanzo derivante da riaccertamento straordinario dei residui		51.962.271,47
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)		128.418.107,40
	Totale	232.360.215,49

Riconciliazione trasferimenti al Consiglio regionale

Il Collegio, riporta che:

- lo "statuto della Regione Piemonte" approvato con L.R. n. 1/2005 modificato da ultimo con L.R. n. 7/2016 all'art. 29 stabilisce che "il consiglio regionale, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale. Il bilancio e rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della regione", e l'art. 68 riporta che "l'approvazione del

rendiconto avviene entro il 31 luglio di ogni anno sulla base del disegno di legge presentato dalla giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo a cui si riferisce”;

- l'art. 72 comma I del D.Lgs 118/2011 richiama le funzioni del collegio dei revisori anche verso il Consiglio regionale nonché il comma II dello stesso articolo che richiama i compiti previsti all'art. 20 del D.Lgs n. 123/2011 nonché in particolare per il rendiconto generale, l'art. 63 del medesimo D.Lgs;
- il D.Lgs. n. 118/2011 ove all'art. 67 statuisce “l'autonomia contabile del Consiglio Regionale”, ed in particolare:
 - il punto 1 in cui si stabilisce che la Regione, sulla base dei propri statuti, assicura l'autonomia contabile del Consiglio regionale;
 - il punto 2 ove stabilisce che il Consiglio regionale deve adottare il medesimo sistema contabile e gli stessi schemi di bilancio e di rendiconto previsti per le regioni adeguandosi ai medesimi principi contabili generali e applicati allegati al medesimo D.Lgs.;
 - il punto 3 che detta i tempi di approvazione del rendiconto;
 - ✓ è vigente un “*regolamento interno del Consiglio Regionale del Piemonte*” approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 269-33786 del 24 luglio 2009 modificato in seguito più volte e da ultimo con delibera n. 141-16725 del 10 maggio 2016 emanato in ottemperanza all'art. 44 della L.R. n. 7/2001;
 - ✓ è vigente un “*regolamento per l'autonomia contabile del Consigli Regionale del Piemonte*” approvato con delibera n. 221-3083 del 29 gennaio 2001 modificato da ultimo con delibera n. 368-7231 nel 2019 che evidenzia all'art. 4 che “*gli strumenti della programmazione di bilancio del Consiglio regionale sono costituiti dai seguenti documenti: ...omissis...h) rendiconto generale annuale della gestione*”;

che pertanto i risultati della gestione del bilancio consiliare sono dimostrati in un proprio rendiconto generale del Consiglio, che esula dal rendiconto generale della Regione.

Nonostante ciò il D.Lgs 118/2011 prevede che a norma dell'art. 63 comma 4 “*contestualmente al rendiconto la regione approva il rendiconto comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismo strumentali secondo le modalità previste dall'art. 11 comma 8 e 9*”.

Nel rispetto dell'art. 63 comma 4 citato il collegio sottolinea di aver sollecitato l'invio del rendiconto consolidato. Rinvia al paragrafo dedicato.

Tenuto comunque conto che le risorse per il Consiglio sono trasferite dal bilancio della Regione, il collegio ha attenzionato periodicamente, nel corso delle verifiche ed in sede di emissione dei pareri, la coerenza e concordanza dei valori stanziati nei bilanci rispettivamente regionale e del Consiglio.

Tenuto conto di quanto sopra – non ultimo in assestamento e in bilancio di previsione 2022-2024 - si riporta quanto segue:

- ✓ il bilancio di previsione dell'esercizio 2022-2024 è stato approvato con DCR n.201 – 8315 del 20 aprile 2022 rispetto al quale il parere favorevole è stato rilasciato dal collegio (rif. verb. 2/2022 – allegato 1);
- ✓ in data 6 settembre 2022 e quindi in ritardo con atto DCR n. 242-17405 è stato approvato dal Consiglio regionale del Piemonte l'assestamento di bilancio a norma dell'art. 50 del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 16 del *"Regolamento per l'autonomia contabile del consiglio regionale del Piemonte"* come da parere dei sottoscritti revisori (rif. verb. 18/2022);
- ✓ con verbale n. 6/2023 – allegato 1 il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- ✓ con verbale n. 5/2023 - allegato 1, il collegio ha rilasciato il proprio parere al riaccertamento ordinario dei residui del Consiglio della Regione Piemonte di cui agli articoli 3 comma 4, 60 e 63 commi da 8 a 11 del D. Lgs. 118/2011 al principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1;
- ✓ dalla verifica dei due riaccertamenti, in sede di quello del Consiglio, il collegio ha verificato la quadratura degli importi";
- ✓ solo in data 1 giugno 2022 è stato notificato al collegio la documentazione a corredo della "proposta dell'Ufficio di Presidenza al consiglio regionale del Piemonte del rendiconto di gestione del consiglio per l'esercizio finanziario 2022" pertanto, ad oggi, il collegio non ha rilasciato ancora parere evidenziando comunque le problematiche relative all'accavallarsi di così importanti pareri;
- ✓ nell'anno 2022 non sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio da parte del Consiglio;
- ✓ da tale rendiconto il risultato di amministrazione – seppur non ancora verificato dal collegio - risulta il seguente:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				6.923.358,50
RISCOSSIONI	(+)	45.189.247,98	16.100.935,28	61.290.183,26
PAGAMENTI	(-)	4.746.858,64	57.126.238,40	61.873.097,04
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.340.444,72
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.340.444,72
RESIDUI ATTIVI	(+)	60.602,16	43.918.569,36	43.979.171,52
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	356.103,81	6.599.147,90	6.955.251,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			2.858.542,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			23.047.674,46
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)	(=)			17.458.147,08

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022		0,00
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni)		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		1.886.000,61
Altri accantonamenti		1.954.594,72
Totale parte accantonata (B)		3.840.595,33
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		89.572,01
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		2.037.338,37
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		2.126.910,38
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		1.934.963,69
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		9.555.677,68
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto		0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

Non vi sono particolari osservazioni da riportare in merito al rendiconto del Consiglio non avendo ad oggi ancora terminato l'analisi dello stesso. Durante le verifiche di periodo il collegio non ha riscontrato irregolarità al Consiglio dal riportare in questa sede. Le somme di credito/debito saranno pertanto asseverate dal collegio.

Fondi trasferiti alla Regione

Si deve evidenziare che per il 2022 una particolarità rilevante ha riguardato la richiesta di parere pervenuto al collegio in data 16 agosto 2022 inerente la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 139/2022 del 28 luglio 2022 denominata *"Approvazione della proposta di variazione di assestamento del bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2022/2024"*. Con tale variazione il Consiglio ha ipotizzato e in seguito deliberato tra le altre cose (vedasi quella che è divenuta la Delibera di Consiglio n. 242-17405 del 6 settembre 2022), il trasferimento alla regione di euro 9,9 mil. quale restituzione tramite trasferimento corrente – ai sensi dell'art. 42 comma 6 del D.Lgs 118/2011 – alla Giunta regionale di parte della quota libera dell'avanzo di amministrazione complessivo. Nel proprio parere n. 1/2022 allegato 1 - rilasciato in data 2 settembre 2023 il collegio nel merito riportava:

- a) rispetto alla applicazione dell'avanzo, ed in particolare alla restituzione della quota di avanzo libero alla Giunta Regionale, richiamava il proprio precedente parere n. 23 del 4 novembre 2021 – allegato 1;
- b) rispetto alla quota di euro 9.900.000,00 rilevava che, nonostante il Consiglio fosse un ente consolidato con la Regione a norma dell'art. 67 comma 2 del D.Lgs 118/2011, trattasi comunque due differenti enti giuridici, due differenti bilanci con medesime regole contabili da adottare ma pur sempre con autonomia contabile distinta; tale premessa evidenziava a parere del collegio quanto fosse inusuale ritenere l'utilizzo dell'avanzo quale un trasferimento di parte corrente da poter in tal modo essere trasferito alla regione. La prassi utilizzata destava già nel precedente parere (n. 23/2021) nel precedente parere molte perplessità da parte del collegio in quanto non teneva conto che - al termine dell'iter amministrativo/contabile - l'avanzo avrebbe perso nel bilancio della regione la sua connotazione iniziale di avanzo libero con superamento elusivo dei vincoli di utilizzo dettati dalla normativa rilevando pertanto una potenziale irregolarità contabile. Si addiverrebbe in tal modo infatti all'elisione della verifica dell'ordine di priorità dettata dal comma 6 dell'art 42;
- c) sarebbe stato opportuno un vincolo di utilizzo che avesse garantito la preventiva verifica delle priorità da parte della Regione, come in caso di applicazione diretta di avanzo ai sensi dell'art. 42 D.Lgs 118/2011;
- d) concludeva il parere di proporre la restituzione dei fondi alla Giunta ai sensi dell'art. 42 comma 6, pur suggerendo all'ente per il futuro di valutare una variazione di parte corrente del trasferimento preventivo - anche non ultimo per dare la possibilità alla regione di evitare vincoli nell'utilizzo delle somme.

Utilizzo effettivo nel 2022 da parte della Regione

In merito all'utilizzo da parte della Regione del trasferimento, il collegio ha rilevato, come anche inserito anche nelle risposte alle istruttorie pervenute – come da L.R. 18/2022 le risorse sono state così inserite:

- per euro 6.696.000,00 - comma 2 lettera a) - quali trasferimenti ad Associazioni, Comuni, Unioni del territorio finalizzati a spese c/capitale (dicitura riportata);

- per euro 3.204.000,00 - comma 2 lettera b) - inseriti inizialmente nella missione 20 per "Accordi di Programma".

In seguito al ROR l'utilizzo effettivo ad oggi è così riassunto:

Riepilogo utilizzo delle somme restituite dal Consiglio regionale	
Impegni assunti nella competenza 2022 mantenuti a residui	817.252,47
Impegni assunti nella competenza 2022 reimputati nella competenza 2023	4.484.033,67
somme confluite nella parte vincolata del risultato di amministrazione al 31.12.2022	4.598.713,86
Totale	9.900.000,00

Si riporta che:

- per euro 817.252,47 sono relativi a trasferimenti a Comuni, protezione civile e Province per acquisto mezzi diversi;
- per euro 4.484.033,67 reimputati con ROR - in quanto l'ente ritiene che l'obbligazione giuridica degli interventi di trasferimento per il c/capitale abbia scadenza giuridica nel 2023 come si evince anche dalla movimentazione dell'intero capitolo nell'allegato a2);
- per euro 4.598.713,86 son confluiti nell'avanzo vincolato come si evince nell'allegato a2) dei vincoli del risultato di amministrazione al capitolo 37475/2022.

Il collegio ha verificato le appostazioni. Nonostante ciò, vista la particolarità della finalità richiesta dal collegio raccomanda all'ente di fornire le informazioni l'effettivo utilizzo per spese in c/capitale. Si chiede pertanto di essere informati sull'utilizzo avvento nel 2023.

Debiti fuori bilancio

Il collegio riporta di seguito la situazione fotografata con gli uffici in sede di precedente rendiconto 2021 per poi – nel proseguo - integrare quanto acquisito – in seguito a richiesta agli uffici - ad oggi:

Sentenze	euro	Modalità di Riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in PROCURA
Debito nei confronti di Gran Paradiso	754.000,00	Atto di Giunta n. 2 - 532 del 22 novembre 2019	Impegnato e pagato con mandato 42208 del 10 dicembre 2019 - quietanza 12.12.2020 – atto di liquidazione n. 14666/2019 PAGATO con mandato n. 42208/2019	No sollecitato anche in rendiconto 2019 e 2020

Debito nei confronti di Finpiemonte Partecipazioni spa per anticipazione risorse per aumento capitale sociale Villa Melano spa	423.597,50	L.R.22/2019 assestamento	Impegnati – atto di liquidazione n. 16703/2019 – PAGATO con mandato n. 6711/2020	Non confermato
Debito nei confronti di Finpiemonte per gestione TNE convenzione rep. 10748 del 2005.	24.000,00	L.R.22/2019 assestamento	Impegnato e pagato con mandato n. 45029 del 23 dicembre 2019 Quietanza del 25/12/2019 Atto liquidazione n. 16443/2019 PAGATO con mandato n. 45029/2019	Non confermato
Avvocature - Sentenze TAR varie	56.088,19	L.R.22/2019 Assestamenti*	Impegno totale per le sentenze 2019 qui di seguito	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 3/2017 del 16.11.2016	2.750,80 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	in attesa di ricevere dall' avv. delle 67 controparti i dati per il pagamento. Sollecitato più volte. Nel 2026 andrà in perenzione	Non confermato
****Sentenza Tribunale di Cuneo n. 22/2018 del 08.01.2018	11.308,54 €	L.R.22/2019 Assestamenti*	in attesa di notizie da parte dell'ASL CN 1 per eventuale pagamento delle spese	Non confermato
****Sentenza Giudice di Pace di Vercelli n. 278/2018 del 16.10.2018	1.698,17 €	L.R.22/2019 Assestamento	Pende ricorso in Cassazione. In attesa di sentenza per decisione pagamento delle spese	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 598/2019 del 16.05.2019	1.904,34 €	L.R.22/2019 Assestamento	Impegnati di cui liquidati per euro 1.904,34. PAGATO con mandati dal n. 12914 al 12919.	Non confermato
****Sentenza T.A.R. Piemonte n. 2148/2019 del 07.05.2019	32.589,86 €	L.R.22/2019 Assestamento	Possibile Transazione tra ASL TO4 e Ente morale. In attesa	Non confermato
****Sentenza Tribunale di Torino n. 1931/2019 del 16.04.2019	5.836,48 €	L.R.22/2019 Assestamento	-- Con sentenza della Corte d'Appello n. 763/2020 del 24.07.2020 è stato accolto l'appello della Regione Piemonte per cui è stato condannato il soggetto al pagamento delle spese a favore della Regione. Non è più un debito	Non confermato
TAR per il Piemonte (Sezione Prima) del 30 maggio 2019 n. 00643/2019 – Fondazione Ordine Mauriziano	11.593.577,00	L.R. 22/2019 assestamento	D.G.R. n. 1-5536 del 05 agosto 2022 PAGATO con mandati 26253 - 26254	si
Dirigente settore Artigianato	157.364,23	L.R. 25/2020 rendiconto	Transazione – si rinvia alle considerazioni allora riportate	-
Politiche fiscali e contenzioso amministrativo	900.693,45	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Transazione - si rinvia alle considerazioni allora riportate	-

Sentenza Corte conti 356/2019 del 16 dicembre 2019	50.311,25	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Pagato con mandati 11358/2020 e 11359/2020	Non risulta
Coordinamento Avvocatura e gestione servizi generali operativi – tutela consumatori	24.634,10	L.R. 25/2020 Rendiconto 2019	Pagato con mandato 19731-2/2020 per euro 23.656,30 restano euro 977,80 relativi ad acquisti senza impegno	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 314/2019 del 20.03.2019	1.691,73	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Ricorso in appello in attesa di giudizio	Non risulta
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 1936/2019 del 03.12.201	27.164,28	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	ricorso favorevole – ad oggi nessun debito	-
Sentenza Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche n. 7/2020 del 07.01.2020	7.219,85	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagato con mandati n. 34113 /2021 e n. 34114/2021	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 28.10.2020	6.128,10	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagamento con mandato n. 31277/2020	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino n. 2136/2020 del 02.07.2020	40.639,41	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	Pagato con mandato n. 28578/2021	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 209/2020 del 23.03.2020	7.295,60	L.R. 30/2020 Assestamento 2020	ricorso favorevole – ad oggi nessun debito	-
Coordinamento e gestione servizi generali operativi – vari acquisti senza capienza impegno	20.640,00	L.R. 30/2020 assestamento	Pagato con mandati 11634/2021, 4025/2021, 5558-9/2021 e 5921-2/2021	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n.559/2020 del 25.09.2020	1.459,12	L.R. 21/2021 ex DDL 147 Assestamento 2021	Pagato con mandato n. 13347/2021	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 560/2020 del 25.09.2020	1.459,12	L.R. 21/2021 ex DDL 147	Pagato con mandato n. 13347/2021	Non risulta
Promozione turistica Fiera MITT	2.994,38	L.R. 21/2021 ex DDL 147	Pagato con mandato n. 10123/10125 ANNO 2022	Non risulta

I richiami alle leggi nella tabella sopra riportata relativi al riconoscimento non sono puntuali in quanto sono conseguenza della posizione dell'ente, meglio oltre evidenziata, che ritiene la legge il momento del sostanziale "riconoscimento" (essendo avvenuta la copertura con fondi in conto competenza in quelle annualità). Infatti nelle leggi non vi sono articoli dedicati al riconoscimento dei debiti sopra riportati. Si ritiene pertanto che anch'essi non siano stati riconosciuti nonostante l'informazione riportata nel precedente rendiconto.

Relativamente al periodo 2021 la situazione pervenuta al collegio in data 13 giugno 2023 - in seguito a richiesta - è

la seguente:

Sentenze 2021	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in procura
Ordinanza del Tribunale di Torino n. 8156/2021 del 26.07.2021. - Ordinanza del Tribunale di Torino n. 8156/2021 del 26.07.2021.	€ 10.213,84	Nessun atto rilevato	25809/2021	Non risulta
Sentenza del Tribunale di Torino del 06.07.2021 - Associazione Sportiva Dilettantistica GOLF ORBASSANO e Giraudo Marco c/ Soc. -Agricola Cascina Gorgia s.s. e Regione Piemonte (R.G. n. 21816/2019)	€ 8.971,00 € 8.971,00 € 12.402,62 ed euro € 43.998,90	Nessun atto rilevato	26329/2021 26328/2021 18908/202126609-26310/2022	Non risulta
Sentenza della Corte d'Appello di Torino del 09.03.2021 - Movimento Consumatori Torino c/ Regione Piemonte	€ 15.048,52 ed euro € 117.571,53	DGR 47-4362	26912/2021 1037/2022	SI in data 10.01.2022
Sentenza Tribunale di Torino del 13.05.2021 - Il Boccio S.A.S. di Pullano Agostino & C. c/ Regione Piemonte e SorisS.p.A	€ 11.789,20	Nessun atto rilevato	29289/2021	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 07.07.2021 (R.G. n. 12715/2018) - Masterporte s.r.l. c/ Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A	€ 8.636,39 + € 8636,33 (finpiemonte) ed euro € 46.149,06	Nessun atto rilevato	22244/2021	Non risulta
Sentenza della Corte dei Conti, sez. Seconda Giurisdizionale centrale d'Appello n. 346/2019 del 27.09.2019 - Appelli diversi c/ sentenza n. 153/2015 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti Regione Piemonte	€ 3.000,00	Nessun atto rilevato	24984/2021	Non risulta
Ordinanza Consiglio di Stato n. 922/2021 - CONFARTIGIANATO IMPRESE PIEMONTE c/Regione Piemonte	€ 2.918,24	Nessun atto rilevato	6485/2021	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 255/2021 - COMUNE DI CESANA TORINESE c/Regione Piemonte	€ 2.838,68	Nessun atto rilevato	8801/2021	Non risulta
Sentenza Corte dei Conti n. 160/2021 - FEM Costruzioni sas c/Regione Piemonte	€ 3.806,40 oltre a capitale non segnalato	Nessun atto rilevato	13646/2021	Non risulta
Ordinanza del Tribunale di Torino n. 115/2002 del 24.05.2021 - MONOTILE Trading srl c/Regione Piemonte	€ 1.717,16	Nessun atto rilevato	14575/2021	Non risulta
cause fauna selvatica 2021	98.230,47 €	Nessun atto rilevato	mandati vari 2021 e 2022 sia oer spese legali che per somma capitale	Non risulta

Relativamente al periodo 2022 la situazione pervenuta in data 13 giugno 2023 al collegio – su richiesta - è la seguente:

Sentenze 2022	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in procura
Sentenze cause fauna selvatica 2022 pagate	30.315,80 €	Nessun atto rilevato	mandati vari sia capitale che spese legali	Non risulta
Sentenza Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 84/22 + Fracchia Gilberto ed altri c/ Regione Piemonte	€ 15.170,20 ed euro 7.506,17	Nessun atto rilevato	16760/2022 e 24784/2022	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 663/22 Studio Odontoiatrico Bresciano e Pasqualini c/ Regione Piemonte	€ 4.238,00 Atto liquidazione 7718	Nessun atto rilevato	22572/2022	Non risulta

Sentenza T.A.R. Piemonte n. 880/22 - Agenzia Cifi S.c.r.l. c / Regione Piemonte	€. 1.930 Atto liquidazione n. 12813 - 13400/2022	Nessun atto rilevato	35070/2022 36403/2022	Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n. 159/22 - FEDERDISTRIBUZIONE c/ Regione Piemonte	€. 5.027,36 Atto liquidazione n. 14405	Nessun atto rilevato	38061/2022	Non risulta
Sentenza Tribunale di Asti n. 422/2022 - G.I.S. di Gaudenzio Alfredo & C. s.n.c. c/Regione Piemonte	€. 2.612,50 spese legali oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino n. 1365/2022 - MARCHESI Laura c/Regione Piemonte	€. 4.200,00 ed 10.735,73	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza Giudice di Pace di Biella del 25.03.2022 - Gabriele MELLO RELLA c/ Regione Piemonte	€ 6.710,00 oltre agli interessi di legge ed euro 6.790,08	Nessun atto rilevato	13173/2022	Non risulta
Sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 861 del 29.12.2022 - FORNARA Antonella / Regione Piemonte / Provincia di Novara	€. 2.256,56 oltre ad euro 6.017,03	Nessun atto rilevato	1573/2023 e 3349/2023	Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 534/2022 del 01.06.2022 - Farmacia Roggia di Dott. Savino Roggia e C. S.n.c. ed altre c/ Regione Piemonte	Impegno presunto €. 1.459,12	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040/2022 del 16.12.2022 - Azienda speciale multiservizi Comune di Venaria (ASM Venaria) / Regione Piemonte	Impegno presunto €. 8.754,72 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza del Tribunale di Torino del 21.12.2022 - Cirillo Vincenzo c/ SORIS / Regione Piemonte	Impegno presunto €. 4.219,90 spese giudizio	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza T.A.R. Piemonte n.351/2022 - Zabai Susanna c/ Regione Piemonte / Arpea	€. 4.238;00 di spese legali	Nessun atto rilevato	14234/2022	Non risulta

Relativamente al periodo 2023, ove occorre possa, la situazione acquisita è la seguente:

Sentenze 2023	euro	Modalità di riconoscimento o rilievo	Iter pagamento	Invio in procura
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 119/2023 - API c/ Regione Piemonte	€. 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 11/2023 - Autorità garante della concorrenza del mercato c/ Regione Piemonte	€. 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 115/2023 - Bellincioni + altri c/ Regione Piemonte	€. 4.377,36 spese legali	Nessun atto rilevato		Non risulta

Sentenza Tribunale di Torino del 03.02.2023 - Unieco sc in LCA ed altri c/Regione Piemonte	€. 35.101,38 €. 35.101,38 ed euro 45,699,16 - capitale: € 1.334.146,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; € 1.334.780,50, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; € 129.356,40, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; - € 3.413.360,30, oltre interessi legali dal 18/07/2019 al saldo; vedasi parere n. 4/2023 del collegio -PAGATO ad oggi per euro € 2.882.308,48	Nessun atto rilevato	12698/2023 -13252/2023 12699/2023	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino 139/2023 - Azienda Agricola Tetto Bernardo S.S. c/Regione Piemonte	€. 4.062,81 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	1071/2023	Non risulta
Sentenza Tribunale di Torino del 07.03.2023 - A.S.G.I.- ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE c/Regione Piemonte	€. 11.202,40	Nessun atto rilevato	6567/2023	Non risulta
Sentenza Tribunale Torino – sez. Imprese n. 4796/22 - Eliossola c/ Regione Piemonte	€. 15.218,66 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato	12694/2023	Non risulta
Sentenza del Giudice di Pace di Verbania n. 154/23 - BANCHINI Rosella c/ Regione Piemonte	€. 1.897,87 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato		Non risulta
Sentenza Giudice di Pace di Biella n. 107/2023 - GAGNA Daniela c/Regione Piemonte	€. 980,61 oltre a capitale non indicato	Nessun atto rilevato		Non risulta

Il collegio prende positivamente atto di aver ricevuto copia di tutte le attestazioni dei debiti fuori bilancio dai singoli responsabili che per il 2022 che a fine anno non hanno evidenziato debiti fuori bilancio da riconoscere ad eccezione dei seguenti:

- Avvocatura per un totale di euro 16.690,30 così distinti:

	Importo presunto	Copertura in competenza 2023	Atti di riconoscimento ad oggi
Sentenza del Giudice di Pace di Novara n. 861 del 29.12.2022	2.256,56	Pagato in data 6 febbraio 2023 (già accantonata in Fondo Contenzioso - libera disponibilità)	nessuno

Sentenza del T.A.R. Piemonte n. 534/2022 del 01.06.2022	1.459,12	In attesa di richiesta da controparte - spese di giudizio. (non accantonato)	nessuno
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040/2022 del 16.12.2022	8.754,72	In attesa di richiesta da controparte - spese di giudizio. (già accantonata al fondo contenzioso ma solo al 41% di euro 6.000 – libera fondo)	nessuno
Sentenza del Tribunale di Torino del 21.12.2022	4.219,90	In attesa di richiesta da controparte - spese di giudizio. (non accantonato)	nessuno

- Cultura e Commercio: per un totale di euro 71.024,00 così distinto:

	Importo presunto	Copertura in competenza 2023	Atti di riconoscimento ad oggi
Sentenza del Consiglio di Stato n. 11040 del 16/12/2022	71.024,00	(già accantonata in Fondo Contenzioso ma solo al 41% - libera disponibilità)	Probabilmente da non riconoscere per accollo altrui

Il collegio prende positivamente atto dell'uniformità degli schemi utilizzati grazie anche al lavoro svolto di coordinamento dall'ufficio Ragioneria che ha - anche per quest'anno - inviato puntuale circolare di richiesta ed esplicativa.

In merito ai tempi di riconoscimento si ricorda l'articolo 73 D.lgs 118/2011 comma 4, e a tal proposito richiama la C. conti. Sez. Autonomie n. 21/2018 che rileva che *“gli impegni di spesa per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti e già scaduti, devono essere imputati all'esercizio nel quale viene deliberato il riconoscimento salvo accordo di rateizzazione in tre anni”* e la C. conti. Sez. contr. Liguria n. 73/2018 e Sez. Campania n. 2/2018/PAR *“con determinazione dirigenziale si può, a seguito di decreto ingiuntivo, pagare la somma determinata dal giudice prima che il Consiglio deliberi il riconoscimento del debito fuori bilancio, per evitare le maggiori spese connesse alle eventuali procedure esecutive, sempre tenendo conto della necessaria competenza del Consiglio sulla materia del riconoscimento e quindi la necessaria immediata convocazione dello stesso permanendo la funzione di ricondurre la spesa nel sistema di bilancio e di analizzarne cause e responsabilità”*. Ne consegue che *“per evitare un pregiudizio economico, si potrà eccezionalmente effettuare il pagamento prima del riconoscimento da parte del Consiglio ove sussista un pertinente e capiente stanziamento”*. A tali vari delibere è sopraggiunta la deliberazione 27/SEZAUT/2019/QMIG che in particolare aiuta ad evidenziare seppur per gli enti locali, ma ai fini attuali si applica:

- *“l'atto di riconoscimento assolve alla funzione «non già di riconoscere la legittimità del debito (per sentenze), già verificata in sede giudiziale», ma piuttosto di «ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»;*
- *“la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio, adempia non solo alla funzione di riconoscere la legittimità di una obbligazione e, nei casi di cui alla lett. e) dell'art. 194 Tuel, di valutare l'utilità, ma anche ad*

una finalità giuscontabilistica e di salvaguardia degli equilibri di bilancio che si esplica attraverso il reperimento delle risorse necessarie a finanziare il debito”;

- *“il preventivo riconoscimento del debito da parte dell’Organo consiliare – disposto espressamente dall’art. 194 del Tuel - risulti necessario «anche nella ipotesi di debiti derivanti da sentenza esecutiva, per loro natura caratterizzati da assenza di discrezionalità per via del provvedimento giudiziario a monte che, accertando il diritto di credito del terzo, rende agevole la riconduzione al sistema di bilancio di un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno di esso». (Sez. controllo Sicilia 18/2016)”;*
- *“ai fini di una corretta gestione finanziaria, l’emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell’Ente per l’adozione dei necessari provvedimenti quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell’art. 194, comma 1, del Tuel ed il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall’art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, del medesimo testo unico». (deliberazione Sez. Autonomie n. 21/SEZAUT/2018/QMIG)”;*
- *“il Paragrafo 9 punto 9.1. dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, laddove, con riferimento «all’emersione di debiti assunti dall’ente e non registrati quando l’obbligazione è sorta» sottolinea «la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese con imputazione all’esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili”: di qui l’inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell’avvenuto riconoscimento.*

La Sezione Autonoma termina con la precisazione che anche per la sentenza esecutiva ex art. 73 comma 1 lettera a), e quindi a maggior ragione per le altre casistiche previste (art. 73 comma 1 lettera da b a d): *«Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento».*

Il collegio vista la situazione attuale per completezza riporta che la situazione sopra riportata, ad eccezione di due posizioni ritenute dall’ente “debito fuori bilancio” - di cui rispetto ad una si sollecita nuovamente l’invio degli atti in procura, non ritiene – desumibile dall’azione amministrativa – di ritenere debiti fuori bilancio le sentenze che obbligano la Regione a pagare spese legali di soccombenza, o anche quote capitale e danno, ove vi sia capienza nei capitoli dei rispettivi responsabili della spesa; ciò anche quando le risorse non siano relative a vincoli precisi.

Il collegio ha riportato all’ente che la propria posizione è restrittiva in tal senso in quanto a parere degli scriventi i debiti fuori bilancio sono tassativamente previsti dalla legge ed in particolare dal D.Lgs 118/2011 e l’atto di riconoscimento risponde essenzialmente a quattro necessità (con procedura semplificata in qualche modo per le Sentenze):

- a) riportare al sistema bilancio il debito ove il medesimo non sia stanziato ai fini del ripristino degli equilibri finanziari;
- b) dare la possibilità al Consiglio di decidere se riconoscere o disconoscere il debito e in tal senso in caso di sentenze - in coerenza con la disamina - l’ultimo comma dell’art. 73 del D.Lgs 118/2011 è stato modificato nel 2019 permettendo di “spostare” la competenza di tale verifica dal Consiglio alla Giunta e quindi “all’organo che amministra” ritenendo che la Sentenza non sia discutibile in merito a tale aspetto di rendere legittimo il debito per l’ente – avendolo sentenziato il Giudice – bensì unicamente rilevare eventuali responsabilità anche dirigenziali, il tutto con estrema semplificazione e velocizzazione dell’iter;

- c) rilevare eventuali responsabilità per danno erariale o disciplinare e eventuali patologie nell'ordinaria attività di gestione;
- d) determinare le modalità di copertura;
- e) permettere il successivo invio in Procura - e al collegio dei revisori a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 - per la verifica di eventuali responsabilità.

Si evidenzia che sembrano esservi spazi per entrambe le interpretazioni della definizione di debito fuori bilancio. A parere del collegio però, anche ove vi fossero risorse disponibili per la copertura, peraltro non inizialmente previste appositamente, l'atto amministrativo sarebbe comunque necessario e di conseguenza anche l'invio alla Procura a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002. Diversamente – aderendo ad una interpretazione più ampia basata unicamente sulla centralità dell'insorgenza del debito fuori dal sistema bilancio e della sua mancata copertura - il riconoscimento del debito fuori bilancio potrebbe potenzialmente divenire una fattispecie praticamente quasi mai riscontrabile e di conseguenza non facilmente verificabile ed intercettabile.

Per questo motivo il collegio richiamando la propria interpretazione, nel rilevare la mancanza degli atti amministrativi, (quali la DGR di Giunta ove possibile a norma dell'art. 36 comma 1, la delibera di Consiglio o la Legge regionale) evidenzia la necessità di addivenire alla predisposizione per le sentenze di una DGR di riconoscimento, anche riepilogativa, e immediatamente procedere all'invio, a norma dell'art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i., delle posizioni non ancora trasmesse con le modalità ora previste all'art. 36 comma 7 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con DGR 43-3529.

Si rileva infatti che nonostante la nuova norma dell'art. 36 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale approvato con DGR 43-3529, avrebbe dovuto portare ad un miglioramento della situazione degli invii e dei riconoscimenti dei debiti fuori bilancio, ciò, nella sostanza – tenuto sempre conto della posizione del collegio - non sia avvenuto.

Si ricorda che il regolamento di contabilità vigente all'art. 36 comma 7 riporta che *“La trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 73, comma 1 del d. lgs. 118/2011, viene effettuata dal Direttore competente in materia finanziaria alla Procura regionale della Corte dei conti: tale trasmissione viene inviata per conoscenza al Dirigente responsabile per materia”*.

Preso atto della situazione attuale il collegio sollecita un approfondimento in merito all'opportunità di modifica del regolamento in quanto *in primis* non si ritiene funzionale che sia il Direttore il soggetto obbligato a provvedere alla trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio, di cui all'articolo 73, comma 1 del d. lgs. 118/2011 – ove sia condivisa dalla Corte l'interpretazione del collegio - tenuto conto che principalmente sono atti gestiti dall'Avvocatura in quanto per la maggior parte relativi a Sentenze. Si ritiene inoltre

che la DGR di riconoscimento quantomeno di questa tipologia di debiti debba essere richiesta dal settore medesimo, cosa che ad oggi in vigore del comma I dell'art. 36 comma 1 non è avvenuto.

Si deve anche rilevare che il regolamento attuale non detta chiari tempi di invio degli atti al soggetto preposto all'invio in Procura, restando così un alveo di incertezza sull'azione amministrativa degli uffici.

Il collegio anche nel verbale n. 4/2023 di applicazione di fondo contenzioso per copertura di una sentenza rilevava, già in quella sede, la necessità di verificare la procedura interna relativa ai flussi informativi ed alle modalità e contenuti degli stessi che l'Avvocatura è tenuta a fornire ai Settori Ragioneria e Bilancio al fine delle necessarie variazioni, accantonamenti per la copertura delle spese o per l'eventuale iter di riconoscimento di debito fuori bilancio.

Inoltre, tenuto conto della situazione, si chiede di addivenire almeno ad una direttiva interna che obblighi a notificare al collegio l'invio alla Procura in modo da rendere più immediata la verifica e il controllo rilevando comunque chetale invio al collegio è obbligatorio a norma dell'art. 23 comma 5 del 289/2002. Si suggerisce una modifica del regolamento e della procedura e l'inserimento dell'obbligo di ricognizione della situazione almeno a preventivo, rendiconto, assestamento e in caso di variazioni di bilancio non ritenendo adeguatamente prudentiale il contenuto del comma 3 dell'art. 36 del regolamento.

Si richiama inoltre quanto riportato in sede di parifica dal Procuratore ed in particolare che richiedeva "l'invio di tutti gli atti "di riconoscimento di debiti fuori bilancio adottati prima della revisione del regolamento di contabilità i quali, quindi, dovranno essere subitaneamente rimessi a questa Procura, fatte salve e riservate le valutazioni inerenti la intervenuta violazione della legge statale e quelle inerenti eventuali prescrizioni maturate a cagione del mancato invio degli atti".

Si suggerisce di valutare, al fine del miglioramento di detto importate adempimento, la modifica del regolamento verificando che la funzione di centro di responsabilità - non solo relativamente alle Sentenze – possa essere più funzionale in capo al Settore Avvocatura soggetto finale peraltro preposto alla determinazione dei rischi potenziali.

La spesa sanitaria

Il quadro delle risorse a disposizione del servizio sanitario regionale è stato delineato con DGR n. 1- 8566 del 22/03/2019 con la quale è stata effettuata la perimetrazione sanitaria. Le Asl sono finanziate secondo i Livelli Essenziali di Assistenza, in base alla popolazione residente nell'ambito di appartenenza, in base a determinati parametri. L'Ente ha adottato una gestione della spesa sanitaria alla quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che ha introdotto disposizioni che hanno ridisegnato le regole con l'obiettivo di armonizzare le rilevazioni contabili delle aziende del SSN.

I sottoscritti revisori preliminarmente ricordano, come già in atti, relativamente alle certificazioni pregresse della GSA di avere più volte informato l'ente della mancanza delle certificazioni pregresse (anni 2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione, da redigersi ai sensi dell'art. 22 D. Lgs 118/2011, delle difficoltà incontrate non avendo a disposizione le certificazioni trimestrali né le eventuali attestazioni intermedie del lavoro svolto in precedenza su tali annualità e di non avere pertanto potuto procedere – fino ad oggi - al rilascio della certificazione finale, di aver evidenziato - nonostante la non competenza di questo collegio – di essere disponibili al recupero del lavoro propedeutico e di aver atteso le decisioni dell'ente.

Come noto, l'art. 22 del d. Lgs. 118/2011 disciplina l'individuazione delle responsabilità all'interno delle Regioni nel caso sia stata istituita la gestione sanitaria accentrata presso la regione. Ed infatti, come noto, queste ultime individuano nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità denominato Gestione sanitaria accentrata, deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate i rispettivi servizi sanitari regionali.

In particolare le regioni individuano il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione che e' tenuto:

- a) *all'elaborazione e all'adozione del bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione;*
- b) *alla coerente compilazione, con il bilancio di esercizio della gestione sanitaria accentrata presso la regione, dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, e relativi all'ente ivi identificato con il codice "000";*
- c) *alla redazione del bilancio sanitario consolidato mediante il consolidamento dei conti della gestione accentrata stessa e dei conti degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), secondo le modalità definite nell'articolo 32. In sede di consolidamento, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione garantisce la coerenza del bilancio sanitario consolidato con le risultanze dei modelli ministeriali CE e SP di cui al decreto ministeriale 13 novembre 2007 e s.m.i. e relative all'ente ivi identificato con il codice "999".*

Il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la regione ed il responsabile della predisposizione del bilancio regionale, in sede di consolidamento, devono garantire l'integrale raccordo e riconciliazione tra le poste iscritte e contabilizzate in termini di contabilità economico-patrimoniale e quelle iscritte in termini di contabilità finanziaria.

Le regioni individuano un responsabile regionale che certifichi, con riferimento alla gestione sanitaria accertata presso la regione:

- i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità;*
- ii. in sede di rendicontazione annuale, quando indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità."*

La regione Piemonte con DGR n. 10 5523 del 14/03/2013 ha definito il seguente modello organizzativo per l'attuazione della GSA:

- il Responsabile della GSA presso la Regione, relativamente alla competenze di cui al comma 3, lettere a), b) e c) è individuato nel Direttore della Direzione Regionale Sanità con facoltà in capo al medesimo di delega delle funzioni operative al Settore Finanziario, ora denominato Settore programmazione economico Finanziaria;
- il Responsabile delle attività connesse all'ultimo capoverso del comma 3, lettera c) dell'art. 22, relativamente alle azioni di coordinamento fra GSA e Bilancio regionale, è individuato nel responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione e nel responsabile della predisposizione del bilancio regionale;
- il Responsabile regionale (terzo) certificatore dell'attività della GSA in congruità con le risultanze del Bilancio Regionale, previsto del comma 3, lettera d) dell'art. 22 è individuato, come modificato con DGR n. 1 5210 del 27/06/2017 nel Collegio dei revisori dei conti a partire dall'anno 2016.

Tale breve excursus circa le importanti competenze che il legislatore attribuisce alla funzione della GSA all'interno delle Regioni si rende necessario per rimarcare le altrettanto importanti competenze che il legislatore richiede al terzo certificatore che quei dati deve asseverare, ovvero allo scrivente (e al precedente) collegio.

La tempestività delle contabilizzazioni consente di disporre del Consolidato sanitario entro tempi certi, aspetto importante in quanto il consolidato rappresenta uno strumento per far emergere eventuali squilibri interni tra il bilancio "ordinario" e quello "sanitario", in particolare attraverso il sistema dei vincoli e degli accantonamenti che definiscono il risultato di amministrazione.

I sottoscritti revisori richiamato tutto quanto dedotto nelle precedenti relazioni, verbali e comunicazioni circa la mancanza delle certificazioni pregresse (2017/2018) relative alla Gestione Sanitaria Accentrata della Regione da redigersi ai sensi dell'art. 22 lett. d) D.Lgs. 118/2011, e circa le criticità organizzative e contabili ed i ritardi nella contabilizzazione sollevati in questi anni, riferiscono che l'ente, attesa anche la grave carenza di organico della GSA, ha provveduto ad affiancare nel 2021 unità esperte per recuperare il lavoro non svolto. Tali interventi hanno messo la GSA in condizione di recuperare il pregresso tant'è che il collegio ha potuto, nel corso di fine 2021 e nel 2022:

- relativamente al 2019 il collegio, solo in data 9 novembre 2021 (rif. verb. 24 del 9 novembre 2021), a seguito della messa a disposizione dei dati necessari, il collegio recuperava le verifiche trimestrali 2019 propedeutiche al rilascio della certificazione 2019, richiesta dall'ente con pec del 25 marzo 2022, e rilasciata, in via condizionata, con verbale del 14 aprile 2022 allegato 1 al verbale n. 9/2022 la certificazione 2019;
- relativamente al 2020 il collegio riusciva ad avere la disponibilità di tutti i dati ed a completare le verifiche trimestrali solo in data 11 ottobre 2021 (rif. verb. 20/2021) poiché in data 25 marzo 2021 le verifiche avevano potuto riguardare solo la regolare tenuta dei libri e della contabilità e la riconciliazione dei dati di cassa poiché fino ad allora non era stato possibile (rif. verb. 16/2021). La certificazione veniva rilasciata in data 27 luglio 2022 seppur condizionata con allegato 1 al verbale n. 17/2022;

- relativamente al 2021 l'ente è riuscito ad essere il linea con i dati, e le certificazioni trimestrali sono state rilasciate in data:
 - quanto al Trimestri I del 2021 in data 17/06/2021 (rit. verb. 16 del 17/06/2021)
 - quanto al II trimestre del 2021 in data 11/10/2021 (rif.to verb. 20 del 11/10/2021);
 - quanto al III trimestre 2021 in data 22/10/2021 (rif.to verb. 22 del 22/10/2021);
 - quanto al IV Trimestre 2021 in data 12/04/2022 (rif. verb. 8 del 12/04/2022);il collegio ha ricevuto in data 31 marzo 2023 la Determinazione Dirigenziale n. 740r/A1400A/2023 del 29 marzo 2023 avente ad oggetto "*Bilancio d'esercizio 2021 della Gestione Sanitaria Accentrata ai sensi del Titolo II del Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 – Adozione*" pertanto la certificazione veniva rilasciata in data 23 maggio 2023 seppur condizionata con allegato 1 al verbale n. 13/2023.
- relativamente al 2022 tutte le trimestrali sono state effettuate al termine di ciascun trimestre come richiesto dal D.Lgs 118/2011. Non essendo pervenuti i documenti propedeutici al rilascio della certificazione annuale il collegio è in attesa ma non ha sospesi.
- relativamente, infine agli anni 2017 e 2018 il collegio, nella riunione tenutasi presso l'ente il 23 febbraio 2023, in ottica di estrema collaborazione e con senso di responsabilità, ha dato la disponibilità a svolgere tutte le attività di revisione pregresse per gli anni 2017 e 2018 – seppur ora per allora - a condizione che, per tali anni, non potendo di certo derogare dall'avere a disposizione scritture contabili tenute a regola d'arte e soprattutto le dovute riconciliazioni, avesse ricevuto tutta la documentazione a corredo, necessaria alle certificazioni di legge. In tal modo da poter sciogliere anche le condizioni inserite nelle certificazioni 2019, 2020 e 2021 già dagli scriventi emesse come sopra evidenziato. Solo in data 9 maggio 2023 ha ricevuto la documentazione a corredo per gli anni 2017 e 2018 e in data 01/06/2023 ha terminato le verifiche relative al I, II, III e IV trimestre 2017 ed al I, II, III e IV trimestre del 2018. Sono in corso di ultimazione le certificazioni finali che saranno rilasciate in questi giorni tenuto conto che avendo ricevuto numerose richieste di parere che sovrappongono i periodi già ristretti per il rilascio del parere il collegio ha dovuto dare priorità alle scadenze pervenute. Il collegio cercherà di chiudere le certificazioni prima della data di parifica 2022.

Si ricorda comunque che il collegio, nel corso delle verifiche circa l'attendibilità dell'impianto contabile della GSA e del rispetto dei compiti da parte del Responsabile di GSA volto a garantire la correttezza dell'impianto contabile, delle regole da impartire, indispensabili anche a garantire l'omogeneità e la intellegibilità e comparabilità dei dati di tutte le aziende ricomprese nel perimetro sanitario, sin dal primo accesso ha sottolineato l'importanza del manuale delle linee guida per la definizione delle regole e delle modalità di rilevazione contabile degli eventi della GSA, manuale indispensabile ad attestare da parte del Responsabile GSA. Durante l'ultimo accesso con i responsabili di GSA ci è stato riferito che dal luglio 2023 dovrà entrare in vigore un nuovo applicativo dedicato che dovrebbe modificare l'impianto contabile e renderlo altresì comparabile a tutte le aziende ricomprese nel perimetro sanitario. Il collegio ne prende positivamente atto tenuto conto delle difficoltà operative riscontrate.

Riguardo alla esatta individuazione del perimetro sanitario, l'art. 20 del d. lgs 118/2011 stabilisce: *“Nell’ambito del Bilancio regionale le regioni devono garantire un’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del proprio servizio sanitario”* ciò al fine di consentire la confrontabilità immediata fra le entrate e le spese sanitarie, iscritte in bilancio e le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno sanitario regionale standard e di individuazione delle correlate fonti di finanziamento, nonché un’agevole verifica delle ulteriori risorse rese disponibili dalle regioni per il finanziamento del medesimo servizio sanitario regionale per l’esercizio in corso.”, come evidenziato altresì nella sentenza Corte cost. n. 169/2017, secondo la quale nella perfetta perimetrazione delle spese ordinarie rispetto a quelle sanitarie (e le 36 correlate risorse di “copertura”) a garanzia dell’effettiva realizzazione dei LEA, tramite *“un’articolazione in capitoli tale da garantire, sia nella sezione dell’entrata che nella sezione della spesa, (...), la separata evidenza di poste di entrata e di uscita”,* nonché la *“trasparenza e confrontabilità dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard”*.

E’ doveroso concludere che una più accurata rappresentazione dei fatti aziendali può evidenziare tutti i fattori che possono incidere sugli equilibri di bilancio, di qui l’esigenza di formalizzare procedure contabili ed amministrative che consentano di monitorare costantemente la spesa sanitaria.

Si deve infatti tenere conto che oltre a quanto sopra, il risultato di amministrazione del rendiconto non tiene conto dei disavanzi delle SSN, derivante dagli ammortamenti non sterilizzati cioè non neutralizzabili nel risultato di esercizio delle Aziende relative agli anni 2001-2011. Pertanto tale gestione riveste carattere centrale.

Il collegio in merito al perimetro sanitario evidenzia che la Corte Costituzionale, con Sentenza 233 del 21 novembre 2022, ha delineato e ricordato le basi su cui poggia il perimetro sanitario e l’utilizzo dei fondi e in particolare riporta che *“...omissis...perimetro sanitario, mirano a garantire una idonea evidenziazione delle entrate e delle spese sanitarie e sono dunque funzionali ad evitare “opacità contabili e indebite distrazioni dei fondi destinati alla garanzia dei LEA, ovvero proprio quei fenomeni che hanno concorso al determinarsi delle gravissime situazioni ...omissis”*.

Tale Sentenza ripercorre il tema della centralità della tutela dei diritti sociali in merito all’utilizzo finanziario delle risorse.

Personale della Regione e del Consiglio
--

Occorre premettere l’importanza del “PIAO” (Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Pubblica Amministrazione) documento unico di programmazione e governance che va a sostituire tutti i programmi che fino al 2022 le Pubbliche Amministrazioni erano tenute a predisporre, tra cui il PTFB, i piani della performance, del lavoro agile (POLA) e dell’anticorruzione. Il PIAO è stato introdotto all’articolo 6 del Decreto Legge n. 80 del 2021, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113.

L’importanza del PTFP quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale che ha visto, con l’introduzione del D.Lgs. n. 75/2017, il superamento della dotazione organica che non è più uno strumento rigido ma flessibile e volto ad individuare le effettive esigenze. Tale orientamento del legislatore è stato rafforzato dall’art. 33

co. 1 del D.L. 34/2019, come modificato dall'art. 1 co. 853 della Legge 160/2019, stabilisce che, a decorrere dal 2020 *“.....le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione e' vincolata, ivi incluse, per le finalita' di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con decretoomissis....., entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per le regioni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.”*. Il D.M. 3 settembre 2019 individua, all'articolo 4, i valori soglia di spesa massima del personale e stabilisce che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di cui sopra, possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva, rapportata alla media delle entrate correnti del triennio precedente al netto dell'FCDE stanziato asseverato nel bilancio, inferiore al valore soglia e nei limiti stabiliti dall'articolo 5 dello stesso D.M.. Il citato D.M. individua altresì le voci del bilancio da prendere in considerazione ai fini del calcolo. Per quanto riguarda la regione Piemonte il valore soglia è pari al 9,5% considerata la fascia di abitanti, ai sensi dell'art. 4 del citato.

Con la conversione in Legge, n. 113 del 6 agosto 2021, del decreto-legge n. 80 del 9 giugno 2021, tra l'altro, è stato introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che – come sopra riportato - assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale.

Come previsto dalla normativa il PIAO serve ad assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Il PIAO ha durata triennale e viene aggiornato annualmente.

Il PIAO, come prescritto dall'art. 6 del D.L. 80/2021, espone: gli obiettivi programmatici e strategici della performance, anche con riferimento alle azioni e interventi regionali per l'implementazione del PNRR; la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il lavoro agile; le strategie di reclutamento e formazione delle risorse umane; gli strumenti e le fasi per raggiungere la piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa e per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione; le procedure da semplificare e reingegnerizzare; le modalità e le azioni finalizzate a realizzare al piena accessibilità fisica e digitale dell'Ente; le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere.

La regione Piemonte ha individuato la dotazione organica del personale della Giunta Regionale con D.G.R. n. 41-3429 del 18 giugno 2021 avente ad oggetto "Articolo 6 co 2 D. Lgs n. 165/2001 – Piano triennale dei fabbisogni del personale 2020/2022", aggiornata quanto all'annualità 2022 e 2023 con D.G.R. n. 35-4966 del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Aggiornamento Piano Triennale Fabbisogni 2020-2022 e approvazione annualità 2023-2024 " e coordinato con la D.G.R. n. 3-5226 del 21 giugno 2022 "Approvazione Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Giunta Regionale del Piemonte per gli anni 2022-2024, Sezione Piano Triennale Fabbisogni del Personale", nella quale l'ente ha individuato il fabbisogno e ha dettato le linee di indirizzo ai sensi della Legge 6 agosto 2021, n. 113., così determinando il fabbisogni assunzionali, la verifica dei vincoli e la rideterminazione della dotazione stessa.

In sede di parere reso nell'ambito del parere dell'organo di revisione di cui all'art. 11 del D. L. 36/2022 (cfr. allegato 1 al verbale 26/2022) il collegio aveva asseverato, limitatamente al biennio 2023 -2024 il rispetto dell'equilibrio di bilancio conseguente all'assunzione delle n. 27 unità per il PNRR a tempo determinato, rilevando che anche in caso di proroga fino ai termini permessi dall'art. 11 e quindi per ulteriori 12 mesi ma non eccedenti la durata di attuazione dei progetti, dovrà essere nuovamente valutato dal collegio. Inoltre tenuto conto del particolare periodo, aveva altresì rilevato che *"ove si addivenga all'avvio dei concorsi per le assunzioni delle n. 30 unità ad oggi rinviate, prima della legge di bilancio di previsione 2023-2025, si ritiene indispensabile una preventiva verifica degli andamenti delle entrate ritenendo indispensabile la valutazione anche da parte del collegio del mantenimento degli equilibri."*

Il collegio in quella sede aveva altresì rilevato, in specifico anche in merito ai contenuti del PIAO della Regione del 2022:

- che il richiamo ad un PTFP 2020-2022 integrato delle annualità 2023 e 2024, come inserito nei vari atti di Giunta, anziché la predisposizione puntuale delle annualità del PTFP che risultino coerenti con le previsioni di spesa di bilancio per tutte le annualità, rappresentasse una metodologia, più volte segnalata dal collegio, che non poteva essere ritenuta una prassi puntuale;
- una carenza organizzativa anche nei flussi informativi tra i vari settori, che ha portato alla predisposizione di un PIAO non del tutto conforme alla normativa in essere a causa della metodologia utilizzata nella predisposizione da diversi anni dell'atto programmatico (e nella sua veste precedente di PTFP) come sopra rappresentata; evidenzia infatti che il PIAO – contenente il piano triennale del fabbisogno del personale aggiornato annualmente – debba comprendere relativamente al PTFP una serie precisi di elementi ben evidenziati nel Decreto in vigore dal 22 settembre (GU 163 n. 209).

Inoltre aveva raccomandato:

- di ottemperare all'obbligo di inserire negli atti propedeutici delle assunzioni, come previsto dall'art. 11 comma 1, il possesso di specifiche professionalità da parte del personale;
- di inserire nella bozza di Giunta la conseguente modifica del contenuto del PIAO 2022-2024 avendo premura di rendere coerenti gli atti di programmazione, ritenendo altresì che sarebbe stato opportuno modificare – seppur per

un breve lasso di tempo - tale atto, oppure, addivenire seppur in anticipo all'auspicabile scelta di predisposizione del PIAO 2023-2025 che ha quale data ultima di redazione, salvo sanzioni, il 31 gennaio 2023;

- tenuto conto anche dei nuovi obblighi relativi alla spesa di personale in capo ai revisori e alla struttura, di implementare i documenti e le informazioni inerenti in ogni atto amministrativo e soprattutto negli atti di iter di legge relativi ai bilanci e conseguenti variazioni.

Al riguardo è doveroso precisare che, rispetto alle richieste puntuali formulare nel verbale n. 26/22 di questo collegio, ad oggi nulla è pervenuto al collegio.

Con DGR 30 gennaio 2023, n. 3-6447 *"Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2023-2025 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2023"* l'ente ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) della Giunta regionale per il triennio 2023-2025 e la tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per il 2023.

Si ricorda che la legge regionale n. 23/2008 comma 1 separa i ruoli organici della Giunta e del Consiglio Regionale. Nel corso del 2021 non sono intervenute modifiche alle leggi regionali che hanno riguardato la materia del personale ad eccezione del tempo determinato per PNRR in deroga (DL. 36/2022). Pertanto, ciò premesso vengono di seguito riportate separatamente le dotazioni organiche e i dati relativi al personale rappresentate dalle tabelle di seguito riportate.

Quanto alla dotazione del personale del Consiglio, il comma 1 dell'articolo 29 dello Statuto della Regione Piemonte, approvato da ultimo con legge regionale statutaria 3 marzo 2005, n. 1, attribuisce al Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, autonomia funzionale, finanziaria, organizzativa, patrimoniale e contabile.

La legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 all'articolo 5 stabilisce che l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale adottano i provvedimenti di organizzazione degli uffici regionali di rispettiva competenza.

Con deliberazione n. 117/2022 l'Ufficio di Presidenza, facendo seguito alle delibere di programmazione degli anni precedenti, ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale del Consiglio regionale per gli anni 2022-2024, nel rispetto della normativa vigente. La dotazione approvata tiene in considerazione, in termini finanziari, dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse per il personale dei gruppi consiliari di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20. Il consiglio ha altresì predisposto il conteggio della capacità assunzionale e il dettaglio del fabbisogno previsto per il periodo al quale il Piano si riferisce nel rispetto dei limiti delle singole leggi in materia. Con DUP n. 118/2022 del 07 luglio 2022 l'Ufficio di Presidenza, facendo seguito all'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"* il quale stabilisce che «... le pubbliche amministrazioni... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione...» ha approvato *"Piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2022-2024. Approvazione."* aggiornato con DUP n. 264/2022 del 1^a dicembre 2022 l'Ufficio di Presidenza,

ha aggiornato la DUP 118/2022 "Piano integrato di attività e organizzazione del consiglio regionale 2022-2024. modifica sezione 3.3 piano triennale del fabbisogno di personale."

GIUNTA REGIONALE

La dotazione organica 2022 del personale dirigenziale e dipendente della Giunta Regionale, a tempo indeterminato e determinato, a seguito delle modifiche apportate dalle D.G.R. n. 41-3429 del 18 giugno 2021, n. 35-4966 del 29 aprile 2022 e dal PTFP e dal PIAO D.G.R. n. 3-5226 del 21 giugno 2022, è riportata nella relazione al rendiconto.

L'ente ha prodotto le sotto indicate tabelle, anche attraverso successive integrazioni a seguito di richieste istruttorie e di supplementi di richieste da parte del collegio, al fine di ottenere la intelleggibilità dei pochi dati forniti nelle relazioni.

La finalità delle tabelle che seguono è quella di dimostrare la verifica del rispetto dei limiti della spesa di personale.

All'uopo sono state predisposte le seguenti tabelle su richiesta del collegio:

Personale a tempodeterminato:					
Tipologia	IMPEGNI 2018	IMPEGNI 2019	IMPEGNI 2020	IMPEGNI 2021	IMPEGNI 2022
Retrobuzioni lorde Dirigenti T.D.	1.729.928,51	2.484.713,17	2.816.952,08	2.925.806,79	1.465.670,40
Retrobuzioni lorde. Categorie(A+B+C+D) T.D	10.857,12	0,00	250.048,55	1.841.064,32	1.953.796,08
Trattam. Econ. collab. Uffici di comunicazione	2.363.609,82	1.939.342,13	1.734.413,08	2.105.671,94	2.288.135,51
COCOCO (altre strutture)	622.411,80	265.457,68	-0,00	-0,00	-0,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatoricococo	234.981,75	126.593,20	-0,00	-0,00	-0,00
IRAP	359.001,99	335.680,52	339.784,57	489.198,39	403.090,35
TOTALE	5.320.790,99	5.151.786,70	5.141.198,28	7.361.741,44	6.110.692,34

Personale a tempo indeterminato:					
Tipologia	IMPEGNI 2018	IMPEGNI 2019	IMPEGNI 2020	IMPEGNI 2021	IMPEGNI 2022
Retrobuzioni lorde Dirigenti T.Ind..	4.839.172,00	4.066.323,97	3.411.075,73	3.503.566,93	4.821.190,20
Retrobuzioni lorde. Categorie(A+B+C+D) T.D	73.103.244,24	78.473.589,65	74.923.464,24	69.423.627,55	66.056.377,71
Oneri da Trattam. Econ. Acc. P.D.	6.380.071,64	7.380.647,70	6.382.360,71	7.858.903,68	9.120.172,67
Oneri da Trattam. Econ. Acc Personale categorie	28.473.348,95	41.592.482,11	36.243.069,77	35.388.377,94	32.869.233,46
Oneri a carico del datore di lavoro per contr. Obbligatoricococo	32.906.905,68	34.368.753,28	33.161.927,98	32.202.691,76	31.427.592,43
IRAP	10.542.079,71	11.561.889,74	10.906.838,26	10.561.514,97	10.378.971,26
TOTALE	156.244.822,22	177.443.686,45	165.028.735,99	158.938.682,83	154.673.537,73

In riscontro a nota istruttoria, ed a successive richiesta istruttoria di precisare la composizione delle singole voci, l'ente ha dimostrato la determinazione dei limiti di spesa di cui all'art. 1 co.557 co. 557 L. 296/2006 come segue:

Aggregato di spesa del personale	Impegni	impegni
	Media 2011-2013	2022 al netto ex provinciali ed ex centri per l'impiego
Retribuzioni lorde al personale a t.d. e a t.i. (inclusi comandi in entrata) ENTE	119.444.168,67	116.286.440,52
Spese per COCOCO ENTE	1.070.729,33	0
Operai forestali	10.949.419,50	10.674.491,74
Spese connesse a servizi mensa per il personale regionale	4.464.514,17	2.073.165,46
Contributi per la realizzazione delle iniziative del circolo dei dipendenti della Regione – Legge 537/93 art. 9.	260.590,00	126.240,000
Spese inerenti le procedure concorsuali (cancelleria, affitto locali, gettoni componenti commissioni giudicatrici e comitati di vigilanza, ecc.)	0	0
Coperture assicurative contrattuali a favore del personale (art. 24 del D. LGS. 50/2016)	163.333,33	167.500,00
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	29.306.533,33	31.427.592,43
Personale comandato di cui macroaggregato 109	-778.476,94	-103.602,70
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R. 23/2015		-22.638.480,20
Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato ex L.R. 7/2018		-6.652.985,53
TOTALE	164.880.811,40	131.360.361,72

Al fine della verifica del rispetto dei vincoli dei limiti di spesa per il personale a tempo determinato, è stata predisposta dagli uffici la tabella che segue:

Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022
Retribuzioni lorde dirigenti a TD (direttori)	3.536.762,00	1.465.670,40
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato Cat. A + B + C + D	3.861.110,00	1.953.796,08
Trattamento economico collaboratori uffici di comunicazione	5.024.465,00	2.288.135,51
Trattamento economico collaboratori uffici dicomunicazione		133.725,63
CO.CO.CO. (altre strutture)	2.307.017,29	
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori per CO.CO.CO. (altre strutture)	438.816,43	
IRAP	1.020.315,00	403.090,35
Contratti formazione lavoro		
Altri rapporti formativi		
Somministrazione lavoro		

Lavoro accessorio art. 70 co. 1 lett.d) d.Lgs 273/2003		
TOTALE	16.188.485,72	6.244.417,97

Riguardo alle modalità di calcolo del valore soglia calcolato sulla base del D.M. 3 settembre 2019, l'ente, in risposta a nota istruttoria, ha riportato lo schema di calcolo dell'indicatore dell'incidenza di spesa di personale determinata ai sensi del Decreto 3 settembre 2019 a decorrere dal 2020. Il citato schema è stato predisposto secondo la circolare 19/212/CR7/C1 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 18/12/2019 che si allega alla presente. In particolare, l'indicatore è stato calcolato sulla base dei dati dell'ultimo rendiconto approvato. Relativamente alle entrate il conteggio effettuato può riassumersi nella tabella seguente:

BDAP - Rendiconto della gestione 01 Entrate titolo I (Accertamenti) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>9.664.569.260</td><td>9.798.695.380</td><td>9.960.748.842</td></tr></table>	2018	2019	2020	9.664.569.260	9.798.695.380	9.960.748.842	Tributi destinati SSN BDAP 01010200 - Tributi destinati al finanziamento della sanità' (Accertamenti) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>7.963.977.909</td><td>8.028.690.937</td><td>8.311.342.372</td></tr></table>	2018	2019	2020	7.963.977.909	8.028.690.937	8.311.342.372	BDAP - Rendiconto della gestione 02 Entrate titolo II (Accertamenti) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>934.701.189</td><td>902.447.787</td><td>1.345.160.400</td></tr></table>	2018	2019	2020	934.701.189	902.447.787	1.345.160.400	BDAP - Rendiconto della gestione 03 Entrate titolo III (Accertamenti) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>521.984.964</td><td>563.497.438</td><td>454.962.654</td></tr></table>	2018	2019	2020	521.984.964	563.497.438	454.962.654
2018	2019	2020																									
9.664.569.260	9.798.695.380	9.960.748.842																									
2018	2019	2020																									
7.963.977.909	8.028.690.937	8.311.342.372																									
2018	2019	2020																									
934.701.189	902.447.787	1.345.160.400																									
2018	2019	2020																									
521.984.964	563.497.438	454.962.654																									
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titolo I BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>12.100.162</td></tr></table>	2018	2019	2020	-	-	12.100.162	Fondo Crediti Dubbia Esigibilità Titoli I-II-III BDAP - Bilancio di previsione, accantonamento obbligatorio al fondo <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>814.754</td><td>38.508.285</td><td>20.336.098</td></tr></table>	2018	2019	2020	814.754	38.508.285	20.336.098	Riparto TPL Titolo I (Decreti Mit 403/2016, 561/2017 e 537/2018) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>484.749.503</td><td>484.700.371</td><td>478.726.877</td></tr></table>	2018	2019	2020	484.749.503	484.700.371	478.726.877	Entrate titolo I (netto Sanità, TPL, FCDE) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>1.215.841.847</td><td>1.285.304.072</td><td>1.158.579.431</td></tr></table>	2018	2019	2020	1.215.841.847	1.285.304.072	1.158.579.431
2018	2019	2020																									
-	-	12.100.162																									
2018	2019	2020																									
814.754	38.508.285	20.336.098																									
2018	2019	2020																									
484.749.503	484.700.371	478.726.877																									
2018	2019	2020																									
1.215.841.847	1.285.304.072	1.158.579.431																									
Entrate titoli I-II-III (netto Sanità, TPL, FCDE) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>2.671.713.245</td><td>2.712.741.012</td><td>2.950.466.549</td></tr></table>	2018	2019	2020	2.671.713.245	2.712.741.012	2.950.466.549	U.1.01.00.00.000 Redditi lav. Dip. (BDAP - Impegnato di competenza) (A) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>164.621.878</td><td>187.806.085</td><td>170.300.538</td></tr></table>	2018	2019	2020	164.621.878	187.806.085	170.300.538	U.1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente (BDAP - Impegnato di competenza) <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>36.935.526</td><td>40.852.488</td><td>35.950.727</td></tr></table>	2018	2019	2020	36.935.526	40.852.488	35.950.727	Spese di personale al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione <table><tr><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td></tr><tr><td>127.686.351</td><td>146.953.597</td><td>134.349.811</td></tr></table>	2018	2019	2020	127.686.351	146.953.597	134.349.811
2018	2019	2020																									
2.671.713.245	2.712.741.012	2.950.466.549																									
2018	2019	2020																									
164.621.878	187.806.085	170.300.538																									
2018	2019	2020																									
36.935.526	40.852.488	35.950.727																									
2018	2019	2020																									
127.686.351	146.953.597	134.349.811																									
Media triennio (b) 2.778.306.936	U.1.03.02.12.000 Lavoro flessibile impegnato 2020 (B) <table><tr><td>2.500,00</td></tr></table>	2.500,00	Spesa personale Consiglio Regionale impegnato 2020 (C) <table><tr><td>17.889.687,84</td></tr></table>	17.889.687,84	Totale spesa 2020 (a) = (A+B+C) <table><tr><td>188.192.726</td></tr></table>	188.192.726																					
2.500,00																											
17.889.687,84																											
188.192.726																											
<table><tr><td>Spesa complessiva rendiconto 2020 (a):</td><td>188.192.726</td></tr><tr><td>Media entrate (b)</td><td>2.778.306.936</td></tr><tr><td>indicatore (a)/(b)=</td><td>6,77%</td></tr></table>				Spesa complessiva rendiconto 2020 (a):	188.192.726	Media entrate (b)	2.778.306.936	indicatore (a)/(b)=	6,77%																		
Spesa complessiva rendiconto 2020 (a):	188.192.726																										
Media entrate (b)	2.778.306.936																										
indicatore (a)/(b)=	6,77%																										

Nella tabella che precede è stato dimostrato il calcolo della sostenibilità finanziaria su base dati rendiconto 2020 attraverso il conteggio del valore soglia definito dall'art. 4 del D.M. 3 settembre 2019 e calcolato come indicato dall'art. 33 comma 1 del D.L. n. 34 del 2019. Il valore ottenuto risulta pari a 6,77 % ed è inferiore al valore soglia fissato nella misura del 9,50% previsto per le Regioni appartenenti alla fascia demografica c).

Calcolo limiti di spesa da applicare dall'esercizio 2022 calcolati a rendiconto 2020 approvato e del valore soglia ex DM 3 settembre 2019 Giunta e Consiglio regionale							
Periodo di riferimento	Media entrate ultimo triennio	Spesa di personale del 2020	Valore soglia	Tetto di spesa assoluto	Anno di applicazione del tetto	Percentuale RER (art. a comma 1 lettera c)	Maggior spesa di personale ad entrate invariate
Rendiconto 2018/2020	2.778.306.935,54	188.192.726,03	9,50%	263.939.158,88	2022	6,8	75.746.432,85

Anno	Spesa di personale 2018 (rendiconto macro aggregato 1.01) Giunta regionale	Percentuale di incremento rispetto al 2018 (art. 5 DM 3 settembre 2019)	Incremento massimo di spesa consentito	Limite di spesa incrementale rispetto al rendiconto 2018	Tetto di spesa ai sensi DM 3 settembre 2019
Previsione 2022	164.621.877,64	18,00%	29.631.937,98	194.253.815,62	263.939.158,88
Previsione 2023	164.621.877,64	20,00%	32.924.375,53	197.546.253,17	263.939.158,88
Previsione 2024	164.621.877,64	25,00%	41.155.469,41	205.777.347,05	263.939.158,88

Nella tabella sopra riportata l'ente ha dimostrato il calcolo dei limiti di spesa da applicare al 2022 calcolati ai sensi dell'art. 5 del Decreto Ministeriale citato il quale, in fase di prima applicazione, prevede la possibilità per gli enti che intendano incrementare la spesa annuale rispetto a quella del 2018 di applicare delle percentuali di incremento che per il 2022, 2023 e 2024 sono rispettivamente pari al 18%, 20% e 25%. L'ente ha dimostrato di non essersi avvalso della facoltà di incrementare la spesa di personale per il 2018 ma di essere rimasto al di sotto di quel valore.

CONSIGLIO REGIONALE

Quanto alla dotazione organica 2022 del personale dirigenziale e dipendente del Consiglio Regionale, a tempo indeterminato e determinato, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 117 del 7 luglio 2022 è stato approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 ed inserito nell'ambito del PIAO del Consiglio regionale del Piemonte, aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 264 del 1° dicembre 2022, come da tabelle riportate nella relazione predisposte dall'ente. Al fine della verifica del rispetto dei vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 1 .Comma 545 Legge n. 160/2019, sono state predisposte dagli uffici le tabelle che seguono:

Spesa personale Consiglio Regionale Vincoli art.9 comma 28 del D.L. n. 78/2010		
Aggregato voci	Impegni 2009	Impegni 2022
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato (*)	1.100.000,00	122.510,70
Retribuzioni lorde al personale dipendente a tempo determinato (categorie B+C+D)	300.000,00	0,00
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Uff.comunicazione	861.000,00	356.771,86
Collaborazioni Uff. comunicazione	0,00	137.213,65
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Gruppi consiliari (**)	6.367.688,67	1.388.430,51
Collaborazioni Gruppi Consiliari	0,00	489.937,98
Retribuzioni lorde personale a tempo determinato Incarichi fiduciari	80.000,00	5.226,13
Collaborazioni incarichi fiduciari	0,00	58.928,60
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Personale ENTE	0,00	0,00
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Uff.Comunicazione	0,00	114.923,67
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Gruppi consiliari	0,00	442.656,10
Oneri a carico datore lavoro per contributi obbligatori - Incarichi fiduciari		1.394,45
IRAP - ENTE	0,00	
IRAP - Uff.comunicazione	0,00	37.799,83
IRAP -Gruppi consiliari	0,00	140.735,96
IRAP -Incarichi fiduciari	0,00	444,26
Collaborazioni - altre strutture	0,00	0,00
Oneri carico datore lavoro per Collaborazioni - altre strutture	0,00	0,00
Contratti formazione lavoro	0,00	0,00
Altri rapporti formativi	0,00	0,00
Somministrazioni di lavoro	0,00	0,00
Lavoro accessorio	0,00	0,00
TOTALE	8.708.688,67	3.296.973,70

Al fine della verifica del rispetto del limite di cui all'art. 1 co. 557 della L.296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013 la tabella prodotta dall'ufficio è la seguente:

Spesa personale Consiglio Regionale Vincoli art.1 commi 557 e ss L.n. 296/2006		
Aggregato di spesa del personale	Media 2011-2013	Impegni 2022
Retribuzioni lorde al personale dipendente a tempo determinato e a tempo indeterminato (inclusi i comandi in entrata) inclusi oneri ed Irap - ENTE	18.468.398,26	15.907.378,53
Spese per collaborazioni ENTE		
Spese per tempi determinati e collaborazioni uff. di comunicazione, gruppi e incarichi fiduciari - inclusi oneri ed Irap	5.958.125,38	3.174.463,00
Spese per incarichi a dirigenti esterni		
Somministrazione lavoro		
Spese per personale utilizzato, in strutture e organismi partecipati o facenti capo alla Regione		
TOTALE	24.426.523,63	19.081.841,53
Arretrati contrattuali anni precedenti		363.457,00
SPESE ESCLUSE	0,00	363.457,00
TOTALE	24.426.523,63	18.718.384,53

Di seguito la tabella relativa all'impegno 2022 raffrontato:

Spesa personale Consiglio regionale PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO						
Voci di spesa	2018 impegnato a consuntivo	2019 impegnato a consuntivo	2020 impegnato a consuntivo	2021 impegnato a consuntivo	capitoli 2022	2022 impegnato a consuntivo
Retribuzione lorde Direttori a tempo indeterminato		268.928,20	268.458,61	280.663,43	(14210/3 - 14030/3 - fino al 2021) 14210/2 14030/2	305.262,38
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo indeterminato	694.646,00	661.234,86	742.054,48	898.019,82	14110/2 14310/2 14030/2 14610/2	899.618,00
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo indeterminato (categorie B+C+D)	8.510.013,00	8.458.845,43	8.564.378,59	8.230.485,22	14110/1 14210/1 14310/1 14610/1 14810/1 14030/1 140310/1 (14310/10 fino al 2021) 14037/1	8.286.202,77
Oneri derivanti da trattamento economico accessorio dei direttori		60.000,00	70.964,00	70.963,86	(14030/7 fino al 2021) 14030/6	84.646,70
Oneri derivanti da trattamento economico accessorio dei dirigenti	164.455,00	167.709,12	219.229,00	214.791,52	14030/6	262.194,45
Oneri derivanti da trattamento economico accessorio del personale (categorie B+C+D)	1.960.300,00	2.029.360,25	1.908.962,25	1.898.947,06	14030/5 14030/8	1.819.265,91
Oneri a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori	3.431.415,00	3.034.696,47	3.078.861,59	3.054.419,96	14117/1 14211/1 14311/1 14611/1 14811/1 14036/1 14036/5 14036/7 14036/8 (14036/10 - 14036/15 - fino al 2021) 14036/9	3.133.070,74
Irap	938.599,00	918.976,89	928.526,32	927.114,47	14118/1 14212/1 14312/1 14612/1 14812/1 14038/1 14038/6 14038/7 14038/9 14038/15	943.126,88
TOTALE	15.699.428,00	15.599.751,22	15.781.434,84	15.575.405,34		15.733.387,83

<i>Spesa personale Consiglio regionale Personale a tempo determinato</i>						
<i>Voci di spesa</i>	<i>2018 impegnato a consuntivo</i>	<i>2019 impegnato a consuntivo</i>	<i>2020 impegnato a consuntivo</i>	<i>2021 impegnato a consuntivo</i>	<i>capitoli 2022</i>	<i>2022 impegnato a consuntivo</i>
Retribuzioni lorde dirigenti a tempo determinato	325.600,00	0,00	0,00	51.450,00	14110/3	122.510,70
Retribuzioni lorde personale con contratto a tempo determinato (B+C+D)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Trattamento economico personale con contratto a tempo determinato + collaboratori (Uff. comunicazione/gruppi/incarichi fiduciari)	2.331.576,00	2.202.690,10	2.477.483,75	2.659.267,93	14111/1 14113/1 14115/1 14116/1 14116/2 14116/3	2.436.508,73
Oneri personale con contratto a tempo determinato + collaboratori (Uff. comunicazione/gruppi/incarichi fiduciari) per contributi obbligatori	613.849,00	559.171,00	616.054,52	678.630,96	14117/2 14117/3 14117/4	558.974,22
Irap personale tempo determinato + collaboratori (Uff. comunicazione/gruppi/incarichi fiduciari)	195.653,00	181.307,10	188.842,74	205.789,42	14118/2 14118/3 14118/4	178.980,05
TOTALE	3.466.678,00	2.943.168,20	3.282.381,01	3.595.138,31		3.296.973,70

Totale generale impegnato consuntivo	19.166.106,00	18.542.919,42	19.063.815,85	19.170.543,65	-	19.030.361,53
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------	----------------------

<i>Voci di spesa</i>	<i>2018 impegnato a consuntivo</i>	<i>2019 impegnato a consuntivo</i>	<i>2020 impegnato a consuntivo</i>	<i>2021 impegnato a consuntivo</i>	<i>capitoli 2022</i>	<i>2022 impegnato a consuntivo</i>
L.R. 64/1980		137.479,98	86.627,68	79.203,35	14030/10	134.677,08
Art. 17 CCNL 1999		18.469,00		0,00	14030/9	0,00
SPESE SERVIZI MENSA PERSONALE		283.609,30	143.386,63	119.517,96	14033/2	221.152,52
TOTALE ALTRE SPESE PERSONALE		439.558,28	230.014,31	198.721,31		355.829,60

<i>Voci di entrata</i>		<i>2019 accertato a consuntivo</i>	<i>2020 accertato a consuntivo</i>	<i>2021 accertato a consuntivo</i>	<i>capitoli 2022</i>	<i>2022 accertato a consuntivo</i>
Rimborsi da comandi in entrata		88.559,55	151.027,87	82.759,91	101	71.586,30

	<i>2018 impegnato a consuntivo</i>	<i>2019 impegnato a consuntivo</i>	<i>2020 impegnato a consuntivo</i>	<i>2021 impegnato a consuntivo</i>		<i>2022 impegnato a consuntivo</i>
Totale spesa personale		18.893.918,15	19.142.802,29	19.286.505,05		19.314.604,83

Capacità assunzionali

L'ente risulta aver effettuato assunzioni come da tabella attestata con firma digitale dal dirigente del settore competente tenuto conto che il collegio nel 2022 ha raccomandato particolare attenzione alle assunzioni eventualmente permesse a norma del D.L. 34/2019.

Il Dirigente del settore risorse umane ha inviato pertanto quanto segue:

cat/qual	Cessazioni 2017 (residuo)	Cessazioni 2018	Cessazioni 2019	Cessazioni 2020	Cessazioni 2021	TOTALI	Capacità assunzionale (art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014)
B		11	14	16	21	62	1.270.870,42
C		27	29	47	49	152	3.500.740,88
D		54	100	138	92	384	9.604.465,92
tot cat		92	143	201	162	598	14.376.077,22
DIR	3	20	19	13	13	68	2.980.485,56
tot generale		112	162	214	175	666	

cat/qual	stip tabellari
A1 (ex III qf)	19.358,85
B1 (ex IV qf)	20.497,91
C1 (ex VI qf)	23.031,19
D1 (ex VII qf)	25.011,63
DIR	43.830,67

cat/qual	Assunzioni 2019	Assunzioni 2020	Assunzioni 2021	Assunzioni 2022	TOTALI	Consumo Capacità assunzionale (art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014)	Risparmi capacità assunzionale	unità di personale assunte in deroga all'art. 3, comma 5 DL 90/2014
B	6	3	3	2	14	286.970,74		
C	12	15	11	93	131	3.017.085,89		
D	17	37	23	243	320	8.003.721,60		
tot cat	35	55	37	338	465	11.307.778,23	-3.068.298,99	0
DIR	4	12	13	35	64	2.805.162,88	-175.322,68	0
tot generale	39	67	50	373	529			

DLENDR61D18L
 219P/DE LEO/
 ANDREA
Digitally signed by
 DLENDR61D18L219P/DE
 LEO/ANDREA
 Date: 2023.06.05 17:19:16
 +0200'

Riguardo alle assunzioni 2022 la Regione ha prodotto la citata tabella a firma del Dirigente in cui espone le assunzioni di personale effettuate nel 2022 ed in cui lo stesso riporta di essersi avvalso dell'art. 3 comma 5 del D.L. 90/2014 per le suddette assunzioni. A fronte di tale comunicazione, non corredata dei necessari conteggi esplicativi, il collegio ha chiesto che la Regione dimostrasse il mancato incremento della spesa di personale nel 2022 rispetto al 2018 ed agli anni precedenti, nonché le tabelle che dimostrassero anche la spesa prospettica del personale per gli anni 2023/25 in base agli atti programmatori dell'ente. Solo in data di ieri l'ente ha completato la trasmissione dei prospetti dai quali poter desumere, seppur con difficoltà, le informazioni necessarie.

Riguardo all'utilizzo dei resti assunzionali, il D.L. 90 del 2014 all'art. 3 comma 5 consente di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente nonché la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a 5 anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile di utilizzare i resti ancora disponibili delle quote percentuali del quinquennio precedente.

Il successivo DL 34/2019 all'art. 33 comma 1 ha individuato un nuovo sistema in materia di assunzioni di personale applicabile alle Regioni a statuto ordinario in base alla sostenibilità finanziaria per le regioni che intendano incrementare la spesa di personale. Infatti la norma citata, unitamente al decreto attuativo, consentono agli enti che intendano avvalersi dell'incremento della spesa di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali del fabbisogno di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva del personale inferiore ai valori soglia

come disciplinati dal D.M. citato (art. 4), fermo restando quanto previsto dall'art. 5 in fase di prima attuazione. Quest'ultimo infatti consente fino al 2024 di incrementare la spesa del personale registrata nel 2018 fino ad un 18% nel 2022. Pertanto nel 2022 la Regione avrebbero potuto assumere nuovo personale purchè la spesa complessiva non avesse superato fino al 18% della spesa registrata nel 2018 ai sensi dell'art. 5 del D.M. 03/09/2019 con asseverazione dell'organo di revisione ed in linea con i chiarimenti desumibili – ove applicabili - dalla Sentenza 7/2022 Sezioni Riunite. Riguardo alla normativa di riferimento in tema di assunzioni di personale il collegio osserva come le norme succedutesi nel tempo non abbiano fornito un quadro organico della normativa la cui lettura ed interpretazione appare complessa e farragিনosa, non riuscendo ad esporre una disciplina chiara e sempre comprensibile delle norme nel tempo.

Il collegio non ha potuto disporre della immediata disponibilità dei dati, ma dopo numerosi confronti con gli uffici ha ricevuto la tabella che precede dalla quale poter evincere le modalità di calcolo e le norme di riferimento, altrimenti non desumibili in maniera intellegibile ed immediata dagli atti amministrativi de quo.

Su richiesta del collegio, volta a valutare anche l'andamento prospettico della spesa di personale per il triennio successivo l'ente ha prodotto la tabella di cui appresso, dalla quale poter rilevare il raffronto all'andamento della spesa per il triennio 2023/2025 rapportata al limite di spesa di cui al triennio 2011/2013.

All'esito è stato possibile, dalle tabelle prodotte dall'ente, riscontrare che:

- la spesa complessiva dell'anno 2018, calcolata ai sensi dell'art. 2 del DM 3 settembre 2019, ha esposto impegni per euro 164.621.877,64 mentre la spesa dell'anno 2022 riporta impegni per euro 163.041.502,33 rappresentata dal macro aggregato 1101 della spesa complessiva di personale, al netto dell'IRAP;
- l'ente ha dimostrato il rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 1 co.557 L. 296/2006;
- ai fini della verifica del calcolo della soglia di sostenibilità finanziaria ai sensi del D.M. 3 settembre 2019 l'ente ha comunque dimostrato il calcolo che porta ad un valore del 6,77% inferiore a quello fissato dall'art. 4 del DM citato che, per la regione Piemonte, è pari ad euro 9,5%;
- dai prospetti forniti dall'ente la spesa prospettica di personale per gli anni 2023/2025 comporta una previsione di spesa di euro 147.283.341,31 minore rispetto al 2022 della spesa di riferimento per il calcolo del limite di cui all'art. 1 co.557 L. 296/2006 nonché della spesa del 2018 da porre a base del calcolo al fine di individuare l'eventuale aumento della spesa ai sensi dell'art. 5 del DM più volte citato e quindi il ricorso alla deroga di cui all'art. 33 del DL 34/2019.

In sostanza dalle tabelle come prodotte, la spesa per redditi di lavoro dipendenti sostenuta nell'anno 2022 e le relative assunzioni, hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3 co. 5 e 5 quater del D.L. n. 90/2014 dell'art. 1 co. 228 della L. 208/2015, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 co. 557 della L.296/2006 rispetto al valore

medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 18.718.384,53

- i vincoli posti dall'art. 9 comma 28 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i..

Pur tuttavia è doveroso precisare che la documentazione, come più volte sollevato, non viene trasmessa in maniera sistematica ed organica, con riferimenti precisi nemmeno agli allegati numerati, per di più trasmessa a seguito di numerose richieste ed integrazioni da parte del Corte e del collegio al fine di poter interpretare in maniera intellegibile ed in senso compiuto i dati trasmessi. Si chiede pertanto agli uffici, per il futuro di produrre dati maggiormente esplicativi senza costringere il collegio alla interpretazione degli stessi essendo il collegio organo investito del solo controllo.

La contrattazione decentrata

Nell'anno 2022 la Giunta Regionale, con D.G.R. 5-5862 del 28 ottobre ha quantificato il fondo risorse decentrate per i dirigenti e con DGR n. 7-5318 del 02/07/2022 ha quantificato i fondi contrattuali categorie, e che il Consiglio Regionale, con le DUP 221_2022 del 03/11/2022 ha preso atto della quantificazione delle risorse per i dirigenti e con D.u.P. n. D.U.P. n. 128 del 14/07/2022 ha preso atto della quantificazione delle risorse per le categorie.

Il collegio in data 05 dicembre 2022, allegato 1 al verbale n. 24/2022, ha reso parere sulla contrattazione decentrata integrativa Dirigenti anno 2022 attestando la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrato per l'annualità 2022 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies.

Il collegio in data 05 dicembre 2022, allegato 2 al verbale n. 24/2022, ha reso parere sulla contrattazione decentrata integrativa Categorie – anno 2022 attestando la compatibilità degli oneri della pre-intesa di contrattazione collettiva come richiesto dall'art. 40 bis comma I del D.Lgs 165/2001 e come indicato nella relazione tecnico-finanziaria e la relazione illustrativa del contratto decentrato integrativo per l'annualità 2022 in quanto predisposta in ottemperanza allo schema della Ragioneria Generale dello Stato nonché la relazione tecnico-finanziaria sulla pre-intesa del contratto il tutto come richiesto dall'art. 40 comma 3 sexies.

In sede di attestazione il collegio ha raccomandato di porre attenzione agli atti di programmazione in quanto la previsione degli obiettivi e/o del loro mantenimento deve essere una priorità dell'ente nel primo periodo dell'anno come indicato anche da Aran e Corte Conti che ritiene la definizione preventiva e tempestiva degli obiettivi una delle condizioni inderogabile per l'accesso agli istituti di natura incentivante anche al fine di evitare che la contrattazione a fine anno divenga una mera consuntivazione aprendo a dubbi di legittimità.

In data 10/03/2023, come comunicatoci con pec ricevuta in data 17/03/2023 dal settore Personale, "è stata sottoscritta l'ipotesi di rettifica per mero errore materiale dell'art. 3 del contratto integrativo sottoscritto il 21/12/2022 e relativo alle progressioni economiche per il personale di categoria con decorrenza 01/01/2022. Si precisa che la variazione del contingente numerico è ininfluente rispetto all'importo destinato alle progressioni orizzontali, in quanto questo include

le maggiori unità. Lo stesso importo era riportato nel contratto del 21/12/2022, per il quale questo collegio in data 5 dicembre 2022 aveva espresso parere favorevole”.

Riguardo alla contabilizzazione delle risorse

Riguardo al sistema di misurazione e valutazione della performance, nell'anno 2022 con Deliberazione della Giunta del 30 Gennaio 2023, n. 3-6447 Piano della performance 2022-2024 inserito all'interno della Sezione Performance del Piano Integrato Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) è stato adottato il piano della performance 2022-2024 delle strutture della Giunta regionale ed approvata la tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per il 2023.

Il sistema di valutazione dei direttori/dirigenti prevede:

- l'intervento del vertice dell'Amministrazione per fissare le priorità dell'Ente e la successiva assegnazione degli obiettivi principali alle singole regionali Direzioni;
- il coinvolgimento dei direttori nell'individuare gli obiettivi a cascata, le aree di responsabilità individuali, il livello atteso di performance al fine di stabilire i contributi di ciascuno dirigente e il livello di performance realizzato valutazione della prestazione;
- la relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2022.

Il documento di validazione del NdV sulla relazione sulla performance per l'anno 2022 non risulta ancora pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente”, l'ultimo pubblicato è quello validato in data 2022 relativo all'anno 2021.

Il ciclo della performance 20-22 a causa della crisi pandemica COVID-19 ha comportato una profonda revisione della programmazione. La relazione finale di rendicontazione degli obiettivi dei direttori del ruolo della Giunta 2021 validata dal NdV in data 17 giugno 2022 è pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito.

Valutazione dei dirigenti

Riguardo al Consiglio regionale il ciclo della performance del Consiglio regionale si articola nella definizione delle linee di indirizzo e degli obiettivi strategici dell'Ente, individuati nel Piano della performance e nella successiva assegnazione, a cascata, di obiettivi generali e specifici a Direttori, dirigenti e dipendenti di categoria.

L'individuazione degli obiettivi, l'assegnazione e la valutazione a consuntivo avvengono da parte dell'Ufficio di Presidenza, con il coordinamento del Segretario Generale ed il supporto tecnico del Nucleo di Valutazione. Ad ogni Direttore possono essere attribuiti obiettivi collettivi, che coinvolgono più Direzioni, e pluriennali. Possono essere definiti, infine, obiettivi specifici con caratteristiche di particolare rilevanza, individuati nell'ambito delle funzioni di competenza. Per ogni Direttore vengono individuate due aree di valutazione, con relativa ponderazione. La ponderazione del sistema, che è espressa in termini percentuali su base totale 100 è strutturata in modo da evidenziare gli obiettivi e gli aspetti manageriali che l'ente ritiene prioritario perseguire e che considera cruciali per le funzioni assegnate.

Il processo di valutazione influenza tutta la linea gerarchica traducendo gli obiettivi dell'Ente in obiettivi individuali. Il sistema di valutazione prevede una valutazione complessiva delle capacità attitudinali nell'ambito del contesto lavorativo, delle competenze, conoscenze e dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati. Il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione individuale è finalizzato alla misurazione del contributo dei singoli.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma – studi e consulenza

Il D. Lgs n. 165/2001 all'art. 7 comma 5 bis recita *“è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni.”* Tale divieto si applicava dal 01/09/2019.

Su specifica richiesta della Corte dei conti di indicare gli incarichi esterni e le consulenze affidate nell'esercizio 2022, con dettaglio degli impegni di spesa suddivisi per Direzione, secondo l'ente ha indicato l'importo totale degli incarichi esterni e consulenze in euro 304.613.43 come appresso rappresentato:

Direzione	nuovi incarichi 2022	impegni nuovi incarichi 2022 (Euro)	n. incarichi affidati ante 2022 e impegnati nel 2022	impegni 2022 incarichi affidati ante 2022 (Euro)	totale impegni (Euro)
A1000A Direzione della Giunta Regionale	18	79.934,43	4	161.082,00	241.016,43
A19000 Direzione Competitività del sistema regionale	/	/	2	7.500,00	7.500,00
A16000 Ambiente, Energia e Territorio	6	17.500,00			17.500,00
A1700A Direzione Agricoltura e cibo			/		
			2	6.300,00	6.300,00
A1800A – Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica	1	800,00	/		800,00
A2000A Direzione Cultura e Commercio	2	1.500,00	/	/	1.500,00
A1400A - Direzione Sanità e Welfare	1	6.000,00	1	24.000,00	30.000,00

L'ente, in risposta a nota istruttoria, ha trasmesso tabella degli incarichi affidati. Nella comunicazione sono ricompresi negli incarichi di consulenza:

- consulenze per euro 107.290,80;
- prestazione per uffici comunicazione per euro 133.725.63;
- prestazioni di natura professionale per euro 63.600,00;

affidati sia per incarico fiduciario che con procedure pubbliche, pubblicate sul sito web dell'amministrazione. Al fine delle verifiche di legge in materia di conferimenti di incarichi e consulenze occorrerebbe, a giudizio del collegio, avere evidenza immediata delle singole tipologie, al fine di poter distinguere tra incarichi professionali esterni ed appalti, nell'ambito degli appalti tra opere intellettuali ed appalto vero e proprio, tra patrocinio legale e consulenza legale. La Finanziaria 2020 con l'articolo 57 comma 2 del DI 124/2019 ha cancellato tutta una serie di vincoli di spesa, resta pertanto la raccomandazione per quanto riguarda le spese di consulenza e personale, che devono essere sempre particolarmente monitorate.

Il Collegio, preso atto di quanto sopra, invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di codifica degli incarichi diversamente denominati ed invita comunque l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante ed all'adozione di un provvedimento interno contenente specifici indirizzi da fornire dalle Direzioni competenti ai singoli uffici per il rispetto della normativa in materia di affidamento e possibilità di ricorso a professionalità esterne.

Si attenzionerà tale profilo nei prossimi accessi del collegio.

L'ente, su richiesta della Corte, ha prodotto una tabella riportante gli incarichi conferiti ad Esperti nell'ambito degli interventi sul PNRR riguardo ai quali il collegio raccomanda, in previsione dei controlli in materia previsti con delibera n. 2/2022 Sezione autonomie, di tenere in separata evidenza, nel rispetto delle linee guida emanate, al fine di poter verificare le opere collegate alle risorse PNRR.

Le partecipazioni societarie regionali

Il collegio evidenzia come, in confronto ad altre Regioni e richiamando l'art. 60 dello Statuto regionale, il sistema delle partecipate sia estremamente complesso tenuto conto soprattutto della numerosità delle posizioni in essere tra partecipate societarie, enti ed organismi strumentali ma anche del complesso sistema delle partecipazioni indirette detenute tramite Finpiemonte Partecipate spa.

Il collegio ha preso visione del contenuto della relazione sulla gestione della Giunta regionale relativamente alle partecipate e delle informazioni presenti sul sito istituzionale. Il diagramma delle società partecipate è aggiornato sul sito istituzionale al dicembre 2022.

Il sistema delle partecipazioni societarie e di altri organismi della Regione Piemonte, come spesso accade tenuto conto della notevole crescita negli ultimi decenni del fenomeno legato alla costituzione di organismi partecipati, è un sistema molto complesso che, anche alla luce dell'importanza di questa parte del controllo demandata agli organismi di vigilanza, nonché dell'attenzione normativa dell'ultimo quinquennio su tali aspetti e all'accentuazione dell'attività di vigilanza imposta dai nuovi vincoli ai collegi di revisione, è stata ed è attualmente attenzionata.

Il collegio durante tutto il periodo 2022 e anche nel primo periodo 2023 ha attenzionato gli aspetti relativi alle

partecipate addivenendo a controlli mirati e a colloqui con i Settori competenti.

Controlli interni e controlli verso le partecipate

Come peraltro già evidenziato in sede di DDL al preventivo 2022-2024 e in seguito come da verifiche effettuate nel 2022 (rif. verb. 5/2022 e 23/2022) il sistema regionale del Piemonte dei controlli interni è basato sulla D.G.R. n. 1-4046 del 2016 ha introdotto la *"disciplina dei controlli interni"* prevedendo un livello di controllo da 1° a 3° livello nei vari ambiti (regolarità amministrativa, contabile, di legittimità, di gestione, strategico, valutazioni personale, analogo, audit interno, prevenzione corruzione e trasparenza), successivamente integrata con la D.G.R. n. 12-5546 del 2017 solo relativamente al controllo preventivo di regolarità contabile e che dette delibere sui sistemi dei controlli sono state modificate, da ultimo, con la DGR 1-3361 del 14 giugno 2021 (seppur non abbia recepito la precedente implementazione del contenuto della D.G.R. n. 12-5546 del 2017).

Dai colloqui avuti a maggio 2023 con gli uffici preposti si è preso atto che in merito al controllo analogo le uniche direttive sono ferme ancora alle *"Linee Guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale"*, approvate con la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 a modifica delle precedenti D.G.R. n. 1-3120 del 11 aprile 2016 e D.G.R. n. 2-6001 del 1 dicembre 2017; quindi gli atti della regione sono fermi alla D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021.

Si evidenzia che con la legge 27/2021 la regione istituiva l'ORECOL – Organismo regionale per il controllo collaborativo, con il compito di verificare – vedasi all'art. 1 della stessa legge - il corretto funzionamento delle strutture organizzative della Giunta regionale, di valutare l'efficacia del sistema dei controlli interni e dei relativi provvedimenti attuativi, di vigilare sulla trasparenza e regolarità degli appalti stipulati dalla Giunta regionale e dagli organismi in house e in controllo regionale, di supportare la Giunta regionale e gli organismi in house e in controllo regionale nella formazione e nell'attuazione dei piani di prevenzione della corruzione, al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, legalità e buon andamento dell'azione amministrativa delle strutture della Giunta regionale e degli organismi in house e in controllo regionale. ORECOL è organismo indipendente di controllo interno, composto da cinque membri esterni all'amministrazione regionale, di cui tre nominati dal Consiglio regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e due nominati dalla Giunta regionale.

Come previsto dall'art. 3 comma 5 della stessa Legge il collegio ha chiesto di ricevere la copia della relazione annuale delle attività; si suggerisce che tale documento sia comunque inviato sempre al collegio dei revisori riguardando profili di rischio di interesse e in qualche modo controlli aventi medesimo raggio di azione.

Si evidenzia infatti che anche l'art. 4 della L.R. 27/2021 riporta che *"Per favorire il necessario coordinamento tra le diverse attività di controllo interno, l'ORECOL opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale, con l'Organismo indipendente di valutazione della performance e con il Collegio dei revisori dei conti"*. Si effettueranno anche in tal senso incontri con i membri dell'ORECOL.

In merito alla rendicontazione annuale il collegio riporta che si è stati informati che l'ORECOL nel 2022 non ha operato. Infatti la nomina è avvenuta con delibera di Consiglio n. 251-23157 del 22 novembre 2022 per tre componenti e con la DGR 1-6445 del 30 gennaio 2023 di due componenti.

Per tale motivo non vi sono spese sul 2022. Sono invece stati stanziati nel bilancio 2023-2025 gli importi di spettanza come da DD 265-A1019A-2023 del 19 maggio 2023.

Inoltre nel verbale n. 23/2022 il collegio veniva informato che in linea con le raccomandazioni inserite nei verbali precedenti del collegio (rif. verb. 24/2021) era in corso di adozione una DGR - con linee guida che in base ai regolamenti di contabilità e dei controlli interni - finalizzata alla giusta individuazione ed alla corretta imputazione delle azioni e dei compiti in merito ai visti dirigenziali. In essa vengono individuate a tal fine check-list di controllo – già peraltro presenti nella procedura informatica - ma che sono state in tale documento codificate.

Tale DGR è stata deliberata in data 2 dicembre 2022 – D.G.R. 38-6152 avente ad oggetto: *“Approvazione linee guida per le attività di ragioneria relative al controllo preventivo sui provvedimenti dirigenziali. Revoca allegati A,B, D della DGR 12-5546 del 29 agosto 2017”*.

Il collegio ribadisce, tenuto conto che sia la D.G.R. n. 21-2976 del 12 marzo 2021 sia la L.R. 27 dell'8 novembre 2021 sono improntate soprattutto alle società in-house, la necessità di addivenire alla predisposizione del regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell'OIV circa le attività, nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP - D.Lgs. n. 175/2016 (in generale e per le società a controllo pubblico, limite dei compensi degli amministratori di società partecipate - art. 11 comma 6 e 7, costo del personale - art. 19 comma 5, la verifica della redazione dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che si concretizza nella redazione della relazione sul governo societario – art. 6 rispetto alla quale l'ente potrebbe chiederne dei contenuti minimi non essendovi obblighi specifici, la conferma dei requisiti dei componenti degli organi amministrativi – art. 11 comma 1, in caso di deroga al comma 2 dell'art. 11 la verifica dell'invio della delibera alla Corte dei conti art. 11 comma 3, le preliminari verifiche del contenuto minimo degli statuti - art. 11 comma 9, nonché tutte le previsioni relative alle società in-house a cui si applica il DL 293/1994 convertito con modifiche nella L. 444/94, invio dei provvedimenti necessari in caso di crisi di impresa e relative comunicazioni ai sensi dell'art. 14, rispetto dei requisiti per le in-house art. 16, l'acquisizione dei provvedimenti delle società a controllo pubblico per il reclutamento del personale; la redazione della ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze tenuto conto dell'importante obbligo previsto in capo alle Regioni di cui all'art. 25 comma 2).

Inoltre si rileva come durante gli ultimi accessi già del 2023 il collegio abbia evidenziato per i controlli sulle società la necessità di addivenire a direttive precise internamente all'ufficio partecipate in merito ai tempi e ai vari obblighi di verifica verso le partecipate, tutte, non solo quelle in-house in modo da regolamentare un obbligo di rendicontazione

alla Giunta periodico o almeno annuale. Si è suggerito al Dirigente di addivenire alla predisposizione di una bozza di regolamento delle partecipate da sottoporre alla Giunta per la seguente approvazione in Consiglio ove normare gli obblighi di informazione del flusso dalla partecipata alla regione, con necessari step obbligatori di rendicontazione sia economico-patrimoniale sia in termini di andamento e rilievi da parte degli organi di controllo/collegio sindacale, revisore, OdV, ecc. Regolamento all'interno del quale inserire in modo chiaro le modalità, e soprattutto i tempi, per le società di revisione nominate delle asseverazioni crediti e debiti, normare a chi spetti l'invio alla Corte dei conti delle delibere da inviare o degli atti straordinari (artt. 11 comma 3 del TUSP e art. 5 comma 3, art. 15, ecc) e ove inserire, anche, gli obblighi e i tempi di invio da parte della società delle copie delle delibere di assemblea e, per le in-house, dei verbali del CDA, e tutti quanto di derogatorio permette il TUSP.

Si ritiene inoltre che seppur gli uffici preposti abbiano più volte nei vari incontri evidenziato che i controlli sul numero dei membri del CDA, sull'invio delle delibere alla Corte dei conti ove necessarie, sui limiti dei compensi, sulla effettiva approvazione della relazione sul governo societario, sugli obiettivi specifici per le spese di funzionamento e per le spese di personale, ecc., vengano verificati, il collegio ha chiesto che venga redatta una sorta di procedura interna che ne decida i tempi di verifica con una sorta di check-list che evidenzii il controllo effettuato almeno annualmente e soprattutto in concomitanza con la delibera e non a posteriori.

Detto strumento oltre ad essere uno strumento di lavoro indispensabile per gli uffici permette un controllo immediato anche da parte del collegio dei revisori che a richiesta non hanno potuto ricevere uno schema riepilogativo delle posizioni in essere.

Si è peraltro venuti a conoscenza – durante l'incontro - di un atto di revoca (DGR 24-4120) relativa ad un consigliere di una importante partecipata che, diversamente non sarebbe stato indirizzato al collegio dei revisori. In tale sede si è evidenziata la necessità che fatti di tale importanza siano inviati all'attenzione dal collegio per i dovuti controlli conseguenti anche solo tramite l'invio della DGR evitando che il collegio debba continuamente “investigare” tra la mole di atti della Regione.

Tutto quanto sopra è stato rilevato in seguito alle criticità riscontrate nell'organizzazione attuale dei settori interessati di partecipate e di altri organismi - che seppur migliorata rispetto agli anni passati - non prevede procedure interne formalizzate che possano essere visionate dal collegio e soprattutto a parere del collegio sono presenti ancora rigidità e consuetudini che frenano la completa vigilanza delle proprie partecipate.

Il collegio ritiene che quali soci, seppur anche alle volte non di maggioranza, si abbia il diritto di richiedere al proprio gruppo di appartenenza una serie di obblighi di rendicontazione che ad oggi spesso non vengono attivati.

Il collegio evidenzia di non aver avuto segnalazioni da parte dei componenti dei collegi sindacali e/o dalle società di revisione del gruppo Regione.

In merito ai controlli interni il collegio rinvia anche ai propri verbali per il 2022 n. 3/2022 e 13/2022 nonché anche l'11/2023.

Società Partecipate detenute

Le partecipazioni in essere sono inserite anche nella nota integrativa in cui vengono evidenziati valori patrimoniali inseriti dall'ente.

Di seguito lo schema delle società partecipate al 31 dicembre con le percentuali di detenzione controllate anche in sede di conto annuale del consegnatario dei titoli azionari.

Si evidenzia che nella colonna relativa ai valori inseriti nello stato patrimoniale sono state conteggiate anche partecipate non più detenute al 31 dicembre. Si rinvia per questo aspetto alla parte di contabilità economica patrimoniale.

		valore da conto annuale consegnatario azioni e visure	Valore in nota integrativa	% relazione Giunta e nota integrativa	% in CCIAA ad eccezione di *
1	AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	78.662,00	145.364,16	27,47	cancellata
2	AZIENDA TURISTICA LOCALE A.T.L. DEL CUNEESE s.c.a r.l.	23.965,60	225.544,60	20,09	20,09
3	DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a r.l.	123.613,21	22.911,06	39,71	39,71
4	ENTE TURISMO ALBA BRA LANGHE E ROERO	23.343,75	23.564,44	33,35	33,35
5	5T s.r.l.	44.000,00	1.426.693,84	44,00	44,00
6	CENTRO AGRO-ALIMENTARE TORINOC.A.A.T. S.c.p.A.	272.192,10	270.325,74	0,79	0,79
7	CENTRO ESTERO PER PER L'INTERNAZIONAZIONE – CEIPIEMONTE S.c.p.A.	119.391,00	129.231,87	47,74	In ragione di 125/1000
8	DESTINAZIONE MANAGEMENTT ORGANIZATION TURISMO PIEMONTE - (DMO Piemonte) s.c.r.l.	197.120,00	253.912,24	98,56	98,56
9	FINPIEMONTE S.p.A.	140.791.866,00	141.633.926,64	99,91	99,91
10	FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI S.p.A.	24.965.400,00	33.305.518,64	83,22	83,22
11	STITUTO PER LE PIANTE DA LEGNO E AMBIENTE I.P.L.A. S.p..A	180.138,92	826.555,74	96,26	96,26
12	PRACATINAT S.c.p.A. (in fallimento)	750.000,00	0,00	17,11	17,11
13	R.S.A. SICIETA' per IL RISANAMENTO e LO SVILUPPO AMBIENTALE s.r.l.	15.600,00	92.543,20	20,00	20,00
14	SOCIETA' di COMMITTENZA - REGIONE PIEMONTE – S.C.R. PIEMONTE. S.p.A.	1.120.000,00	2.664.520,00	100,00	100,00

15	ALEXALA - AGENZIA di ACCOGLIENZA e PROMOZIONE TURISTICA LOCALE della PROVINCIA di ALESSANDRIA - SCRL	16.990,40	93.301,99	37,50	37,50
16	SORIS S.p.A.	1.000.000,00	1.052.585,60	10,00	10,00
17	TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL	160.000,00	268.139,60	19,16	19,16
18	Banca popolare etica s.c.p.a.	ceduta	81.576,33	1.000 azioni	*
19	ATL PROVINCIA NOVARA	fusa con ATL Biella Valsesia Vercelli per costituzione di ATL Terre dell'alto Piemonte	49.082,57	cancellata	cancellata
20	ATL TERRE dell'alto Piemonte NOVARA VALSESIA VERCELLI s.c. a. r.l.	78.662,00	0,00	0,00	27,47
	Totale	27.621.315,58	182.565.298,26		

*Non presenti in CCIAA in quanto una quotata e l'altra non è partecipazione societaria.

Nel 2022 la regione è infatti addivenuta alla cessione delle seguenti partecipazioni:

	Valore di carico in SP	azioni	Valore acquisto	Valore cessione	Atto amministrativo
Banca popolare etica s.c.p.a.	84.395,71	1.000	151.640,00	59.000,00	DGR 43-5142

In merito a Banca Etica il collegio dà atto che, a norma dell'art. 7 comma 1, la Regione ha adottato un proprio atto con DGR 43-5142 ritenendo la Giunta l'organo competente. Inoltre, l'ente ha provveduto a cedere direttamente alla Banca, applicando la deroga prevista dall'art. 10 comma 2 che prevede che *"in casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che da' analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente"*.

Inoltre nel 2022 l'ente è addivenuto alla fusione per incorporazione delle seguenti società con cancellazione delle stesse per costituzione di nuova società denominata ATL TERRE dell'alto Piemonte NOVARA VALSESIA VERCELLI s.c. a.r.l. – Rep 50160 racc. 18275 atto fusione - notarile del 28 dicembre 2022.

Le società cancellate conseguentemente alla fusione sono le seguenti:

ATL AGENZIA DI ACCOGLIENZA E POMOZIONE TURISTICA LOCALE PROVINCIA di NOVARA	Cancellata per fusione
AGENZIA DI ACCOGLIENZA TURISTICA LOCALE A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI s.c.a.r.l.	Cancellata per fusione

In merito alla nuova società nata dalla fusione si è preso atto che in sede di costituzione la società ha nominato un CDA anziché un Amministratore Unico. Il collegio ha chiesto di verificare l'inserimento nella delibera della motivazione e di accertarsi che sia stata inviata alla Corte dei conti a norma dell'art. 11 comma 3 ove la stessa sia a controllo pubblico.

Durante il 2022 l'ente è anche addivenuto alle seguenti operazioni straordinarie:

	Quota post operazione straordinaria	Operazione straordinaria	Data atto notarile	Atto amministrativo a riferimento
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI s.c.a r.l.	39,71%	Sottoscrizione aumento capitale e inoptato	30 giugno 2022 Rep. 8099 Racc. 5047	DGR 37-5259 del 21.06.2022 DGR 12-5447 del 29.07.2022 DGR 19-5917 del 4.11.2022
Azienda Turistica Locale del Cuneese-Valli Alpine e Città d'Arte Srl	20,09%	Sottoscrizione aumento di capitale sociale. Art. 19 comma 2 L.R. 14/2016	29 novembre 2021 Rep. 97774 Racc. 25152 sottoscritto nel 2022	DGR 25-5712 del 30.09.2022
SORIS	20%	Sottoscrizione aumento capitale	Girata azioni 30 giugno 2022	DGR 19-3903 del 8.10.2021

Il Collegio ricorda che:

- la Regione Piemonte ha approvato nel 2015 il Piano di Razionalizzazione con D.G.R. n. 18-1248 del 30 marzo 2015; successivamente aggiornato - ultimo aggiornamento datato 29 dicembre 2016, approvato con D.G.R. n. 29-4503;
- con D.G.R. 1-5687 del 28.09.2017 aggiornata da D.G.R. 28-7601 del 28 settembre 2018 è stata approvata la Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte;
- con D.G.R. 19 - 8253 del 27.12.2018 è stato approvato Piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate come previsto dall'art. 20 D.lgs. 175/2016 e s.m.i. per l'anno 2018 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2017;
- con D.G.R. 14 - 898 del 30 dicembre 2019 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2018;
- con D.G.R. 44-2724 del 29/12/2020 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata per l'anno 2020 la Revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, dalla Regione Piemonte al 31 Dicembre 2019;

- con D.G.R. 39-4492 del 29 dicembre 2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2021 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2020;
- con D.G.R. n. 50-6396 del 28 dicembre 2022 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016 così come modificato dal D.Lgs. 100/2017, è stata approvata la Revisione periodica per l'anno 2022 delle partecipazioni societarie, possedute direttamente e indirettamente dalla Regione Piemonte alla data del 31 dicembre 2021.
- con Deliberazione di Consiglio n. 243-18680 del 27 settembre 2022, la Regione ha approvato il bilancio consolidato anno 2021 nei termini previsti dalla normativa in vigore di cui al nostro parere (rif. Verb. 19/2022);
- nella relazione sulla gestione della Giunta Regionale sono inseriti l'elenco dei propri enti e degli organismi strumentali e delle partecipazioni dirette possedute con l'indicazione per le stesse della relativa quota percentuale detenuta; sono inoltre inseriti i richiami al link del sito internet ufficiale nonché gli indirizzi istituzionali delle società per la pubblicazione e consultazione dei bilanci.

Asseverazioni

L'articolo 11 comma 6 lettera j) del medesimo D.Lgs 118/2011 statuisce che la relazione della Giunta illustra: "gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie". L'art 11 n. 6, lettera j) del d.lgs. 118/2011 obbliga infatti a riconciliare le partite crediti e debiti che devono essere asseverate dai rispettivi organi di revisione; tale informativa evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, così come disposto dall'art. 11 n. 6, lettera j) del D.Lgs. 118/2011.

Il collegio da sempre rileva che tali operazioni sono di estrema importanza poiché possono far emergere eventuali importanti passività, eventuali debiti fuori bilancio oltre ad evidenziare una non puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011, come peraltro già segnalato anche in merito al principio imprescindibile della competenza e della scadenza dell'obbligazione giuridica.

Nella relazione di Giunta devono essere inseriti gli esiti del lavoro svolto desunto da un lavoro di reciproche asseverazioni da parte degli organi di revisione.

Il DDL al rendiconto 2022 con l'allegato denominato allegato 22 a4) riporta la posizione delle riconciliazioni effettuate autonomamente dalla regione a norma dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 lettera h) e i) con i propri ENTI STRUMENTALI, SOCIETA' CONTROLLATE e PARTECIPATE. Il collegio, come

verbalizzato nel proprio parere n. 12/2022, con la nuova modifica della L.R. 7/2001 avvenuta con L.R. 6 del 29 aprile 2022 - art. 22 dovrebbe addivenire a norma dell'art. 40 quater punto 3 ad ottemperare al seguente enunciato *"Il parere sul rendiconto, comprensivo delle asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 , è rilasciato nel termine di trenta giorni"*.

Il collegio nel medesimo verbale n. 12/2022 evidenziava le problematiche di una tale modifica, in primis, nel merito del comportamento dell'ente il quale, notificando al collegio, senza alcun tipo di coordinamento, importanti pareri nel medesimo arco temporale, considerati i ponti delle festività, l'orario ridotto degli uffici del venerdì pomeriggio e le festività di periodo, di fatto comporta come conseguenza una limitazione importante del controllo. Su questa circostanza il collegio aveva inviato PEC ai settori che non è mai stata riscontrata. Anche per il 2023 il collegio ha ricevuto più richieste di pareri, peraltro di particolare importanza, nel medesimo arco temporale con un inevitabile riduzione dei termini concessi dalla legge.

In seconda battuta il collegio ha evidenziato le difficoltà, già peraltro verbalizzate da anni e da ultimo nei verbali del collegio n. 13/2022, 5/2022, 2/2021, 10/2021 e 18/2021 nonché evidenziate in vari confronti con i Direttori e Dirigenti dei vari settori, relativamente all'impossibilità di addivenire ad una asseverazione delle riconciliazioni effettuate dagli uffici, stante l'impostazione della procedura adottata dall'ente.

Anche nel 2022 il collegio si è più volte confrontato con gli uffici al fine di concordare, almeno, un percorso procedimentale.

Il Collegio, tenendo conto delle difficoltà riscontrate nell'applicazione di questo adempimento di legge, aveva appunto concordato di effettuare – in via graduale - una sorta di circolarizzazione - quale quella delle società di capitali utilizzata dai principi di revisione - chiedendo alle stesse di riscontrare la riconciliazione redatta dall'ente in autonomia e facendola asseverare dai loro organi di controllo; tale riconciliazione asseverata sarebbe dovuta pervenire direttamente ai revisori.

In merito alle asseverazioni per il rendiconto 2022 il collegio, oltre ad essersi recato per due volte presso l'ente per intere quattro giornate nel mese di maggio, aveva programmato una seduta a mezzo call per verificare lo stato delle operazioni effettuate dagli uffici al fine di ottemperare nei termini al deposito della relazione al rendiconto; ma nella giornata fissata ha ricevuto dagli uffici una nota di impossibilità all'incontro a causa della mancanza di supporti tecnologici nella nuova sede.

Il collegio pertanto non ha potuto avere un confronto immediato con gli uffici ed ha ricevuto con prot. pec del 30 maggio 2023 la procedura adottata dall'ufficio uguale a quella del 2021 che di seguito si riporta:

- *"l'estrpolazione dalla contabilità della Regione dei residui passivi ed attivi iscritti al 31.12.2021 nei confronti di enti, società e fondazioni oggetto di riconciliazione così come attestati dai vari responsabili della spesa e dell'entrata secondo le analisi operate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui alla D.G.R. 33 – 4848 del 31 marzo 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni" così come modificata ed integrata dalla D.G.R. 38 – 4969 del 29 aprile 2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e integrazioni. Rettifica d.g.r. 33-4848 del 31.3.2022".*

- la richiesta formale agli enti/società dei crediti e dei debiti iscritti nei propri bilanci al 31.12.2021 nei confronti della Regione. Tali dati, senza i quali non è possibile effettuare le riconciliazioni, sono formalmente comunicati dagli enti/società a cura del legale rappresentante/responsabile finanziario e riportati nell'allegato 22 a4);

- riconciliazione delle risultanze dei rispettivi bilanci con evidenza delle discordanze.

- richiesta dell'asseverazione all'organo di revisione dell'ente/società con l'attestazione, a dell'ammontare dei crediti/residui attivi e dei debiti/residui passivi al 31.12.2021

Successivamente gli uffici hanno risolto la problematica tecnica e in data 7 giugno 2023 (rif. verb. 15/2023) il collegio si è incontrato con il Dirigente dell'ufficio bilancio e un suo funzionario di riferimento che ha seguito direttamente le operazioni di raccordo e riconciliazione delle posizioni di debito e credito per un confronto.

Rispetto agli anni precedenti il collegio ha preso atto che l'allegato ha assunto una forma più dettagliata in quanto sono state evidenziate le varie voci di riconciliazione con indicazione degli impegni e relativa dicitura.

Il collegio infatti evidenziava nei precedenti pareri che sarebbe stata necessaria la predisposizione di una sorta di relazione con evidenziazione delle singole problematiche e riconciliazioni.

Tale lavoro - come indicato dagli uffici - si concretizza in una attestazione di coincidenza tra le partite riconciliate dall'ente e la conferma definitiva pervenuta delle società agli atti dell'ente ma ad oggi non riscontrata materialmente dal collegio.

Da tale allegato e dalle informazioni in seguito acquisite rispetto alla riunione dello scorso 7 giugno 2023, le situazioni delle riconciliazioni effettuate dall'ente sono alla data del 8 giugno 2023 così state confermate:

1. Risultano riconciliate e la cui riconciliazione è asseverate dai rispettivi organi di revisione le seguenti società' partecipate (vedasi allegato 22 a4)):

VISIT PIEMONTE SCRL
A.T.L. BIELLA VALSESIA VERCELLI SCARL
Centro Agro-alimentare Torino Scpa – CAAT
ATL NOVARA srl
ALEXALA srl
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO SCRL
TURISMO TORINO E PROVINCIA srl
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI SCARL
SORIS SPA
CEIPIEMONTE SCPA
FINPIEMONTE PARTECIPAZIONI SPA
BARRICALLA SpA
MONTEPO MONCALIERI TECNOPOLO srl in liquidazione
TNE SpA in concordato in continuità
AGENZIA DI POLLENZO SpA
SVILUPPO INVESTIMENTI TERRITORIO srl – SIT
MIAC SpA

CONSEPI srl
S.I.T.O. SpA
ENVIRONMENT PARK SpA
ASSOCIAZIONE APRITICIELO
AGENZIA REGIONALE PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA (ARPEA)
CONSORZIO PIEMONTESE PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DEL DOPING –
Centro regionale antidoping “Alessandro Bertinaria”
ASSOCIAZIONE SETTIMANE MUSICALI DI STRESA
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’OSSOLA
ENTE DI GESTIONE DELLE PROTETTE DEI PARCHI REALI
ASSOCIAZIONE TORINO GIUSTIZIA
MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA RESISTENZA, DELLA DEPORTAZIONE E DEI DIRITTI E
DELLE LIBERTA’
ASSOCIAZIONE DISTRETTO AREOSPAZIALE PIEMONTE
ASSOCIAZIONE ABBONAMENTO MUSEI.IT
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLA VAL SESIA
OSSERVATORIO INTERREGIONALE COOPERAZIONE SVILUPPO (OICS)
CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI PRIMO LEVI
ASSOCIAZIONE MUSEO NAZIONALE DELL’AUTOMOBILE AVVOCATO GIOVANNI
AGNELLI
IRES PIEMONTE
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI DI LETTERATURA, STORIA, ARTE E CULTURA B.
FENOGLIO
ASSOCIAZIONE CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL PO PIEMONTESE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DEL MONVISO
COMUNITA’ DI LAVORO REGIO INSUBRICA
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE
FONDAZIONE 20 MARZO 2006
FONDAZIONE BIBLIOTECA PUBBLICA E CASA DELLA CULTURA ACHILLE MARAZZA ONLUS
FONDAZIONE PODERE PIGNATELLI
FONDAZIONE DONAZIONE ORGANI E TRAPIANTI
FONDAZIONE PER LA RICERCA, L’INNOVAZIONE E LO SVILUPPO TECNOLOGICO
DELL’AGRICOLTURA PIEMONTESE – AGRION
FONDAZIONE PER L’AMBIENTE “TEOBALDO FENOGLIO”
FONDAZIONE CESARE PAVESE
FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA - FONDAZIONE M.A.PROLO
FONDAZIONE POLO DEL ‘900
FONDAZIONE PIEMONTE INNOVA (già Torino Wireless)
FONDAZIONE CENTRO PER LO STUDIO E DOCUMENTAZIONE DELLE SOCIETÀ DI
MUTUO SOCCORSO

FONDAZIONE TANCREDI DI BAROLO
FONDAZIONE CIRCOLO DEI LETTORI
FONDAZIONE FILM COMMISSION TORINO PIEMONTE
FONDAZIONE LIVE PIEMONTE DAL VIVO
FONDAZIONE TEATRO RAGAZZI E GIOVANI
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
MONTEROSA 2000 SpA
FONDAZIONE MUSEO DELLE ANTICHITA' EGIZIE
ENTE DI GESTIONE DELLE PARCO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO
AGENZIA PER LA MOBILITA'
EDISU - ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DEL
PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI MARITTIME

2. **Posizioni che nell'allegato 22°4) seppur riconciliate dalla regione restavano mancanti dell'Asseverazioni riconciliate – asseverazioni pervenute in data successiva a quella di adozione del richiamato disegno di legge (quindi sepppur presenti o nell'allegato 22a 4) quali riconciliazione nell'allegato risultavano in attesa di asseverazione) :**

5T SRL
Azienda turistica locale del Cuneese Valli Alpine e Città d'arte S.c.a.r.l.
Istituto per le piante da legno e ambiente Spa - IPLA
R.S.A. SRL
S.C.R. SPA
CITTA' STUDI SpA
AGENZIA REGIONALE PER L'AMBIENTE (ARPA) PIEMONTE
CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE
ASSOCIAZIONE MUSEO FERROVIARIO TORINESE
CSI PIEMONTE
AGENZIA PIEMONTE LAVORO
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE
BAROLO AND CASTLES FOUNDATION

3. **asseverazioni da acquisire, sebbene riconciliate e inserite nell'allegato 22a 4)relative a:**

BIOINDUSTRY PARK SILVANO FUMERO SpA
INCUBATORE DI IMPRESA DEL POLO DI INNOVAZIONE DI NOVARA Srl - ENNE3
213T Srl
I3P Scpa
TECNOPARCO DEL LAGO MAGGIORE Srl in liquidazione
SOCIETA' AREE INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI SpA in concordato liquidatorio - SAIA
EXPOPIEMONTE srl in liquidazione
EUROFIDI srl in liquidazione
FINGRANDA srl in liquidazione

ICARUS Scpa in liquidazione

PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO IN VALLE SCRIVIA SPA - P.S.T. SpA

CONSORZIO TOP-IX – TORINO E PIEMONTE EXCHANGE POINT

ASSOCIAZIONE CENTRO PIEMONTESE DI STUDI AFRICANI – CSA

FONDAZIONE CENTRO PER LA CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI “LA VENARIA REALE”

FONDAZIONE TORINO MUSEI

FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA (TPE)

4. Risultano in fase di riconciliazione:

AGENZIA INTERREGIONALE PO

ATC PIEMONTE CENTRALE

ATC PIEMONTE SUD

ATC PIEMONTE NORD

FINPIEMONTE SPA

5. Risultano non pervenuti neppure i dati per effettuare la riconciliazione da parte della regione:

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI STUDI EUROPEI (I.U.S.E.) – TORINO

“AVVISO PUBBLICO” Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie

FONDAZIONE ACADEMIA MONTIS REGALIS

FONDAZIONE ARTEA

FONDAZIONE CENTRO DI STUDI ALFIERIANI

FONDAZIONE LUIGI EINAUDI ONLUS – TORINO

FONDAZIONE LUIGI FIRPO

FONDAZIONE NUTO REVELLI

FONDAZIONE STADIO FILADELFIA

FONDAZIONE TEATRO REGIO

FONDAZIONE TERRA MADRE

FONDAZIONE CENTRO EVENTI IL MAGGIORE DI VERBANIA

FONDAZIONE DONAT-CATTIN

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO

Il collegio ha da sempre evidenza che, tenuto conto delle motivazioni/diciture inserite nell'elenco, occorre verificare numerosi movimenti e documenti a supporto della regolarità delle delibere e dei crediti e debiti inseriti nella contabilità dell'ente e riconciliati in autonomia dall'ente Regione senza che ciò sia supportato da certificazioni/relazioni attestare dal soggetto responsabile del procedimento di riferimento; inoltre i procedimenti sono spesso numerosi e riconducibili a diversi soggetti e a diversi contratti o atti amministrativi.

Dal riscontro effettuato a distanza, per i motivi meglio in precedenza rilevati, il collegio, come peraltro negli anni scorsi, ha rilevato una mole di accertamenti 2023 che potrebbero rilevare mancati impegni del 2022. Tale dato

evidenzerebbe una non applicazione puntuale dei principi da parte dei settori ed un eventuale presenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti e non evidenziati dai singoli settori nella dichiarazione che la Dirigente dell'ufficio ragioneria ha richiesto ad inizio anno 2023.

Ove questo fosse confermato dai campionamenti evidenzerebbe anche una copertura impropria e un mancato riconoscimento nei tempi corretti dei debiti fuori bilancio, addivenendo l'ente solo in sede di riconciliazione ad evidenziare impegni di spesa nel 2023.

Certamente dette posizioni potrebbero essere relative all'applicazione del principio contabile come di recente modificato che prevede che per i residui, ove si addivenga ad una esigibilità diversa, l'ente debba avvenire alla cancellazione del residuo e ad appostare - a seconda dell'esigibilità del piano rateizzato - la somma nell'annualità di competenza della scadenza dell'obbligazione. Oppure potrebbe essere relativa ad effettiva esigibilità differita. Le posizioni però sono molteplici e non desumibili dall'elaborato. Inoltre vi sono numerose posizioni da chiarire in quanto non giustificate.

Il collegio pertanto effettuerà un nuovo accesso al fine di effettuare i controlli a campione riservandosi di inviare gli esiti alla Corte dei conti e ai Consiglieri Regionali entro la parifica ed entro la chiusura dell'iter di legge del rendiconto.

Si chiede inoltre di essere costantemente aggiornati sull'operazione e si richiama a tal fine, in caso di mancata risposta da parte degli stessi, la delibera della Corte Sezione Autonomie n. 2/2016 per le modalità e tempistiche dei solleciti. Si rileva che l'ente come consuetudine sospende eventuali pagamenti a favore delle società che non adempiono alle richieste di verifica delle rispettive riconciliazioni.

Struttura organizzativa partecipate

Il collegio inoltre, sempre in varie sedi ha evidenziato la necessità di addivenire alla redazione di un apposito "regolamento di controllo strategico e controllo analogo" di tutte le partecipate anche ai fini dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate in particolare da ultimo dal TUSP ed in particolare evidenziando le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house non ritenendo sufficienti le poche delibere prese in modo da ampliare i controlli sulle stesse ritenendo infatti che vi sia necessità di:

- predisporre del regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell'OIV circa le attività, nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP;
- coordinare le attività di verifica dell'ORECOL e che venga inviata anche al collegio la relazione annuale delle attività svolte e delle criticità rilevate a norma dell'art. 3 comma 5 e che venga applicato ossequiosamente il comma 4 della L.R. 27/2022;

- a direttive precise in merito ai tempi e verifiche verso le partecipate con obbligo periodico di rendicontazione alla Giunta tramite un sistema di checklist per monitorare costantemente il numero dei membri del CDA, l'invio delle delibere alla Corte dei conti ove necessarie, i limiti dei compensi, l'effettiva approvazione della relazione sul governo societario, gli obiettivi specifici per le spese di funzionamento e per le spese di personale, ecc;

Il collegio rinnova la raccomandazione rinviando al paragrafo precedente relativo ai controlli interni e alle partecipate per maggiori dettagli.

Dividendi

Il collegio evidenzia che nell'anno 2022 l'ente ha ricevuto dal sistema partecipate dividendi per un totale di euro 360.000,00 riportato anche in CE ma non dettagliato in nota integrativa in quanto unico riferimento è dato da *"Proventi derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese partecipate incluse nelle Amministrazioni Locali"*. Si chiede, come richiesto anche nel 2021, per il futuro di dettagliarlo e si evidenzia che riguardano la partecipata SORIS.

Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate adempimento annuale
--

Si prende atto che a norma dell'art. 11 bis del D.Lgs 118/2011 nonché dell'art. 68 ed in particolare il punto 4 lettera b) dello stesso, con Deliberazione del consiglio regionale n. 243-18680 del 27 settembre 2022, l'ente ha approvato il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate per l'anno 2021. Il collegio su tale adempimento ha rilasciato parere con verb. 19/2022 – allegato 1 evidenziando un molte raccomandazioni tra cui in particolare *"oltre a richiamare l'auspicio che l'ente possa riconsiderare i tempi dettati per il rilascio dei pareri, ricorda la necessità di anticipare al mese di gennaio 2023 la circolarizzazione riferita al prossimo 31.12.2022, al fine di effettuare un puntuale riallineamento dei residui passivi e far emergere eventuali importanti passività che sono state rilevate dall'esame delle riconciliazioni sulla puntuale applicazione dei principi dettati dal D.Lgs 118/2011 e al principio imprescindibile della competenza. A tal fine, seppur tenendo conto del progetto in itinere relativo all'applicativo informatico, vista la complessità del presente consolidato, auspica il potenziamento del settore partecipate attraverso la dotazione di ulteriori competenze specialistiche affinché sia esso stesso a collazionare tutti i documenti propedeutici necessari all'ufficio Bilancio per addivenire alle complesse operazioni di consolidamento anche al fine, non ultimo, di documentare tutte le carte necessarie al collegio per addivenire all'asseverazione definitiva di cui all'art. 11 del D.Lgs 118/2011"*.

Si rinvia in parte alla sezione della parte economico-patrimoniale.

Si ricorda all'ente di prestare massima attenzione a tale adempimento per l'anno 2023 sui bilanci 2022 a norma dell'art. 68 del D.Lgs 118/2011.

Rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali – allegato obbligatorio

Il collegio rileva la necessità di ricevere il rendiconto consolidato dell'ente con i propri organismi strumentali poiché trattasi di un documento che deve essere approvato contestualmente al rendiconto e quindi ritenuto dal collegio un allegato obbligatorio a norma dell'art. 11 comma 8 del D.Lgs 118/2011.

Dalle informazioni assunte, tenuto anche conto che il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali è comprensivo anche dei risultati del consuntivo del Consiglio regionale (art. 11 comma 8 e 9), lo stesso verrà trasmesso solo in seguito all'approvazione del rendiconto del Consiglio essendo atto propedeutico alla collazione dell'allegato. Il collegio, chiede di meglio coordinare la tempistica dei rispettivi iter amministrativi.

Si rileva che, quanto ai termini, solo in data 12 maggio 2023 a mezzo pec è pervenuta la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 11 maggio 2023, n. 130 avente ad oggetto "*Proposta al Consiglio regionale del Piemonte del Rendiconto di gestione del Consiglio per l'esercizio finanziario 2022*" con richiesta di parere.

Il collegio si è dovuto dedicare al rendiconto della regione oltre ai vari adempimenti in scadenza: GSA, ARPEA certificazioni, trimestrali, ecc.

Si rilevano perplessità in merito alla possibilità di predisporre un consolidato con il Consiglio senza che lo stesso bilancio sia ancora stato approvato in via definitiva, comprensivo del parere del collegio; pertanto si chiede di attenzionare per il futuro gli iter amministrativi.

Il collegio, nel rilevare che tale documento è di centrale importanza in quanto propedeutico e base per la redazione del bilancio consolidato di cui all'art. 68 del D.Lgs 118/2011, rinvia a quanto inserito nella sezione dedicata.

Il collegio auspica, relativamente al bilancio dell'Assemblea consiliare, che la struttura tecnica giunga alla sua redazione non solo a norma di legge (art. 67 comma 3) entro il 30 giugno ma anche e soprattutto in tempi utili per poter sottoporre alla parifica della Corte dei conti il consolidato.

Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l'inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta e fare parte di un emendamento.

Stato patrimoniale e conto economico

Il D.Lgs. 118/2011 – integrato e corretto con il D. Lgs. 126/2014 – all'articolo 2 prevede che le Regioni adottino la contabilità finanziaria cui affiancano, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico patrimoniale per consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico

patrimoniale.

Ricordiamo che siamo informati che lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono stati redatti a partire dalle registrazioni informatiche parallele agli impegni e/o liquidazioni da un lato e agli accertamenti e/o riscossioni tramite utilizzo del relativo V livello del piano dei conti finanziario. Rispetto agli anni precedenti e fino al 2019 sono state fatte implementazioni al programma, ed in particolare ad eccezione delle scritture di assestamento e rettifica, le scritture sono state fatte utilizzando il programma sul 2022 in quanto gli uffici disponevano della completa integrazione del sistema contabile finanziario alla contabilità economica patrimoniale. Purtroppo l'ente ci ha informati di avere riscontrato problematiche sulla gestione automatica di alcune poste. Questo problema ha avuto quali conseguenze la rilevazione di errori sia sul 2021 (che non rispecchia la situazione approvata con rendiconto 2021) che sul 2022 in relazione alla gestione automatica di alcune partite di indebitamento.

Per gli schemi attualmente inseriti nel DDL si rinvia agli allegati di bilancio ed in particolare alla nota integrativa - rispetto alla quale il collegio ribadisce la necessità comunque di rendere il documento molto più leggibile e discorsivo essendo finalizzato alla rappresentazione delle modalità di redazione – evidenziando però che sospende la verifica rinviandola a consolidato a causa delle incoerenze che obbligano l'ente alla presentazione di emendamenti.

Si chiede di addivenire ad un emendamento in quanto lo schema dello SP e CE nell'annualità 2021 – dato che serve solo quale raffronto – non è coerente con i dati esposti dell'annualità 2021 approvati con la L.R. 14/2022 e per riallineare le discordanze 2022; tale emendamento dovrà provvedere a modificare anche tutti gli allegati inerenti tali dati tra cui l'allegato 21 e la relazione sulla gestione.

Come più volte rilevato si chiede un approfondimento con CSI sulla funzionalità dei software.

Indebitamento

L'articolo 62 comma 6 del D. Lgs.118/2011 e s.m.i. disciplina il limite di indebitamento delle regioni specificando espressamente quanto segue: *“Le regioni possono autorizzare nuovo debito solo se l'importo complessivo delle annualità di ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato, al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della [legge n. 183 del 2011](#). Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono comprese le risorse del fondo di cui all'art. [16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95](#), convertito,*

con modificazioni, dalla [legge 7 agosto 2012, n. 135](#), alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise. Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione ha accantonato l'intero importo del debito garantito”.

Nella tabella che segue viene evidenziato il calcolo del rispetto del vincolo in relazione all'esercizio 2022 in ottemperanza all'art. 62, c. 6 del D. Lgs. n. 118/2011 inserito nella relazione della Giunta riguardante però i dati a bilancio di previsione (rif. verb. 6/2022 allegato 1):

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DELLE REGIONI				
Dati da stanziamento bilancio (esercizio finanziario 2022)				
ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE (esercizio finanziario), art. 62, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011				
A) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)				€ 10.627.392.374,70
B) Tributi destinati al finanziamento della sanità				€ 8.680.625.680,87
C) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE AL NETTO DELLA SANITA' (A - B)				€ 1.946.766.693,83
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBLIGAZIONI				
D) Livello massimo di spesa annuale (pari al 20% di C)				€ 389.353.338,77
E) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2022				€ 538.725.816,18
F) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso				€ 0,00
G) Ammontare rate relative a mutui e prestiti che costituiscono debito potenziale				€ 15.378.813,69
H) Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame				€ 0,00
I) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento				€ 0,00
L) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento				€ 200.869.535,92
M) Ammontare disponibile per nuove rate di ammortamento (M = D-E-F-G-H+I+L)				€ 36.118.244,82
TOTALE DEBITO				
Debito contratto al 31/12/2022				€ 5.018.681.172,73
Debito autorizzato nell'esercizio in corso				€ 0,00
TOTALE DEBITO DELLA REGIONE				€ 5.018.681.172,73
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di altre Amministrazioni pubbliche e di altri soggetti				€ 239.052.215,00

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzi unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare

incoerenze dei dati come meglio oltre evidenziato.

Di seguito si evidenzia quanto predisposto dall'ente.

SITUAZIONE DEBITORIA	
Debito al 31.12.2021	4.860.833.528,29
Quote capitali rimborsate nel 2022	-186.134.129,16
Debito al 31/12/2022	4.674.699.399,13

L'ente durante il 2022 l'ente non ha contratto nuovo debito.

In ordine alle garanzie rilasciate occorre richiamare il punto 5.5 dell'all. n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 - *Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria* - in materia di trattamento delle garanzie fornite dagli enti sulle passività emesse da terzi.

In merito all'allegato obbligatorio di bilancio (art. 11 comma 6 lettera l del D.Lgs 118/2011) si raccomanda di meglio specificare in futuro, la situazione debitoria complessiva dell'ente specificando anche la situazione relativa ai prestiti obbligazionari, al numero delle posizioni di mutuo nonché ogni altra informazione inerente.

Limiti di indebitamento Regioni

Il collegio vuole evidenziare che detto prospetto è redatto ai fini del bilancio di previsione ai fini di effettuare le verifiche sull'eventuale nuovo indebitamento previsto e pertanto a consuntivo sarebbe opportuno l'utilizzo di un prospetto che evidenzia unicamente la mole del debito ancora in essere dell'ente e quanto nell'anno è stato restituito, per evitare incoerenze dei dati.

Si rinvia a quanto inserito in relazione l'ente.

La gestione dei contratti di finanza derivata

La Regione in data 27 novembre 2006 ha emesso un titolo obbligazionario (ISIN: XS0276060083) a tasso variabile con rimborso in unica soluzione alla scadenza (Bullet) avente nozionale pari ad € 1.800.000.000, e collocato sui mercati dei capitali internazionali. Contestualmente è stata strutturata l'operazione in derivati, in cui le tre controparti bancarie, Merrill Lynch, Dexia Crediop, Intesa Sanpaolo, hanno partecipato in uguale misura, e che ha portato alla sottoscrizione, da parte della Regione, di tre identici contratti derivati con nozionale iniziale di ciascun contratto pari ad € 600 milioni.

Tali contratti stipulati secondo la normativa al tempo vigente erano finalizzati all'accantonamento del capitale da restituire a scadenza sul prestito obbligazionario Bullet sottostante e al contenimento del rischio di tasso d'interesse

derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) della stessa emissione obbligazionaria. Ogni contratto derivato prevede le seguenti tre componenti:

- Componente di Tasso: definita tecnicamente "Interest Rate Swap & Collar"
- Componente di Capitale: definita tecnicamente "Cash Flow Swap"
- Componente di Credito: definita tecnicamente "Credit Default Swap"

Con la sottoscrizione di tali contratti derivati, la Regione aveva pensato di contenere il rischio di tasso d'interesse derivante dall'oscillazione dell'indice di riferimento (Euribor 6 mesi) del prestito obbligazionario sottostante e di costituire quote accantonamento dello stesso in modo tale da distribuire l'onere del rimborso del capitale su tutto il periodo di vita della struttura.

In data 31 dicembre 2022 il Fair Value complessivo di tutti i contratti derivati in essere con le tre controparti bancarie, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, ammonta complessivamente ad € 180.851.340,07 positivi per la Regione.

L'attuale debito sottostante del derivato, come rappresentato nel paragrafo A), è costituito da un prestito obbligazionario regionale Bullet (BOR) a tasso variabile, il Fair Value del sottostante al 31 dicembre 2022 è pari a € 1.834.203.085,95 negativi per la Regione.

Nel 2021 la rata netta sul derivato era stata pari a 62,2 mln mentre nel 2022 è stata pari a 57,9 mln. La rata di accantonamento nel 2021 era 42 mln mentre nel 2022 è stata pari a 46,6 mln. L'andamento crescente dei tassi di interesse per Regione Piemonte ha inciso relativamente poiché la maggior parte dei mutui è a tasso fisso, mentre per il BOR il tasso crescente è stato in parte compensato dal funzionamento del derivato.

Il collegio ricorda che il comma 8 dell'art.62 DL 112/2008 obbliga di allegare al rendiconto consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti". deve essere apposto un correlato vincolo, come prescritto nel Principio contabile applicato 4/2 in caso di accertamento di flussi attivi in entrata dovendo questi ultimi essere vincolati al fine fronteggiare i futuri eventuali flussi negativi o, destinarli, a spesa di investimento o alla riduzione del debito. Stante l'importanza della operazione a suo tempo contratta dall'ente, ed atteso il rischio insito in tale tipologia di operazione legata alle oscillazioni dei mercati, si invita l'ente a monitorare costantemente l'operazione. Per i dettagli si rinvia al contenuto della relazione di Giunta.

Tempestività dei pagamenti

Il collegio ha verificato l'inserimento sul sito ufficiale dei tempi di pagamento trimestrali 2022 e dà atto che l'Ente ha provveduto a pubblicare l'indicatore annuale dei propri tempi di pagamento come previsto dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014 relativamente alle diverse gestioni nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici come previsto dall'art. 33 del D.Lgs. 33/2013.

Poiché la positività dell'indice indica che i pagamenti sono effettuati, in media, oltre i termini di scadenza delle fatture o di termini di legge, e il dato 2022 annuale complessivo è così evidenziato e confrontato con le annualità precedenti:

anno	Indicatore
2020	7,74
2021	-17,91
2022	-4,32

Si prende atto che gli indicatori nella media dell'indicatore annuale e il parametro dei tempi medi di pagamento del 2022 si è assestato come indicato nella relazione della Giunta per l'intero bilancio in media in -4,32.

In particolare la scomposizione del dato anno 2022 è la seguente come da dati presi dal sito ufficiale:

ANNO 2022	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
Tempi medio ponderato di pagamento (n. gg.)	-4,32	-9,04	-3,48

Di seguito vengono riportati i dati scomposti del trimestre che invece combaciano con quanto riportato in relazione di Giunta:

TRIMESTRE 2022	INTERO BILANCIO REGIONALE	GESTIONE SANITARIA	COMPONENTE NON SANITARIA
I TRIMESTRE	- 3,45	- 9,04	-2,03
II TRIMESTRE	12,75	-7,72	16,06
III TRIMESTRE	-0,93	-5,39	-0,22
IV TRIMESTRE	-19,67	-20,91	-12,67

Si richiama a tal fine la delibera 33-6803 del 27 aprile 2018, acquisita agli atti, che riporta le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per somministrazioni, forniture e pagamenti ad oggi non più rivista. Si riporta anche la seguente Tabella che riporta l'importo delle fatture pagate entro ed oltre i limiti contrattuali:

	IMPORTO FATTURE	% RISPETTO al TOTALE
Entro i termini contrattuali	197.672.440,66	74,31%
Tra i 30 e i 120 gg	62.883.475,48	23,64%
Oltre i 120 gg	5.453.678,86	2,05%
TOTALE	266.009.595,00	100,00%

Si evidenzia che il 25,69 % delle fatture e' stato pagato oltre il limite contrattuale.

Il collegio verificherà la metodologia adottata durante il proprio mandato e dichiara, per i propri compiti, di aver verificato quanto indicato all'art. 41 del D.L. 66/2014 comma 1 e pertanto ne dà atto in detta relazione richiamando l'articolo anche le Regioni. A tal proposito si è verificato che l'ente ha allegato al rendiconto il prospetto sui tempi di pagamento e sui ritardi previsto dal comma 1 dell'articolo 41 del DL 66/2014 ed ha effettuato le pubblicazioni sul sito ufficiale nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si raccomanda di fare sottoscrivere tale prospetto allegato dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario. Inoltre si raccomanda di inviare comunicazione a tutti i singoli Responsabili, ai Dirigenti e ai referenti amministrativi di tutti i servizi, sottolineando l'importanza di tale parametro tenuto conto del disposto del comma 862 dell'art. 1 della L. 145/2019.

Come riportato nel parere al DDL del bilancio di previsione 2023 si riporta che l'ente al 31.12.2022 rispetta i criteri previsti dalla norma, e pertanto non è soggetto ad effettuare l'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali tenuto conto della modifica apportata dall'art. 9 del DL 152/2021.

Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo al responsabile di servizio in caso di violazione dell'obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Relazione sulla gestione della Giunta
--

L'Organo di revisione richiamando l'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 118/2011 che riporta quale documento illustrativo della gestione dell'ente, la relazione sulla gestione allegata al rendiconto, che illustri anche i fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, in merito al suo contenuto il collegio rileva:

- in relazione alle principali voci di bilancio che le stesse siano maggiormente intellegibile, evidenziando i trasferimenti e l'attività dell'ente; andando oltre la elencazione dei principi contabili cercando di approfondire le eventuali deroghe agli stessi bensì entrando nel merito delle scelte effettuate individuando le voci di entrata che hanno un particolare vincolo di legge (ad esempio introiti cave e discariche, ecc) oltre alle entrate per fondi europei programmazione pluriennale;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera a, b e c), non vi sono eccezioni prendendo atto del maggiore dettaglio rispetto all'anno precedente;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera d) e d bis., e nonché l, non vi sono eccezioni;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera n), per dettagliare gli elementi richiesti dall'art. 2427 del c.c. l'ente ha esposto le voci nella parte relativa al Conto Economico e Stato Patrimoniale mentre per la lettera m) è stato inserito apposito elenco con evidenziazione dei proventi prodotti;

- per quanto riguarda il comma 6 lettera J), relativamente agli “esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate”, si rinvia a quanto già indicato ampiamente nella paragrafo relativo alle società rinviando a quelle osservazioni;
- per quanto riguarda il comma 6 lettera k) si prende atto dell’inserimento e dell’allegata nota ai sensi dell’art. 62 comma 8 del DL 112/2008 convertita nella L. 133/2008.

L’Organo di Revisione, prende atto che, come suggerito in precedenza, il documento riporta i capoversi in aderenza al disposto normativo.

Conclusioni, suggerimenti e raccomandazioni
--

Il collegio rilascia il presente parere, riservandosi con la Sezione controllo delle Corte dei conti per il Piemonte di integrare anche tramite diverse modalità le parti che per difficoltà tecniche e di tempo, non è stato possibile terminare.

Premesso ciò il collegio, attesa la complessità e la copiosa documentazione richiesta, evidenzia quanto segue a solo titolo riassuntivo, ma ritiene necessario rinviare ad ogni paragrafo circa le criticità riscontrate che qui si intendono integralmente richiamate seppur non dettagliatamente. Ciò premesso il collegio raccomanda in breve:

— **in merito ai documenti e agli iter amministrativi:**

- si raccomanda di adempiere al disposto dell’art. 11 punto 2 del D.Lgs 118/2011;
- si evidenzia che nonostante, sia stato richiesto anche gli anni precedenti, le risposte alle istruttorie della Corte di conti non vengono inviate da tutti i settori al collegio sicché il collegio si trova ogni anno a dover ricostruire, al fine dei controlli, anche le informazioni inviate dall’ente alla Corte che non vengono purtroppo tutte intercettate;
- il collegio evidenzia di non aver ricevuto quale allegato obbligatorio il rendiconto consolidato (art. 63 comma 4) e, tenuto conto della prassi comunicata dall’ente, raccomanda, seppur ritenga che debba essere presente inizialmente tra gli allegati per l’espressione del proprio parere, di addivenire alla sua redazione entro la seduta di approvazione. Tale atto dovrà essere però preventivamente approvato, per l’inserimento dello stesso come allegato obbligatorio al bilancio, almeno da parte della Giunta ed essere oggetto di **emendamento**;
- il collegio, come inserito nel proprio verbale di verifica, dà atto che per la XI Legislatura tutti i gruppi politici hanno rinunciato a norma dell’art. 84 comma 5 della L.R. n. 16/2017 alla richiesta del contributo. Pertanto non è stato necessario per l’annualità 2022 predisporre le attestazioni a norma dell’art. 85 punto 4 della medesima legge; ricorda altresì la necessità di addivenire da parte dell’Ente alla stesura di un regolamento, come previsto dall’articolo l’art. 85 punto 2 della L.R. 16/2017 che recita: “l’Ufficio di

Presidenza predisporre con propria deliberazione lo schema di regolamento interno di cui al comma 1, nonché disciplina le modalità di gestione e rendicontazione delle risorse per il funzionamento e per il personale dei gruppi consiliari”, il tutto essendo propedeutico agli adempimenti di cui all’art. 85 punto 1 della L.R. 16/2017 per la modalità di gestione del contributo del gruppo;

- come più volte evidenziato, pur avendo assistito ad un miglioramento dei flussi, tenuto conto delle rispettive interpretazioni, nonostante il chiaro contenuto qui richiamato dell’art. 29 dello Statuto della Regione che assicura l’autonomia funzionale, finanziaria, contabile organizzativa, patrimoniale e negoziale del Consiglio regionale - principi richiamati anche dall’art. 1 punto 1 del “regolamento per l’autonomia contabile del Consiglio regionale del Piemonte” nonché l’art. 7 punto 4 del medesimo regolamento - raccomanda di regolamentare il flusso informativo tra gli uffici contabili della Regione Piemonte e del Consiglio nei vari periodi, tra cui almeno in sede di preventivo, assestamento, riaccertamento e consuntivo;
- di predisporre annualmente – anziché un verbale di seduta - una delibera di Giunta di approvazione della bozza di rendiconto ritenendolo un corretto iter amministrativo;
- tenuto conto della propria posizione sui debiti fuori bilancio meglio esposta nel paragrafo dedicato, nel rilevare la mancanza degli atti amministrativi, (quali la DGR di Giunta ove possibile a norma dell’art. 36 comma 1, la delibera di Consiglio o la Legge regionale) evidenzia la necessità di addivenire alla predisposizione per le sentenze di una DGR di riconoscimento, anche riepilogativa, e immediatamente procedere all’invio, a norma dell’art. 23 comma 5 della L. 289/2002 e s.m.i., delle posizioni non ancora trasmesse con le modalità ora previste all’art. 36 comma 7 del nuovo Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale, approvato con DGR 43-3529;
- al termine dell’approvazione, di adempiere a quanto previsto dall’art. 43 punto 5 della L.R. 7/2001 e s.m.i.;
- tenuto conto delle importanti criticità riscontrate, anche quale terzo certificatore di GSA a norma dell’art. 40 quinquies lettera 1 bis, rinvia al paragrafo dedicato alla sanità circa i rilievi sulla gestione della sanità e sulle motivazioni che vedono la struttura ancora sprovvista delle certificazioni anni 2017-2018; il collegio ha iniziato fin dalla nomina un percorso di verifiche che hanno inizialmente trovato la struttura in estremo ritardo sulle procedure; grazie a tale intervento il collegio è stato messo in grado ad oggi di rilasciare le certificazioni dell’annualità 2019, 2020 e 2021. Si rileva che l’annualità 2022 non è ancora stata notificata al collegio mentre si rinvia al paragrafo in merito alle pregresse 2017 e 2018;
- raccomanda all’ente, comunque, di attenzionare l’importanza del perimetro sanitario ricordando che è necessario, stante la rilevanza del settore, formalizzare delle procedure contabili ed amministrative che consentano, con una certa automazione sulle singole casistiche e con un buon grado affidabilità, di

ottenere la elaborazione dei dati con tempestività, sì da rispettare il termine di cui all'art. 32 del D.Lgs. 118/2011; a tal proposito si richiama anche la recente Sentenza 233 del 2022 della Corte costituzionale;

- chiede che la parifica e i volumi siano inviati anche ai Dirigenti affinché ognuno possa attivarsi per accogliere i suggerimenti e le osservazioni della Corte dei conti Sezione controllo e della procura della stessa;

– **in merito al contenzioso e FCDE:**

- richiama con estrema attenzione quanto riportato al paragrafo dedicato al fondo contenzioso, rilevando le attività svolte con la collaborazione dell'ufficio ragioneria in merito alla ricostruzione della stratificazione del fondo. L'analisi effettuata dal collegio evidenzia che l'ente per il 2022 ha accolto l'invito della Corte dei conti relativamente alla necessità che *“la Regione, al fine di una corretta applicazione dei principi contabili sul tema sopra richiamati, provveda a ricondurre nell'alveo dei medesimi la copertura del fondo rischi “sanitario”, che non potrà più individuarsi in “subimpegni” ...omissis...ma dovrà essere ricondotto all'apposito accantonamento ad oggi già esistente nell'ambito del Risultato di Amministrazione dell'Ente, riunificando in questo modo i due contenziosi (non sanitario e sanitario) – che, peraltro, si riferiscono alla medesima Amministrazione, anche se in relazione a diversi settori”*;
- prendendo positivamente atto che per i crediti in procedura concorsuale, l'ente ha accantonato una percentuale totale di possibile mancato incasso, si suggerisce comunque – ai fini di una puntuale valutazione – di implementare da parte di CSI la procedura con un sistema che permetta anche informaticamente durante le operazioni di ROR ad ogni responsabile di evidenziare una valutazione dell'esigibilità del credito o della sua necessità di addivenire ad una quota di accantonamento a FCDE, valutazione che poi potrà essere ripresa da parte del settore Ragioneria in sede di rendiconto; sulle operazioni di insinuazione al passivo, si risollecita un approfondimento sull'organizzazione interna; il collegio infatti ritiene che la consuetudine dell'ente di lasciare ad ogni settore la predisposizione delle insinuazioni al passivo si inadeguata organizzativamente; stante la specificità della materia e le indispensabili competenze specifiche, tale adempimento dovrebbe essere gestito unicamente e complessivamente per tutti gli uffici da parte del settore avvocatura;
- ribadisce la necessità di rivedere lo schema e le informazioni da inserire nella relazione dell'Avvocatura sullo stato del contenzioso nonché la tempistica di rilascio agli uffici della Ragioneria, auspicando una modifica al regolamento (regolamento n. 9/2021) in modo da evidenziare la necessità che sia l'avvocatura a rilevare - tramite il grado di soccombenza - anche la congruità del Fondo contenzioso. Tutto ciò tenuto conto che l'organo di revisione è il soggetto incaricato, secondo il principio contabile 4/2 a “verificare” la congruità degli accantonamenti, e quindi sulla base di una precedente valutazione dell'ente. Tale soggettività in capo all'ente, e pertanto all'Avvocatura, unico soggetto che possa tecnicamente valutarla, si evince anche nel passaggio nei principi che riportano, seppur in parte anche per l'FCDE che *“In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione,*

facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti" e "In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato."

— **in merito alle partecipate**

- preso atto degli adempimenti nei termini dell'ente per i piani di razionalizzazione, riorganizzazione e valorizzazione delle partecipazioni, raccomanda di adottare scelte di razionalizzazione indipendentemente dagli obblighi normativi, al fine di ridurre la possibilità di ulteriori disavanzi di bilancio;
- predisporre un regolamento ove indicare gli obblighi di rendicontazione economico-patrimoniale di periodo – almeno semestrale - asseverati dagli organi di controllo, verifiche di periodo in merito alla conoscenza del collegio sindacale e dell'OIV circa le attività, nelle società a partecipazione pubblica, del RPCT anche eventualmente attraverso l'ORECOL, e tutti i tempi e gli elementi per la raccolta delle informazioni del rispetto degli obblighi previsti dal TUSP;
- la necessità per il 2023 di coordinare le attività di verifica dell'ORECOL e che venga inviata anche al collegio la relazione annuale delle attività svolte e delle criticità rilevate a norma dell'art. 3 comma 5 della legge regionale di costituzione;
- di acquisire periodicamente i dati contabili esercitando una attività di sollecitazione e controllo verso le stesse allo scopo di ottenere costantemente informazioni aggiornate anche tramite periodici confronti con i rispettivi organi di controllo tutto ciò anche non ultimo per motivare le partite di credit e debito con l'ente; Tale controllo deve essere una priorità per l'ufficio partecipate formalizzando anche i flussi informativi verso gli altri uffici con particolare attenzione e dettaglio verso il settore Bilancio e il settore Ragioneria;
- tenuto conto della complessità del sistema delle partecipate, il collegio ha iniziato da tempo una serie di controlli mirati verso le partecipate ed ha rilevato alcune problematiche organizzative e accorgimenti strutturali di seguito brevemente richiamate rispetto al contenuto del corpo della presente relazione:
 - la parcellizzazione delle competenze in merito di società partecipate e ad altro organismo di vario tipo non permette il pieno governo del sistema partecipate; il collegio da tempo suggerisce di centralizzare in un unico ufficio del settore Partecipate tutti gli adempimenti delle società ed organismi partecipati diversi, senza esclusione alcuna, che abbia il compito di monitorare anche l'applicazione delle numerose norme e adempimenti obbligatori per le PA;
 - il mancato accoglimento del suggerimento di addivenire alla redazione di un apposito "*regolamento di controllo strategico e controllo analogo*" di tutte le partecipate ha fatto riscontrare criticità anche ai fini

dei controlli conseguenti alle normative restrittive in essere dettate, in particolare da ultimo dal TUSP; si è evidenziando in particolare che le poche delibere in merito- per le varie tipologie di controllo delle partecipate, delle controllate e delle in-house - non sono dal collegio ritenute sufficienti;

- la questione del controllo del *bonus una tantum covid*, le verifiche presso ARPEA e la mancata riconciliazione ancora ad oggi di alcune partecipate importanti quale Finpiemonte, hanno riaperto nuovamente il tema della necessità già evidenziata in passato dal collegio della predisposizione di linee di indirizzo più pressanti relativamente alla rendicontazione da parte delle partecipate delle attività e dell'utilizzo delle somme ad esse conferite;
- nel rilevare anche per il 2022 la mancata valutazione prudenziale dell'appostazione degli accantonamenti delle perdite delle partecipate indirette e sottolineando che ad oggi tale fondo copre unicamente le perdite fino al 2021 comunicate dalle società direttamente possedute, si auspica entro novembre una puntuale verifica motivata e dettagliata per ogni partecipata indiretta della situazione e dell'eventuale copertura delle perdite;
- è stata riscontrata criticità in merito alla mancanza di una procedura formalizzata per la verifica di tutti gli obblighi normativi relativi alle partecipate seppur informati dagli uffici che le stesse vengano puntualmente effettuate; si ritiene che siano necessarie direttive precise in merito ai tempi e verifiche verso le partecipate con obbligo periodico di rendicontazione alla Giunta tramite un sistema di checklist per monitorare costantemente il numero dei membri del CDA, l'invio delle delibere alla Corte dei conti ove necessarie, i limiti dei compensi, l'effettiva approvazione della relazione sul governo societario, gli obiettivi specifici per le spese di funzionamento e per le spese di personale, ecc situazioni che devono comunque essere monitorate dall'ente;

— **in merito ai residui e al ROR:**

- evidenza che dall'operazione di riaccertamento – come gli anni scorsi - non sono stati considerati nel ROR una parte importante ed in aumento rispetto all'anno precedente di residui attivi (per oltre euro 46 mil) e passivi (per oltre euro 12 mil) in quanto cancellati durante l'annualità 2022. Il collegio ha pertanto dovuto dedicare dopo il rilascio del parere al ROR una seduta per la verifica a campione anche di queste movimentazioni. Tali verifiche – concentrate sui residui attivi – pur non avendo fatto emergere, a parere del collegio, situazioni di danno erariale, hanno evidenziato alcune imprecisioni nell'applicazione dei principi contabili e alcuni ritardi da parte degli uffici nei solleciti di recupero delle somme con evidenti potenziali maggiori rischi di danno erariale. Si rinvia al paragrafo dedicato per maggiori approfondimenti. In generale quindi - come più volte evidenziato - si invita l'ente all'inserimento di dette voci in sede di riaccertamento ordinario nella delibera di ROR in quanto si ritiene una irregolarità che la cancellazione di residui avvenga in corso d'anno senza il parere del collegio dei revisori e siano conseguentemente

fuori dalla competenza della Giunta – seppur in seguito in qualche modo situazione sanata dall'attività propria del collegio e dagli atti amministrativi che hanno seguito l'approvazione della bozza di rendiconto; a tal fine si auspica una regolamentazione interna che permetta la cancellazione definitiva contabile dei residui solo in sede di ROR senza per questo che possa venir meno la verifica periodica e il monitoraggio costante in capo ai singoli responsabili di settore;

- il collegio rileva ancora una mole rilevante di residui attivi, invita pertanto l'ente senza indugio ad attuare tutte le possibili azioni al fine di adempiere alle attività di riscossione e pagamento, con particolare riguardo alle annualità più remote facendo come meglio evidenziato nella sezione dedicata;
- pur prendendo positivamente atto dell'attivazione del software/procedura informatica del portale delle rilevazioni contabili delle partecipate, si chiede che al portale venga comunque affiancata una ulteriore verifica straordinaria effettuando una cartolarizzazione con tutti gli enti del territorio che permetta quantomeno di comunicare ufficialmente le spettanze degli enti del territorio al 3.12.2022. L'operazione potrebbe consistere nell'invio dell'estrazione dei residui attivi e passivi e chiedendo agli stessi di dare riscontro al fine di permettere ad entrambi di effettuare le dovute correzioni in sede 2023; tutto ciò in quanto il portale permetterà un corretto allineamento solo alla chiusura di tutti i vecchi residui, operazione che purtroppo necessiterà di molto tempo;
- una importante e necessaria implementazione della procedura gestionale da parte di CSI in quanto il collegio ha ritardato l'invio dei questionari alla Corte dei conti fin dall'inizio del proprio mandato a causa dell'impossibilità di estrapolare i dati dei residui per anzianità e per titolo di bilancio che risultavano peraltro errori e dati bloccanti per procedere nella piattaforma informatica dedicata di Con.Te;

– **in merito al sistema informatico contabile:**

- il collegio evidenzia le più volte riscontrate criticità in merito al sistema software contabile gestionale in quanto non risulta, a proprio giudizio, adeguato alla complessità della gestione regionale in quanto necessita di implementarne le funzioni; tale problematica è confermata dai recenti problemi evidenziati sulla gestione dello S.P. che necessita di emendamenti nonché sulle problematiche relative all'estrapolazione di dati del personale ed evidenziate nella sezione del ROR;

– **in merito all'indebitamento:**

- stante la complessiva situazione finanziaria dell'ente, sia in termini di indebitamento complessivo che di disavanzo, invita l'Ente stesso ad adottare politiche di bilancio tali da non incidere ulteriormente sulla situazione finanziaria dello stesso;

– **in merito alle spese di personale:**

il collegio invita altresì l'Ente ad attivarsi con un adeguato sistema di monitoraggio costante delle spese del personale e degli incarichi comunque denominati che consenta di apportare gli eventuali interventi che

garantiscono il rispetto dei limiti di legge e le opportune riduzioni delle spese di personale, tali da assicurare il rispetto dei vincoli normativi riferiti al contenimento. Si evidenzia infatti come peraltro sia modificato il sistema delle assunzioni e dei limiti delle stesse nonché anche delle deroghe dettata dal D.L. 34/2019 e per questo assunzioni. Nel corso del 2022, come inserito nel verbale 26/2022 e negli accessi che hanno riguardato il personale, il collegio ha infatti più volte attenzionato gli atti programmazione del personale ed ha suggerito all'ente, tenuto conto anche dei nuovi obblighi relativi alla spesa di personale in capo ai revisori e alla struttura, di implementare i documenti e le informazioni inerenti ogni atto amministrativo e soprattutto negli atti di iter di legge relativi ai bilanci e conseguenti variazioni. Il tutto sottolineando l'importanza dei principi sanciti dalla Sentenza n. 7/2022 della Corte dei conti a Sezioni riunite in sede Giurisdizionale.

Tenuto conto e richiamati i rilievi, le considerazioni e le proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione formulate nel corpo della presente relazione, ai sensi dell'articolo 40 quater comma 3) della Legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001 e s.m.i., il Collegio dei revisori richiamando ad una puntuale applicazione degli obblighi imposti dall'articolo 42 del D. Lgs 118/2011, con le riserve ed i suggerimenti riportati nel corpo del presente parere, eccezioni che, tuttavia, non sono tali da alterare in modo significativo le risultanze del rendiconto, salvo la condizione di presentare emendamento per la parte economico-patrimoniale attesta la **corrispondenza del rendiconto dell'esercizio finanziario 2022** alle risultanze della gestione; si rende necessario comunque addivenire ad un emendamento in quanto lo schema dello SP e CE nell'annualità 2021 non è coerente con i dati esposti dell'annualità 2021 approvati con la L.R. 14/2022 oltre alla necessità rilevata dall'ente di modificare anche l'annualità 2022 come meglio rilevato nella sezione dedicata.

In merito al contenuto dell'art all'art. 40 quater comma 3 della L.R. 7/2001 si rinvia al paragrafo dedicato in quanto per i motivi riportati in relazione non è ancora possibile addivenire ancora al rilascio del presente parere comprensivo di tutte le asseverazioni di cui all' articolo 11, comma 6, lettera j), del d.lgs. 118/2011 in ottemperanza. Il collegio provvederà con parere separato alla conclusione delle verifiche.

15 giugno 2023

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott.ssa Venturini Elisa (Presidente)

Dott.ssa Cutone Olivia (Componente)

Dott. Pietro Boraschi (Componente)

